

139.

SEDUTA DI MARTEDÌ 29 MAGGIO 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE LUCIFREDI

INDICE

	PAG.
Missione	7951
Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa	7951
Disegni di legge:	
<i>(Approvazione in Commissione)</i>	7976
<i>(Assegnazione a Commissione in sede referente)</i>	8025
<i>(Proposta di trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa)</i>	8024
<i>(Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa)</i>	7952
<i>(Trasmissione dal Senato)</i>	7951, 8030
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato (<i>Modificato dal Senato</i>) (304-B);	
RAICICH ed altri: Provvedimenti urgenti per il personale della scuola (2047);	

	PAG.
SALVATORI: Norme per il conferimento del ruolo <i>ad personam</i> ai docenti delle scuole secondarie statali abilitati, in servizio, con nomina a tempo indeterminato e non licenziabili (1750);	
PANDOLFO ed altri: Provvedimenti urgenti per il personale della scuola (2116)	7953
PRESIDENTE	7953, 7969, 8005, 8008
BERLINGUER GIOVANNI	7987
BIASINI	8022
BINI, <i>Relatore di minoranza</i>	7959
CASTIGLIONE	8004, 8005, 8012, 8020
FABBRI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	8015, 8017
GIANNANTONI	8018
GIOMO	7953
GIORDANO	7970
GRILLI	7973, 8021
GUI, <i>Presidente della Commissione</i>	7992
MASULLO	8018
MORO DINO	7975, 7977, 7979, 7981, 7982, 7988, 7991, 7992, 8005
PANDOLFO	7957, 8010
PAZZAGLIA	7977
PICCIOTTO	8007
PICCOLI	8018

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1973

	PAG.		PAG.
RAICICH	7969	BEMPORAD, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	8023
SCALFARO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	7964, 7977, 7982, 7991, 8005, 8008 8009, 8011, 8012, 8013, 8014, 8017	MARCHETTI, <i>Relatore ff.</i>	8023
SPITELLA, <i>Relatore per la maggioranza</i>	7961 7977, 7982, 7991, 7992, 8005, 8008 8009, 8011, 8012, 8013, 8015	Proposte di legge:	
TEDESCHI	7981, 7982, 7989, 7991 7992, 7999, 8012	(Annunzio)	7951, 7968, 8030
VITALI	8010, 8011	(Assegnazione a Commissione in sede referente)	8025
Disegni di legge di ratifica (Esame e approvazione):		(Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa)	7952, 8024
Ratifica ed esecuzione del quarto Accordo internazionale sullo stagno, adottato a Ginevra il 15 maggio 1970 (<i>Approvato dal Senato</i>) (1556);		Interrogazioni e interpellanze (Annunzio)	8030
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Francia riguardante il tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, conclusa a Roma il 24 giugno 1970 (<i>Approvato dal Senato</i>) (1752)	8023	Ministro della difesa (Trasmissione di documenti)	7976
PRESIDENTE	8023	Sull'ordine dei lavori:	
		PRESIDENTE	8024
		BERTOLDI	8024
		Votazioni segrete	7977, 8026
		Ordine del giorno della prossima seduta	8030

La seduta comincia alle 10,30.

D'ALESSIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 25 maggio 1973.

(È approvato).

Missione.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, il deputato Rizzi è in missione per incarico del suo ufficio.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

CASCIO: « Abolizione del doppio identico cognome » (2198);

CASCIO e SAVOLDI: « Modificazione della legge 25 aprile 1957, n. 313, contenente provvidenze a favore dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri richiamati o trattenuti » (2199);

PERRONE e SINESIO: « Modifica all'articolo 5 della legge 2 dicembre 1969, n. 910, concernente il trattamento economico degli assistenti universitari » (2200);

PUMILIA ed altri: « Proroga del contributo annuo a favore dell'ente autonomo del porto di Palermo previsto dalla legge 14 novembre 1961, n. 1268 » (2201).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge, approvato da quel consesso:

« Proroga dei contratti di appalto delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie delle imposte dirette e delle tesorerie comunali e provinciali » (2197).

Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto nella precedente seduta che, a norma del

primo comma dell'articolo 92 del regolamento, i seguenti progetti di legge siano deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede legislativa:

alla II Commissione (Interni):

ZAMBERLETTI e ARNAUD: « Attribuzione del posto di ispettore sanitario nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco in sede di prima applicazione della legge 8 dicembre 1955, n. 966 » (*modificato dalla I Commissione del Senato*) (455-B) (*con parere della I Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Alla VI Commissione (Finanze e tesoro):

« Concessione di una pensione straordinaria alla vedova dell'ammiraglio di divisione Luigi Rizzo » (*approvato dalla VI Commissione del Senato*) (2158) (*con parere della V Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Alla VII Commissione (Difesa):

Senatori CIPELLINI e ARNONE: « Nuove disposizioni sull'età minima e soppressione dell'obbligo del compimento di determinati periodi di servizio per il matrimonio di alcune categorie di militari » (*approvato dalla IV Commissione del Senato*) (2157) (*con parere della II e della VI Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Per consentire alla VII Commissione permanente (Difesa) di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, ritengo che debbano essere trasferite in sede legislativa le seguenti proposte di legge, che trattano materia identica a quella della proposta di legge n. 2157, testé assegnata alla Commissione stessa in sede legislativa:

DE LORENZO GIOVANNI: « Modifica all'articolo unico della legge 9 ottobre 1971, n. 908, concernente norme sull'assenso e sull'auto-

rizzazione al matrimonio del personale delle forze armate e dei corpi assimilati » (248);

FLAMIGNI ed altri: « Abrogazione delle norme che limitano il diritto a contrarre matrimonio del personale dei corpi di polizia, forze armate e corpi assimilati » (1159);

MILIA ed altri: « Riduzione del limite di età per contrarre matrimonio degli appartenenti alle forze dell'ordine » (1356);

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Ricordo di aver proposto nella precedente seduta che, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, il seguente disegno di legge sia deferito alla VII Commissione (Difesa) in sede legislativa:

« Riammissione in servizio di brigadieri, vicebrigadieri e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di pubblica sicurezza in congedo » (*approvato dalle Commissioni riunite I e IV del Senato*) (2188) (*con parere della I, della II e della V Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Per consentire alla VII Commissione permanente (Difesa) di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, ritengo che debba essere trasferita in sede legislativa la seguente proposta di legge, che tratta materia identica a quella del disegno di legge n. 2188, testé assegnato alla Commissione stessa in sede legislativa:

DE LORENZO GIOVANNI: « Riammissione in servizio continuativo dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri richiamati dal congedo nel 1971 » (143).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Ricordo di aver proposto nella precedente seduta che, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, la seguente proposta di legge sia deferita alla XII Commissione (Industria), in sede legislativa:

Senatori TAMBRONI ARMAROLI ed altri: « Determinazione della durata in carica degli attuali organi elettivi dell'artigianato » (*appro-*

vata dalla X Commissione del Senato) (2195) (*con parere della I Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Per consentire alla XII Commissione permanente (Industria) di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, ritengo che debba essere trasferita in sede legislativa la seguente proposta di legge, che tratta materia identica a quella della proposta di legge n. 2195, testé assegnata alla Commissione stessa in sede legislativa:

LAFORGIA ed altri: « Determinazione della durata in carica degli organi elettivi dell'artigianato » (1579).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Ricordo di aver proposto nella precedente seduta che, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, i seguenti disegni di legge siano deferiti alla XIII Commissione (Lavoro), in sede legislativa:

« Trattamento di previdenza, di quiescenza e di assistenza contro le malattie del personale delle istituzioni sanitarie dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, della Croce rossa italiana e dell'Istituto superiore di odontoiatria, costituite in enti ospedalieri » (*approvato dal Senato*) (2165) (*con parere della I, della V e della XIV Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

« Modifiche alla disciplina del fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia » (*approvato dalla XI Commissione del Senato*) (2191) (*con parere della V e della X Commissione*):

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Trasferimento di progetti di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver annunciato nella precedente seduta che, a norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento,

le sottoindicate Commissioni permanenti hanno deliberato di chiedere il trasferimento in sede legislativa dei seguenti progetti di legge, ad esse attualmente assegnati in sede referente:

III Commissione (Esteri):

« Rivalutazione degli assegni di pensione d'invalidità e di lungo servizio agli ex militari già dipendenti dalle cessate amministrazioni italiane della Eritrea, della Libia e della Somalia » (1662).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

VII Commissione (Difesa):

BOLOGNA: « Modifica alla legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'esercito » (1977).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

« Trattamento economico dei graduati e militari di truppa dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, degli allievi carabinieri, degli allievi guardie di pubblica sicurezza, degli allievi finanziari e degli allievi agenti di custodia delle carceri durante i giorni di viaggio di andata e ritorno dalle licenze di qualsiasi specie » (2020).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato (modificato dal Senato) (304-B); e delle concorrenti proposte di legge Raichich ed altri (2047), Salvatori (1750), Pandolfo ed altri (2116).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, modificato dal Senato: Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato; e delle concorrenti proposte di legge Raichich ed altri, Salvatori, Pandolfo ed altri.

È iscritto a parlare l'onorevole Giomo. Ne ha facoltà.

GIOMO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi pare che tutti i gruppi politici siano favorevoli ad una sollecita approvazione del testo che abbiamo in esame, che è certamente uno dei più tormentati per le note vicende che hanno contraddistinto il suo iter e per le numerose modificazioni apportatevi dai due rami del Parlamento.

Generalmente tutti i provvedimenti che riguardano la scuola hanno un iter faticoso. Questo dello stato giuridico ne ha uno ancora più faticoso, soprattutto per il motivo che, accanto alla parte normativa, regolatrice dei rapporti, dei diritti e dei doveri degli insegnanti, vi è il problema del trattamento economico; e molto spesso il problema dello status economico viene a prevalere su quello dello stato giuridico.

La lotta portata avanti dai sindacati, che si è svolta in questi ultimi tempi in situazioni drammatiche, non ha soltanto avuto per oggetto lo stato giuridico, quanto piuttosto lo status economico degli insegnanti. Personalmente devo dire che sarebbe stato forse preferibile scindere i due problemi, quello dello stato giuridico e quello del trattamento economico, anche perché spesso questa seconda parte condiziona la prima e non permette di giungere a formulare i principi normativi che devono regolare la scuola italiana e che, a mio avviso, rappresentano la parte universale e necessaria della legge, mentre l'altra è una parte contingente, evidentemente legata alle vicende economiche e alle libere contrattazioni dei sindacati con lo Stato.

Forse sarebbe stato utile seguire un criterio analogo a quello seguito per la predisposizione delle leggi universitarie: predisporre, cioè, un provvedimento urgente, che avrebbe dovuto riguardare i problemi economici del personale docente e non docente della scuola, e una legge organica riguardante lo stato giuridico del personale scolastico.

Devo dire subito che questo disegno di legge, comunque, nel testo presentato in questa legislatura, è, anche dal punto di vista del trattamento economico, migliore di quello presentato nella passata legislatura. In particolare l'articolo 3 del disegno di legge presentato nella scorsa legislatura recepiva una frase di un ex ministro della pubblica istruzione, pronunciata durante il drammatico sciopero degli insegnanti del luglio 1970, nella quale si prometteva di risolvere i problemi economici della scuola.

A questo proposito, il disegno di legge in esame, nel testo originario, stanziava 504 miliardi, che il Governo metteva a disposizione del personale della scuola: somma che i sindacati non hanno ritenuto sufficiente e che ha dato adito a un dibattito aperto fra sindacati e Governo, tanto che oggi possiamo dire che su questo punto si è avuta una grande vittoria sindacale e, nello stesso tempo, dobbiamo dare atto al Governo, e particolarmente ai ministri che hanno condotto le trattative, che anche in questo campo è stata trovata una soddisfacente soluzione, se si considera che questo Governo è giunto poi a stanziare mille miliardi per il personale docente e non docente della scuola.

Mi sembra che sotto questo profilo la soluzione adottata, che non sarà indiscutibilmente la migliore, ma è estremamente valida, dimostri la superiorità di questo disegno di legge rispetto a quello presentato nella passata legislatura. Sotto questo aspetto mi permetto di formulare una lode a coloro che hanno condotto le trattative, in condizioni di estrema difficoltà. La trattativa è stata infatti estremamente articolata: accanto ai sindacati autonomi, che, non dimentichiamolo, rappresentano la maggioranza...

TEDESCHI. Silenziosa !

GIOMO. ... dei docenti, vi sono infatti anche altri sindacati, i sindacati confederali; e gli uni e gli altri sono in piena concorrenza fra loro: una concorrenza sindacale che pone in condizioni di estrema difficoltà l'altro interlocutore, cioè il Governo.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUCIFREDI

GIOMO. In merito a questo disegno di legge, che ritorna a noi mutilato dal Senato, e dopo un accordo di massima che il Governo ha raggiunto con i sindacati, noi liberali dobbiamo fare alcune osservazioni che io desidero precisare. Esso ipotizza anzitutto una dicotomia. Il presidente dell'organo collegiale elettivo sarà certamente il preside o il direttore didattico. L'innovazione può essere pericolosa, in quanto capace di determinare seri contrasti con conseguenze negative sull'efficienza operativa dell'organo. Né pare che possa essere utilmente invocato per analogia il sistema adottato dagli istituti tecnici e professionali (a parte il fatto dell'esistenza dei legami istituzionali tra vecchi istituti, imprese produttive ed economia locale in genere: legami

che non vi sono in altri tipi di scuola). I presidenti dei consigli di amministrazione degli istituti stessi vengono scelti dal provveditore agli studi e da due rappresentanti ministeriali. In sostanza, il controllo degli istituti in questione resta sempre affidato al Ministero, mentre con la proposta innovazione tale salvaguardia verrebbe a mancare, con gli accennati effetti negativi.

Il secondo rilievo che facciamo al disegno di legge è relativo al distretto scolastico. Da più parti si dubita dell'utilità del distretto, perché i compiti ad esso affidati potrebbero essere svolti dagli altri organi burocratici della scuola, senza bisogno di appesantire ancora di più una macchina già tanto complicata ed arrugginita. Inoltre non è infondata la preoccupazione di una ulteriore politicizzazione della scuola. Da qui la nostra grave perplessità sull'istituzione del distretto scolastico.

Circa gli orari di insegnamento, credo che non sarà facile determinare il numero delle ore riguardanti le attività non di insegnamento del personale docente, aggiuntive rispetto alle ore di insegnamento. Le attività non di insegnamento di un docente non possono essere stabilite secondo criteri che non siano arbitrari: si pensi alla correzione dei compiti, alla preparazione delle lezioni, all'aggiornamento, alla guida dei ragazzi in ore che non siano quelle delle lezioni, eccetera. Sono attività non di insegnamento, ma all'insegnamento inscindibilmente collegate. Quindi, sotto tale aspetto, un maggior approfondimento di questo punto sarebbe stato opportuno.

Le note di qualifica vengono soppresse come normale adempimento, restando la loro sussistenza condizionata dalla richiesta degli interessati. In linea di massima questo principio potrebbe essere valido; però in questo momento, in una scuola già tanto lassista, le note di qualifica costituivano pur sempre una remora per contenere un diffuso malcostume. Si pensi al fatto che nell'anno passato si registrarono nella scuola 38 miliardi di spesa per supplenze. Se il Governo avesse potuto disporre di questa somma, che — ripeto — è stata spesa per le supplenze, certamente avrebbe incontrato minori difficoltà nell'andare incontro alle esigenze economiche del personale della scuola. Se non erro, 38 miliardi rappresentano circa tre mila lire al mese che sono state sottratte ad ogni insegnante a causa delle assenze più o meno arbitrarie dalla scuola.

In questa situazione di diffuso malcostume, che porta a lavorare il meno possibile o « alla carlona », le note di qualifica rappresentavano un deterrente. La loro soppressione non

può non accentuare la grave depressione della scuola sul piano del rendimento effettivo del personale docente.

Vi è un altro punto, che è stato oggetto di discussione tra i sindacati e il Governo ed è contemplato dalle proposte di legge concorrenti. Mi riferisco al problema dell'immissione in ruolo degli insegnanti, a condizione che siano in possesso dell'abilitazione e abbiano l'incarico a tempo indeterminato. Questo significa praticamente abolire il sistema dei concorsi a cattedra. Una volta introdotta nell'ordinamento scolastico una norma siffatta, non si torna più indietro.

Secondo la normativa vigente (che noi abbiamo però sempre tenacemente avversato, sia pure con scarsa fortuna), gli abilitati con incarico possono essere immessi in ruolo, ma secondo aliquote scaglionate nel tempo, il che consente di fare entrare nella scuola, attraverso la porta principale dei concorsi, elementi molto più qualificati degli abilitati, anche se in percentuale non entusiasmante.

Con l'innovazione che si vuole introdurre a seguito dell'accordo intervenuto fra il Governo e i sindacati, vengono eliminate anche le percentuali annuali degli abilitati da immettere nei ruoli: sono immessi tutti gli abilitati, purché con incarico a tempo indeterminato. Si tratta di gran parte degli abilitati.

Ora è da tener presente che, secondo la vigente disciplina legislativa, le abilitazioni si conseguono attraverso i corsi abilitanti, di cui tutto si può dire meno che siano una cosa seria. La stampa più responsabile non ha mancato di muovere motivate critiche e noi non abbiamo tralasciato occasione per combattere questi corsi.

TEDESCHI. Di questi corsi non si può dire nulla, perché il Governo non ha ancora fatto svolgere i veri corsi abilitanti !

GIOMO. La situazione è tanto più grave perché si verifica nel momento in cui il « rapporto Faure » dell'UNESCO, del 1972, ha richiamato l'attenzione non solo degli uomini di scuola, ma di tutti gli uomini politici responsabili, sull'assoluta esigenza di ammodernare le istituzioni scolastiche, dalla cui efficienza dipende l'avvenire della civiltà umana: noi saremo domani, dice in sostanza il citato rapporto, ciò che le istituzioni scolastiche saranno state capaci di farci diventare. Ora uno dei maggiori strumenti di rinnovamento è rappresentato indubbiamente da una sempre maggiore idoneità professionale del corpo docente: si pensi al progressivo affer-

marsi del concetto di educazione permanente. Ebbene, io credo che attraverso questo progetto, che immette *oves et boves* nei ruoli della scuola italiana, ci allontaniamo evidentemente dai principi dell'educazione permanente, che ci vengono suggeriti anche in campo internazionale.

Oggi, quindi, il massimo sforzo andrebbe compiuto per perfezionare i processi selettivi della preparazione del corpo docente, per potere affidare le sorti della scuola a persone davvero capaci. Su questo punto l'accordo sembra invece tenere conto più dell'esigenza di una facile e rapida sistemazione in ruolo del personale docente che non degli interessi superiori della scuola, in quelle prospettive di sviluppo giustamente sottolineate dal « rapporto Faure ».

Queste sono, in linea di massima, le osservazioni più rilevanti che dobbiamo fare e le perplessità maggiori che intendiamo esprimere in ordine a questo disegno di legge.

Certamente quanti hanno avuto modo di conoscere la politica scolastica rivendicata dai liberali sanno, per esempio, che da decenni noi abbiamo lottato con impegno e con tenacia affinché tutti gli insegnanti senza distinzione, dalla scuola materna alla scuola secondaria superiore, siano forniti di laurea. Il principio dell'estensione a tutto il personale docente del requisito della preparazione universitaria ci trova dunque pienamente consenzienti.

Il problema si pone, come è noto, più che altro per gli insegnanti della scuola elementare e materna, per i quali è ormai convincimento comune che non possa non essersi una preparazione universitaria. Ai fini della formazione dell'uomo, infatti, l'opera del maestro o dell'insegnante di scuola materna incide in misura non certo inferiore a quella di un docente universitario. È fuori di dubbio che una grande responsabilità, al fine della formazione degli uomini e dei cittadini di domani, ricada su queste categorie di docenti. Pertanto ogni ulteriore rinvio della riforma dell'attuale sistema di formazione degli insegnanti di queste scuole implicherebbe conseguenze gravissime.

Siamo altresì d'accordo sull'eliminazione, attuata dal Senato, dell'indicazione specifica dell'orario di lavoro, alla cui disciplina può benissimo attendere il legislatore delegato.

In generale, riteniamo quanto mai opportuno ripristinare le norme che sono state soppresse dal Senato, soppressione che ha mutilato il disegno di legge, privandolo delle sue specifiche finalità. Come è noto, successiva-

mente all'approvazione di questo testo al Senato, vi è stato un accordo — cui ho fatto cenno — con le confederazioni sindacali, in relazione alle materie che formano oggetto di questo provvedimento. Sulla natura di tale accordo, in linea di massima, quale rappresentante di un partito appartenente all'attuale coalizione governativa, non posso che essere favorevole. Desidero fare però alcune precisazioni.

Per quanto riguarda il disposto del secondo comma dell'articolo 10, mi pare che sia stato commesso un errore materiale. Mi sembra impossibile (mi rivolgo in particolare al relatore per la maggioranza) che si preveda l'estensione dei benefici recati dalla legge n. 336 per gli ex combattenti al personale docente e non docente « che cesserà dal servizio nel periodo dal 1° maggio al 25 giugno 1975 ». In altri termini, soltanto coloro che andranno in pensione in tale periodo di 56 giorni potranno beneficiare della legge n. 336: è evidentemente un errore. Tutti coloro che andranno in quiescenza precedentemente a tale periodo non avrebbero in tal modo diritto ai benefici previsti dalla legge succitata.

Per quanto riguarda il trattamento economico, per onestà bisogna dichiarare che la soluzione dell'annoso problema, risalente almeno al 1969, non è compresa tutta nell'assegno perequativo. Di quest'ultimo si è cominciato a parlare unicamente dopo che erano intervenuti accordi con i dipendenti di altri settori del pubblico impiego. Va sottolineato, tra l'altro, che l'accordo di cui trattasi è intervenuto con una rappresentanza largamente minoritaria della categoria docente. È infatti ben noto come, nel settore della scuola secondaria inferiore e superiore, le istanze reali della categoria siano state interpretate dal sindacalismo autonomo. Devo respingere alcuni osanna provenienti dalle sinistre, le quali hanno visto, nella vittoria della minoranza, la possibilità di non tener conto del pensiero della maggioranza. Piaccia o non piaccia, i dirigenti dei sindacati autonomi rappresentano la maggioranza del personale docente.

TEDESCHI. È una vergogna.

GIOMO. Che si sia raggiunto un accordo con la minoranza, è un fatto positivo: posso comprendere che il Governo cerchi di raggiungere l'accordo là dove esso è possibile; ma che si tenti di dimenticare questo largo strato di insegnanti, è per noi inammissibile. Non possiamo permettere che passi sotto silenzio questo tentativo di emarginare una categoria

che, secondo alcuni, ha la sola colpa di dar vita ad un sindacalismo autonomo, non strumentalizzato dal centralismo burocratico delle confederazioni.

Da tempo, in questa sede, ci si compiace dell'esaltazione e della difesa di una società policentrica, aperta a tutti: ma spesso, di fronte al potere, il *virus* centralista ed esclusivista esercita sempre grande fascino. Il centralismo del potere rimane sempre l'aspetto, direi, più concreto. Da questo punto di vista rivolgo un caldo appello al Governo affinché non mortifichi la maggior parte degli insegnanti italiani aderente ai sindacati autonomi, ma anzi vengano recepite anche le più sensate e valide istanze del sindacalismo autonomo.

TEDESCHI. Quali istanze? Ci illumini lei.

GIOMO. Questo non è compito mio: non sono qui per fare il sindacalista, bensì per svolgere la funzione di legislatore. Dal punto di vista politico, chiedo una presa di posizione da parte del Governo: quale sia la più opportuna, sarà il Governo stesso a giudicarla.

Ripeto: il sindacalismo confederale (rispettabilissimo) ha condotto una battaglia giusta, ma esso non rappresenta la maggioranza degli insegnanti italiani; e pertanto ci incombe l'obbligo, per un elementare senso di democrazia, di tener conto anche di quella parte — che è la maggiore — la quale non è completamente d'accordo. Non pretendo un sovvertimento dell'attuale situazione, ma chiedo che il Governo cerchi la via per giungere ad un accordo anche con queste forze.

Se non venisse accolta questa tesi mi permetterei di formulare, a coloro che la contestano, la seguente domanda: quale principio di democrazia essi propugnano, quando accettano l'acquiescenza ad una minoranza, solo perché tale minoranza è legata a certe centrali confederali? (*Interruzione all'estrema sinistra*).

Non discuto. Personalmente sono convinto che il sindacalismo autonomo non rappresenti nel nostro paese un aspetto puramente...

GRILLI. Corporativo.

GIOMO. ...corporativo. Ma se anche fosse vero questo, sarebbe facile ritorcere il discorso, dicendo che il sindacalismo confederale molto spesso rappresenta la cinghia di trasmissione della volontà di alcuni partiti politici. Comunque, sotto questo aspetto, credo che un atteggiamento di maggiore comprensione, di maggiore acquiescenza anche verso quelle che sono le esigenze della maggioranza, espresse

dai sindacati autonomi, sia un fatto positivo, nell'interesse non soltanto della democrazia, che deve rispettare la maggioranza, oltre che le minoranze, ma anche della scuola italiana. (*Applausi dei deputati del gruppo liberale*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Pandolfo. Ne ha facoltà.

PANDOLFO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, il disegno di legge recante la delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico ed economico del personale della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato è stato ripetutamente ed ampiamente discusso in quest'aula, alla quale è ora tornato, dopo aver subito notevoli modificazioni e mutilazioni al Senato. Ciò che è avvenuto in quell'aula è fin troppo noto per essere qui richiamato, ma mi preme ricordare che l'intera vicenda, è ancora una volta scaturita dalla convergenza dei voti dell'opposizione con quelli di alcuni « franchi tiratori » e ha chiaramente indicato che, a fronte della dichiarata esigenza di riformare la scuola e di corrispondere alle giuste aspettative del personale che vi opera, si è di fatto utilizzata l'occasione per condurre una battaglia che — tesa a determinare una crisi di Governo — ha invece conseguito il risultato di sconvolgere e svuotare di contenuto un disegno di legge che costituiva certamente l'espressione di uno sforzo meritorio del Governo, nell'ambito del suo impegno di intervento sulle strutture educative.

Traendo spunto da queste circostanze, l'onorevole Grilli, nel suo intervento di venerdì scorso, ha ritenuto di potere avanzare una critica, tanto pesante quanto pretestuosa, all'indirizzo del Vicepresidente del Consiglio: « ...a noi sembra veramente strano » — ha detto testualmente l'onorevole Grilli — « che un Vicepresidente del Consiglio in carica, nonché presidente di un partito della maggioranza, vada intessendo una certa rete per determinare una situazione politica diversa da quella in atto e non senta la responsabilità, o per lo meno il buon gusto, per trarre le conseguenze estreme del suo atteggiamento, lasciando il suo posto al Governo e aprendo una crisi formale ».

Questa maniera di argomentare non ci meraviglia. Potremmo meravigliarci del contrario, posto che essa proviene da una parte politica con la quale in nessun caso è per noi possibile una convergenza di opinioni e di finalità o di azione politica. Potremmo mera-

vigliarci di un diverso atteggiamento del Vicepresidente del Consiglio se egli, dopo avere indicato le difficoltà obiettive in cui si svolge l'attività legislativa, e preso atto delle vicende interne del partito di maggioranza relativa e della situazione dell'ordine pubblico, non si fosse posto — con lo stesso leale e meditato senso di responsabilità con cui aveva contribuito alla formazione di questo Governo — il problema di ricercare soluzioni capaci di ridare certezza al quadro politico, di rilanciare l'economia nazionale, di dare ordine e tranquillità al paese, dopo avere ripetutamente affermato, in sedi qualificate e senza ombra di dubbio, che ogni ipotesi di crisi prima del congresso nazionale del partito democristiano doveva essere respinta e che, in altre parole, doveva essere evitato ogni evento che comportasse un vuoto di potere al vertice dell'esecutivo. Né inerzia rassegnata né spericolatezza, dunque, come ha recentemente affermato il segretario del mio partito, ma azione politica responsabile che, lungi da manovre deteriori o da gretto interesse di parte, tenga conto degli interessi reali del paese e del suo avvenire nella giustizia sociale e nella libertà.

Dalle vicende che hanno accompagnato la discussione del disegno di legge in esame, così come da altre precedenti, emerge dunque la constatazione sia della difficoltà di legiferare, sia del fatto che, sfruttando tale difficoltà, provvedimenti urgenti e non dilazionabili vengono sistematicamente utilizzati per fini non precisamente conformi agli interessi e alle attese del paese. La necessità e l'urgenza di sollecitare l'iter del disegno di legge in esame hanno indotto la Commissione istruzione della Camera a ripristinare, nei limiti imposti dal regolamento, il testo originariamente approvato da questo ramo del Parlamento, e a riportarlo rapidamente in aula, proponendo che in questa sede venga completata l'integrazione delle norme giuridiche ed economiche con quelle riguardanti l'assetto istituzionale della scuola.

Una sorte travagliata, un destino non benevolo sembra colpire da tempo il personale della scuola, che recentemente, attraverso le rappresentanze sindacali, ha imboccato la via della protesta fino ad annunciare il blocco degli esami e degli scrutini. Questa prospettiva basta a giustificare da sé sola l'urgenza di provvedere al fine di evitare che le condizioni già tanto difficili in cui la scuola vive sfocino apertamente nel disordine e nel marasma.

La mia parte politica, considerando tuttavia che l'urgenza è sempre limitata dall'in-

cidenza dei cosiddetti tempi tecnici, che la necessità di discutere l'intero provvedimento avrebbe potuto impedire di scongiurare una siffatta deprecabile evenienza e che, infine, l'urgenza di provvedere è precipuamente polarizzata sull'aspetto economico della normativa, ha ritenuto che l'approvazione di una proposta di legge *ad hoc* sulle retribuzioni e sulla sistemazione in ruolo del personale abilitato potesse costituire prova della volontà di rispondere in via breve alle richieste del personale, lasciando nel frattempo che le restanti parti del disegno di legge continuassero a seguire il loro necessariamente meno breve *iter* parlamentare.

Di qui l'iniziativa concretatasi nella presentazione della nostra proposta di legge n. 2161, che riteniamo valida, per queste considerazioni, ed intendiamo mantenere e sostenere nel caso in cui i tempi di discussione sull'articolato del disegno di legge dovessero protrarsi.

Ciò non significa disconoscimento dell'utilità, vorrei dire della necessità, della coesistenza, nello stesso provvedimento, di norme sullo stato giuridico ed economico e di norme riguardanti strutture ed organi di governo della scuola, restando noi pienamente convinti del fatto che la presenza di norme istituzionali nel disegno di legge sullo stato giuridico ed economico, lungi dall'arrecare pregiudizio o dal contraddire ai processi di riforma della scuola di ogni ordine e grado, sia conforme ed anzi anticipi le linee, le scelte e le finalità che caratterizzano tali processi.

Dato questo chiarimento circa la presenza all'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea della nostra proposta di legge, vorrei brevemente esporre il punto di vista del gruppo socialdemocratico sul disegno di legge governativo, così come pervenuto in aula. Esso rappresenta la risultante di un lungo ed operoso confronto tra Governo ed organizzazioni sindacali, confederali e autonome, e del dibattito in Commissione; una risultante che consente, in misura soddisfacente, di dichiarare disattesi e accantonati sia deteriori spinte corporativistiche sia inaccettabili tentativi di emarginazione di organizzazioni che pure esprimono bisogni e aspirazioni di tanta parte del personale della scuola.

Sotto questo profilo, ritengo doveroso dare atto al Governo ed al ministro della pubblica istruzione dell'impegno posto e dell'accortezza dimostrata nelle trattative, per aver dato un contributo determinante ad evitare l'aggravarsi di uno stato di cose obiettivamente pesante consentendo la ricerca di quelle so-

luzioni che hanno infine permesso di sbloccare la situazione. Riteniamo altresì doveroso dare atto alle organizzazioni sindacali del contributo, anch'esso determinante, apportato nel corso delle trattative.

Talune inadeguatezze, evidenziate e connotate nella conduzione delle trattative da parte dei sindacati, non sono certo imputabili a difetto di volontà di raggiungere l'accordo, avendo esse — a nostro giudizio — altra genesi, che in particolare sembra riconducibile alle funzioni espletate ed alle finalità perseguite, nella misura in cui indulgono a una retorica convenzionale e superata, o indicano propensioni e mete di preminenza e di potere, o esauriscono il loro campo di azione nella pressione sul potere esecutivo e legislativo ai fini della sola rivendicazione retributiva o dell'inserimento negli organi di governo della scuola. Così facendo, le organizzazioni sindacali affrontano solo marginalmente il problema del ruolo dell'educazione e della formazione umana e culturale nella società, rischiando di restringere la più ampia visione del problema della libertà dell'insegnamento e dell'apprendimento.

La libertà dei docenti è condizione necessaria per la libertà d'apprendimento dei discenti ed entrambe sono il presupposto indispensabile di una scuola veramente libera. Tutto ciò che è implicito nel concetto di scuola libera è ben lungi dall'essere attuato nella coscienza della collettività e nell'opera del nostro sistema educativo. Il diritto allo studio, sostenuto da ogni forma di provvidenze, è certamente manifestazione di libertà, ma esso resta pur sempre subordinato alla libertà di insegnamento, considerata come istituto sociale in cui l'educazione forma il carattere e l'intelligenza. Perciò la libertà è, insieme, un'esigenza sociale e un diritto dell'individuo. È in questi settori delicati ed esaltanti che si sostanzia e si completa veramente l'impegno spassionato e consapevole, concreto ed articolato del Governo, del Parlamento, delle organizzazioni sindacali, delle famiglie, degli studenti, di quanti direttamente o indirettamente operano nella scuola e per la scuola, ciascuno nella propria e autonoma sfera di attribuzioni e di responsabilità. È in questa direzione che noi siamo impegnati, con le nostre forze e per i compiti che riteniamo di avere; è in questa direzione che sollecitiamo l'impegno dei pubblici poteri e delle forze vive e democratiche del Parlamento e del paese.

Sostenendo ed auspicando queste cose, il gruppo socialdemocratico voterà a favore del

disegno di legge in esame, poiché esso soddisfa sufficientemente i nostri punti di vista in ordine alla soluzione di alcuni aspetti della complessa problematica posta dalle strutture e dai sistemi educativi.

La discussione sin qui svoltasi ha offerto ancora una volta l'occasione di un confronto fecondo tra maggioranza e opposizione, da cui è scaturito un provvedimento che, pur non portando a soluzione tutti i problemi, rappresenta, a nostro modo di vedere, una scelta concreta ed un avanzamento apprezzabile sulla via dell'ammodernamento della scuola. Sotto questo profilo, siamo convinti di poter indicare l'istituzione degli organi di governo della scuola e quelle parti della normativa che delineano una nuova figura del docente; ma siamo anche convinti che le norme legislative non possono, da sé sole, modificare la realtà, se non trovano adesione corretta e generosa da parte di coloro che sono chiamati a fornire impegno solidale e convinto per la loro attuazione, se tra docenti, genitori e quanti altri sono responsabili della gestione dell'educazione non si promuove la comprensione intelligente delle forze e dei fermenti sociali del nostro tempo e della funzione delle istituzioni educative nella società. È indispensabile che tutti questi protagonisti abbiano sicura conoscenza del mondo in cui vivono, ne considerino le forze in contrasto, comprendano quali tra esse provengono da un passato ormai superato o da un passato ancor valido e tale da proporle come germe o premessa di un avvenire migliore della scuola.

Per quanto riguarda l'aspetto economico, riteniamo si possa dar atto al Governo dello sforzo compiuto in ordine alle richieste e alle attese degli operatori della scuola, in una situazione economica obiettivamente incerta e difficile. Lo stanziamento, anche se insufficiente a risolvere interamente il problema economico del personale docente e non docente, appare adeguato a consentire a questi lavoratori della scuola il minimo di tranquillità cui hanno diritto.

La distribuzione di tale stanziamento nell'ambito della scala dei parametri risponde sostanzialmente al principio della perequazione da noi sostenuto, vale a dire di un incremento delle retribuzioni in misura proporzionalmente maggiore per i parametri più bassi rispetto a quelli più elevati.

Per il resto, e tenuto conto delle considerazioni sin qui esposte, riteniamo di poter condividere la relazione svolta in aula dal relatore per la maggioranza, onorevole Spitella.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, al termine di questa mia esposizione desidero dichiarare che il gruppo parlamentare socialdemocratico auspica la sollecita approvazione del disegno di legge in esame, ritenendolo nel suo complesso adeguato ad avviare positivamente il processo riformatore della scuola, nella misura in cui risponde alle esigenze e alle richieste di natura giuridica ed economica degli operatori della scuola e può costituire valida testimonianza di volontà politica tesa a restituire efficienza, ordine e serenità al settore più delicato e più importante nella vita di un paese civile, che nelle istituzioni democratiche e nella loro certezza fonda le più legittime speranze di un avvenire migliore. (*Applausi dei deputati del gruppo del PSDI*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore di minoranza, onorevole Bini.

BINI, Relatore di minoranza. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non c'è dubbio che la nostra sia stata una discussione breve, di poche ore; ma ciò non significa che sia mancata in tutti noi la consapevolezza dell'importanza del tema in discussione nonché dell'attenzione, che resta fissa sui nostri lavori, da parte del mondo della scuola, degli insegnanti e del personale non insegnante. Io credo che la concisione del nostro dibattito sia da giudicare come la manifestazione di un'altra consapevolezza, anch'essa fondamentale e importante: cioè la consapevolezza che, nei limiti del possibile, bisogna concludere il dibattito e giungere all'approvazione del disegno di legge, con le opportune modificazioni, in questo ramo del Parlamento prima della fine dell'anno scolastico e soprattutto prima del congresso nazionale della democrazia cristiana e prima della crisi del Governo, che nella precedente seduta era alle porte ed oggi è ancor più vicina.

Io quindi non verrò certamente meno a questo comportamento, che abbiamo seguito tutti nella discussione di questo disegno di legge; e riassumerò brevemente, in qualità di relatore di minoranza, le osservazioni della mia parte politica sull'andamento della discussione stessa.

Mi pare che la prima cosa da rilevare sia la scarsità di lodi — e quelle poche, del resto, più che altro d'ufficio — all'operato del Go-

verno. Mi pare che si sia notato un certo disagio, per esempio, nell'intervento dell'onorevole Pandolfo, quando egli ha avvertito la necessità di difendere — difficile compito, questo — il comportamento tenuto dal Governo durante la discussione al Senato sullo stato giuridico. Si è registrata invece una notevole convergenza nel valutare positivamente l'importanza che hanno avuto gli interventi delle tre confederazioni del lavoro e dei sindacati scolastici da esse dipendenti nella trattativa che ha portato a possibili sbocchi questa vertenza.

Mi pare che non soltanto dall'onorevole Chiarante, come era normale che fosse, e dall'onorevole Dino Moro, come era altrettanto normale, sia stato apprezzato questo contributo determinante, decisivo, secondo noi, dato dall'intervento dei sindacati confederali, ma che tale contributo sia stato apprezzato anche dall'onorevole Salvatori, sebbene quest'ultimo abbia poi cercato di affermare il valore delle precedenti iniziative (mi pare che così abbia detto) e attività che sono state proprie dei sindacati autonomi, più che delle attività e delle posizioni attuali di quei sindacati. Mi pare che si possa dire che l'osanna — come l'ha definito l'onorevole Giomo — al sindacalismo confederale non sia venuto soltanto dalla sinistra, ma sia venuto anche da un gruppo della maggioranza, e non da uno soltanto, del resto. Mentre mi sembra che non tanto, forse, ai dirigenti dei sindacati autonomi, ma soprattutto agli iscritti a quei sindacati, o a quegli insegnanti medi che sono ancora incerti per quanto riguarda la loro collocazione, sia utile riflettere sul tipo di simpatie che sono state espresse all'indirizzo di tali sindacati in quest'aula. Non mi riferisco naturalmente alle simpatie dei colleghi socialdemocratici o liberali, ma a quelle della destra, che sono state quelle più entusiasticamente espresse: un osanna, quasi, è venuto ai sindacati autonomi da parte della destra. E questo è un fatto — ripeto — su cui i professori dovranno riflettere, per vedere se non sia il caso di modificare le loro precedenti posizioni.

È stato tenuto presente, forse in modo meno esplicito rispetto alle precedenti discussioni (ma certamente questo è stato uno degli argomenti ai quali ci si è riferiti costantemente nel corso del dibattito), il tema del ruolo e della funzione della scuola nei suoi rapporti con la società civile organizzata, e quindi il riferimento inevitabile al nesso sempre più stretto tra lo stato giuridico (la normativa, cioè, relativa al rapporto di lavoro degli insegnanti), la riorganizzazione della

scuola e la riforma complessiva delle strutture scolastiche. A questo tema si sono riferiti, in particolare, l'onorevole Chiarante e l'onorevole Dino Moro, ma questa è la grande cornice alla quale, dal 1971 ad oggi, cerchiamo di fare riferimento quando discutiamo del modo nel quale devono essere organizzati la vita ed il lavoro del personale insegnante e non insegnante nella scuola, affinché possano cambiare il ruolo e la funzione della scuola in questa società, nel momento attuale.

Anche gli accenni alla politicizzazione, presenti nell'intervento dell'onorevole Giomo, sono stati — così mi è sembrato — meno allarmati di quanto lo fossero nel dibattito svoltosi nel 1971, quando pareva che la « sovietizzazione » della scuola fosse alle porte. Questa volta c'è solo un riferimento d'obbligo a questo pericolo della politicizzazione: un pericolo che non esiste nel senso in cui viene descritto da destra. Esiste in realtà una politicizzazione implicita, che si manifesta allorché si cerca di imporre l'obbligo di rispettare norme che la società, nella sua evoluzione culturale, ha superato, e che le istanze provenienti non soltanto dal mondo organizzato del lavoro superano costantemente, ponendo altri problemi alla scuola ed all'insegnamento, proponendo altri contenuti che meglio servono a collegare la scuola alla società. Questo è il punto che noi riteniamo fondamentale per quanto riguarda il riferimento della scuola alla società civile per quanto riguarda quindi una proposta di riforma che possa coinvolgere la maggior parte possibile delle forze sociali progressive, e che serva a dare respiro e slancio alla scuola, alla sua possibilità di riassumere un ruolo che ha perso, che non poteva non perdere in questa situazione di crisi, e che deve recuperare, se crediamo — come tutti crediamo — nella possibilità per la scuola di adempiere funzioni di sviluppo sociale e civile.

Mi pare sia giusto poi soffermarsi, anche se solo per un attimo, sulla questione dell'assenteismo, questione sulla quale si è intrattenuto l'onorevole Giomo. E questo non certamente per fare una difesa d'ufficio degli insegnanti e dei loro difetti — difetti che certamente essi hanno, come tutti gli altri lavoratori italiani — ma per dire che mi sembra davvero strano poter pensare che la minaccia dell'abbassamento delle note di qualifica possa costituire una remora per coloro che non amano il loro lavoro, che non hanno il senso della funzione che svolgono, che non vogliono compiere il loro dovere, e quindi fanno spendere inutilmente miliardi allo Stato (cosa indubbiamente con-

dannabile). Di solito queste misure repressive non hanno quasi mai colpito — a quello che si sa — insegnanti di questo tipo (se esistono, come probabilmente esistono): quelli cioè che preferiscono badare ai fatti loro invece di guadagnarsi lo stipendio, alto o basso che sia. In realtà tali misure colpiscono quegli insegnanti che a scuola vanno sempre, che credono fino in fondo nella loro missione e trovano la possibilità, nonostante la crisi delle strutture, di lavorare bene. E lavorano bene, ma spesso vengono compensati con l'abbassamento delle loro note di qualifica per il fatto di non aver saputo adeguare il loro comportamento alle richieste e agli orientamenti prevalenti nella burocrazia scolastica. Non mi sembra che questo strumento repressivo sia servito ad altro negli ultimi anni.

E, se ci sono difetti nel comportamento degli insegnanti, bisogna tener presente, anche in questa Camera, che tali difetti si correggono non con misure repressive, che servono solo contro gli insegnanti che lavorano bene e fanno politica nel giusto modo, in relazione alla realtà esterna alla scuola; ma si correggono con la trasformazione delle strutture, dei contenuti e dei metodi scolastici, nonché della funzione e del ruolo degli insegnanti.

È importante, infine, il fatto che in tutti gli interventi sia stato riconfermato il principio della formazione universitaria degli insegnanti di ogni ordine e grado, compresi i maestri elementari e quelli della scuola cosiddetta materna.

Credo, a questo proposito, che si possa, senza violare la correttezza dei rapporti tra i due rami del Parlamento, auspicare che questa presa di posizione unanime di tutti i deputati (a quanto risulta dagli interventi dei rappresentanti dei vari gruppi) valga anche come un invito per i senatori, tra i quali sappiamo che nel passato sono state espresse posizioni discordi a questo riguardo.

Credo inoltre che questo principio debba essere tenuto presente anche da noi, non solo nel momento in cui discutiamo questo provvedimento, ma anche quando prenderemo in esame altri progetti di legge di riforma delle strutture scolastiche (perché anche in quella sede sarà necessario cominciare a tradurre in pratica il principio della formazione universitaria degli insegnanti), come pure quando discuteremo della riforma della scuola secondaria superiore.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, mantenendo l'impegno di essere breve che ho assunto all'inizio di questo mio intervento, concludo confermando quanto mi era parso

giusto dire nella mia relazione orale, e cioè che possiamo concludere presto e bene l'esame di questo disegno di legge.

E lo concluderemo bene se riusciremo a compiere un ultimo sforzo, apportando le modificazioni che è necessario apportare, introducendo e togliendo ciò che va introdotto e tolto nel testo sottoposto al nostro esame. Dovremo, per far bene, tener presente quanto, anche negli ultimi giorni, gli insegnanti hanno manifestato, approvando a maggioranza e con entusiasmo nelle loro assemblee — con l'adesione anche di insegnanti che in precedenza erano incerti o aderivano ai sindacati autonomi — ordini del giorno in cui si riscontrano prese di posizione che vanno valutate nella loro giusta importanza: come, ad esempio, la presa di posizione assunta nel recente congresso del SINASCEL, che invita il Parlamento a modificare non in peggio ma, se mai, in meglio il testo di questo provvedimento.

Se terremo conto delle voci che si levano dagli interessati e delle esigenze che salgono dalla società a proposito della scuola, potremo concludere presto e bene l'esame del disegno di legge, evitando di venire meno a un impegno che ormai da anni cerchiamo di non disattendere. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore per la maggioranza, onorevole SpiteLLa.

SPITELLA, *Relatore per la maggioranza*. Anche io, signor Presidente, assumo l'impegno di essere estremamente sintetico in questa mia replica, anche perché il dibattito ha avuto il carattere di una riconferma delle posizioni politiche già note sui punti di maggiore rilevanza del provvedimento. Si sono tuttavia registrate su alcuni argomenti delle vicinanze di posizione tra i gruppi intervenuti nel dibattito che, a mio avviso, non vanno sopravvalutate ma che io interpreto come la conseguenza del desiderio di tutta la Camera di condurre rapidamente in porto questo provvedimento.

È in questo senso che io confermo il mio avviso che sia possibile concludere rapidamente l'esame del provvedimento stesso. Certo, se ciò non si rivelasse attuabile nel corso delle ore che seguiranno, non potrei non valutare come particolarmente degna di attenzione la proposta avanzata dall'onorevole Pandolfo, il quale ci ha invitato a considerare l'opportunità di non concludere questo dibattito senza aver approvato quella parte della normativa

che si riferisce ai miglioramenti economici del personale della scuola. Ma io credo che, grazie all'impegno e alla buona volontà di tutti, non sarà necessario — lo spero — ripiegare su una siffatta soluzione, dato che il provvedimento in esame può ben essere rapidamente approvato nel suo complesso.

Per quanto attiene ai temi relativi ai tre punti in cui si articola il provvedimento, vorrei riconfermare l'opinione che sul titolo primo, quello che più direttamente si riferisce allo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo e docente, il testo approvato dalla Commissione si raccomandi all'approvazione dell'Assemblea. Forse sarà possibile introdurre qualche perfezionamento, qualche indicazione più puntuale, in particolare per la materia relativa alle modalità di ingresso nei ruoli dell'insegnamento, collocando nella loro giusta posizione i due canali che ormai riteniamo pienamente validi almeno in questo momento: quello del concorso per esami e quello dell'ingresso nei ruoli, dopo conseguita l'abilitazione e beneficiando di una certa anzianità di servizio, mediante le cosiddette graduatorie ad esaurimento. A parte questo problema, ritengo che non dovrebbero sorgere altre questioni di notevole rilievo.

Per quanto attiene al concetto relativo alla libertà di insegnamento, di cui agli articoli 2 e 4 del provvedimento in esame, credo che la formulazione già approvata dalla Camera e sostanzialmente confermata dal Senato — che ha introdotto, all'articolo 4, un opportuno e preciso riferimento ai principi costituzionali — sia adeguata e che, in sostanza, anche le modificazioni proposte dal gruppo comunista, pur rispondendo a esigenze di ottica particolare, non incidano sulla sostanza di quello che noi vogliamo affermare in ordine alla esigenza di rispettare la coscienza del giovane (e nel riferimento alla coscienza morale e civile degli alunni non credo che possa rinvenirsi alcunché di contraddittorio) e di garantire il diritto del giovane all'autonomo sviluppo della sua personalità.

Circa la formazione a livello universitario da richiedere come requisito di base a tutti gli insegnanti, mi sembra che, come ha affermato il relatore di minoranza, onorevole Bini, l'Assemblea abbia già manifestato chiaramente la sua opinione (anche il preciso riferimento fatto poc'anzi dall'onorevole Giomo a questo requisito mi conferma in questa opinione); credo anzi che la formula usata al riguardo dalla Commissione (formazione universitaria completa) sia esattamente indicativa di una chiara volontà che noi qui riba-

diamo e in virtù della quale si è ritenuto necessario — fatti salvi i casi, a cui ci siamo più volte riferiti, di particolari competenze di natura tecnica, professionale e artistica — prevedere un corso universitario completo per la preparazione dei docenti.

Mi pare che su questo non sia necessario ulteriormente dilungarsi, per le ragioni che ho già indicato.

Circa la valutazione da attribuire ai docenti, vorrei permettermi di mantenere l'opinione da me espressa nella relazione orale. Noi ci troviamo, forse, a discutere e a preoccuparci di un argomento che in realtà, pur tenendo conto delle legittime perplessità manifestate in questa sede, ha però scarsa rilevanza. Dobbiamo infatti onestamente riconoscere che lo strumento delle note di qualifica, così come si è andato concretamente attuando in questi ultimi anni, non riesce più a rappresentare quell'incentivo e quello stimolo che sarebbero stati desiderabili.

Dobbiamo dunque prendere atto di una situazione di questo genere e quindi non drammatizzare il ripudio di uno strumento che è ormai riconosciuto o inoperante o, talvolta, fonte di ingiuste differenziazioni. Se infatti è vero, come è vero, che la redazione delle note di qualifica viene attuata, da parte di alcuni capi di istituto, con criteri di obiettività, riconoscendosi in quella sede anche livelli superiori di capacità e di attività, molto spesso tuttavia tali note vengono compilate attribuendo agli interessati, di norma, la massima valutazione, e talvolta anche qualche cosa di più, mentre valutazioni inferiori vengono in altri casi attribuite unicamente per ragioni molto spesso estranee all'obiettivo che si vuole perseguire.

Allora, se questa è la situazione, credo che sia meglio abbandonare questo tipo di strumento di valutazione. Il tempo ci darà forse l'opportunità di trovarne altri; del resto, il mantenimento dell'avanzamento per merito distinto e il riferimento ai corsi di aggiornamento lasciano già individuare, nel contesto dello stato giuridico, una prospettiva finalizzata nel senso di stimolare e premiare chi si impegna in modo preminente nell'esplicazione della sua attività.

Per il resto, credo che sia necessario tener ferma invece la parte che si riferisce alle sanzioni disciplinari, che sono indispensabili, purtroppo, in una situazione in cui operano esseri umani, e devono essere poste a salvaguardia dell'osservanza degli obblighi cui il personale della scuola è tenuto.

Ritengo di aver esaurito, con questi brevi cenni, l'esame della prima parte del provvedimento e vorrei riconfermare quanto ho già detto in ordine alla creazione degli organi di governo della scuola. La Camera ha già avuto modo di conoscere varie opinioni su questo tema, largamente orientate in favore della creazione di questi organi di governo. Credo quindi che le preoccupazioni e le critiche alquanto dure espresse dall'onorevole Grilli non trovino una effettiva rispondenza nella realtà.

Certo, questi organi di governo potranno costituire un buono strumento nella misura in cui coloro i quali saranno chiamati a farne parte (il personale docente, le famiglie e, ai livelli più alti, le componenti più vaste della società) riusciranno ad avvertirne l'importanza e daranno il proprio contributo nell'effettivo interesse della scuola.

Ritengo che sia opportuno mantenere la proposta di delegare al potere esecutivo la disciplina di tali organi, perché soltanto in questo modo potremo avere la garanzia di una loro rapida istituzione. Se infatti scegliessimo la strada di una normativa immediatamente precettiva — ho già chiarito che cosa intendo con questa espressione — credo che difficilmente potremmo esaurire il nostro lavoro nelle poche ore che abbiamo a disposizione. Ma, una volta unificati i criteri generali e una volta fatto riferimento, in maniera compiuta, ad alcuni punti particolarmente rilevanti del testo legislativo, credo che per il resto l'iniziativa del Governo, assistito dalla Commissione parlamentare prevista per l'attuazione della delega, potrà essere rispondente alle esigenze che sono state qui da più parti manifestate.

Circa la parte relativa al personale non insegnante, ritengo che in sede di esame degli articoli potranno essere introdotti alcuni perfezionamenti, anche in relazione alle modifiche intervenute nella parte concernente il personale, proprio al fine di mettere tutto il personale della scuola in una condizione che — naturalmente con i necessari caratteri di analogia — risponda unitariamente alle aspirazioni che noi tutti abbiamo.

L'onorevole Giomo si è riferito alla questione del pensionamento. Può darsi che sia necessario formulare questo punto in termini più precisi, ma esso voleva soltanto significare che coloro che vengono collocati a riposo nel periodo di tempo indicato beneficiano dei vantaggi che saranno conseguenti alla ristrutturazione delle carriere, che avrà decorrenza dal 1° gennaio 1976. Chi intende andare in pensione prima del maggio 1975 lo può fare in base

alla legge attuale; chi vorrà usufruire dei miglioramenti previsti al 1° gennaio 1976, dovrà rispettare quella data. La richiesta di poter godere già sin da oggi di questi benefici mi pare difficilmente accoglibile, per ragioni sostanziali e per ragioni formali.

Quanto alla parte relativa al trattamento economico, il dibattito ha confermato la sostanziale adesione di tutti i gruppi all'impostazione che è stata data dal Governo. Io non aggiungerò nulla, se non l'auspicio che qualche eventuale perfezionamento, che potrebbe essere adottato, operi nel senso di soddisfare le richieste e le aspirazioni di tutto il mondo della scuola, senza contrapposizioni, senza togliere a qualcuno qualche cosa per poterla dare ad altri: il che del resto sarebbe non accettabile e non condivisibile. Bisognerà forse introdurre alcune modifiche allo scopo di garantire che alcuni intendimenti — che erano stati tradotti in precise norme del testo del disegno di legge, norme che in parte sono state modificate — che conservano ancora una loro validità, non siano invece vanificati. Faccio un solo esempio: la norma che stabiliva che al personale della scuola che fruisse di esonero sindacale spettassero le indennità di cui alla legge n. 483 dello scorso anno è stata soppressa, essendo stata soppressa la norma relativa all'assegno perequativo. Bisognerà dunque reintrodurre questa norma, almeno per quanto riguarda il servizio precedentemente prestato, perché altrimenti questi dipendenti verrebbero a perdere tutti gli assegni fino al 1° settembre 1973. Si tratta comunque di perfezionamenti e di integrazioni che non mutano la sostanza del provvedimento.

Restano da risolvere i problemi che riguardano l'inserimento nel testo del disegno di legge di materie particolarmente rilevanti contenute nell'accordo stipulato fra il Governo e le organizzazioni sindacali; materie concernenti la contrattazione triennale, il collocamento a riposo e l'immissione nei ruoli. In sede di esame degli articoli dovremo appunto affrontare tali questioni e pronunciarcene sull'ammissibilità del loro inserimento nel provvedimento che stiamo esaminando. Esprimo l'augurio che i dubbi sull'ammissibilità di queste materie possano essere superati e che anche questa parte degli accordi venga inserita nel testo del disegno di legge. Se ciò non fosse possibile, sia pure soltanto per alcuni di questi argomenti, riconfermo il nostro impegno di portare avanti, con estrema rapidità, un provvedimento *ad hoc*, per andare incontro anche a queste legittime aspettative.

Chiedo scusa della sommarietà di questa mia replica e, mentre ringrazio i colleghi intervenuti nel dibattito, mi affretto a concludere, ritenendo che non sia opportuno sottrarre ancora tempo all'Assemblea, impegnata in una sollecita conclusione dell'esame di questo disegno di legge. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

SCALFARO, Ministro della pubblica istruzione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'iter piuttosto faticoso e tempestoso del presente provvedimento pare che abbia trovato una dirittura di arrivo. Sono grato a tutti coloro che hanno dato e daranno ancora un contributo affinché si possa giungere ad una soluzione e ringrazio i colleghi di ogni gruppo intervenuti nel dibattito, chiedendo scusa per il fatto che una serie di impegni contemporanei, come sovente accade al dicastero della pubblica istruzione, mi abbia impedito di essere presente all'inizio della seduta, come sarebbe stato mio desiderio e mio dovere.

Ringrazio coloro che sono intervenuti riuscendo, con particolare generosità, a trovare elementi positivi in un dicastero e in un ministro nei quali sembra che non se ne ravvisi alcuno; e ringrazio anche quelli che hanno avuto l'amabilità di indicare sempre e soltanto elementi negativi, con la speranza che in questa visione pessimistica si faccia luce un giorno un bagliore di speranza.

Sono grato al relatore per la maggioranza, che non per la prima volta si sobbarca a questa non lieve fatica, per l'impegno col quale ha svolto il suo compito; ma una parola di riconoscimento devo esprimere anche all'indirizzo del relatore di minoranza, che ringrazio in modo particolare per la serenità ed il garbo che egli usa sempre nel trattare i temi che gli sono affidati.

Come già è stato ricordato dal relatore per la maggioranza, il provvedimento in esame si compone di tre parti. Il Governo e il ministro della pubblica istruzione hanno sempre sostenuto che queste parti debbono mantenersi inscindibili. Mi rendo conto della delicatezza del momento e quindi accolgo anche l'osservazione del relatore per la maggioranza, secondo il quale, qualora non si trovasse un punto di intesa, forse non vi sarebbero altre strade. In un momento politico così delicato non posso non ricordare alla Camera che, quando ho assunto l'incarico di ministro della pubblica istruzione, mi è stato fatto rilevare da varie parti che il nuovo stato giuridico del

personale insegnante era atteso dal 1924, dunque da quasi un cinquantennio. Per colmare questo vuoto esistente da tanto tempo si è cercato di elaborare al più presto il provvedimento, tenendo anche conto dell'esperienza del passato e in particolare del fatto che nella precedente legislatura un analogo disegno di legge non era riuscito ad arrivare in porto. Ci siamo così assunti le nostre responsabilità e ci siamo presentati dinanzi al Parlamento, affrontando la relativa discussione.

È dunque la seconda volta, in questi mesi, che la Camera si trova a dover discutere di questa materia. Se noi — dico questo a me stesso, come stimolo per raggiungere un punto d'intesa, e a tutti i colleghi della maggioranza e della minoranza desiderosi di pervenire a una soluzione — dovessimo essere costretti, dalla situazione politica o dal tempo, a stralciare una parte del provvedimento, sarebbe opportuno, con il necessario realismo, considerare che la parte di esso eventualmente accantonata potrà essere ripresa in considerazione non si sa quando né come: a dimostrare questo, è sufficiente l'esperienza dei parlamentari più anziani. Questo fatto non potrà, un domani, trasformarsi in capo di imputazione per alcuno; non potrà mai dirsi che ciò che si voleva varare era soltanto la parte della normativa concernente la componente economica, da sistemare in qualche modo, lasciando cadere tutto il resto.

Onestamente, dobbiamo riconoscere che tutti — in questa sede e fuori, sindacati ed altre parti interessate — hanno sempre richiesto, pur con diverse accentuazioni, non soltanto il riassetto del trattamento economico, ma anche delle norme che riguardino i diritti ed i doveri di chi vive nella scuola, nonché le possibilità di vita e di sviluppo della scuola stessa e, quindi, la grande pagina nuova che riguarda gli organi collegiali per il governo della scuola.

Ancora oggi, non solo con speranza ma con assoluta intensità di impegno per quanto mi riguarda, mi metto a totale disposizione degli onorevoli colleghi, e dei relatori in particolare, affinché possano essere superate talune difficoltà. La mia esperienza di governo è solo di 11 mesi, ma anche se la sua durata è così modesta, essa mi permette di rilevare che il primo discorso che si aprì in questa sede sul problema che oggi ci occupa vedeva le varie parti politiche su posizioni molto più distanti di quanto non siano ora. Ricordo che io stesso, in un mio intervento, dovetti su più punti sfumare le posizioni, perché anche di fronte a noi della maggioranza si delineavano inter-

rogativi rilevanti. Ciò è spiegabile in base alla delicatezza e difficoltà del tema; i punti di vista sono legittimi, ma molteplici; oggi sono stati realizzati diversi passi avanti, ma, evidentemente, su un tema come questo, delicato ed importante, nessuno può vantarsi di avere vinto questa o quella battaglia. Il ministro che ha l'onore di parlarvi, per certo, non ha mai fatto di alcuno dei problemi considerati una questione di principio, e non ne farà mai: sua unica preoccupazione è quella di veder realizzata la tutela dei legittimi interessi della scuola, al di là del prestigio personale dei vari ministri; per altro, se tale prestigio non vi fosse, nessuno potrebbe crearlo.

La volontà politica di risolvere il problema in esame è stata ad ogni modo manifestata. Con la stessa delicatezza con cui mi sono espresso all'altro ramo del Parlamento, faccio presente che nessuno dimentica l'esigenza di autonomia di ciascuna delle due Camere, così come nessuno dimentica la necessità di una convergente volontà di esse Camere su un identico testo legislativo. Al di là di tutta una serie di preoccupazioni pur autorevolmente manifestate da sindacati, da associazioni e da personalità del mondo della scuola, esiste infatti una precisa procedura per l'esame e l'approvazione dei provvedimenti legislativi sancita dalla Carta costituzionale. La volontà e il pensiero dell'altro ramo del Parlamento non possono pertanto certamente condizionare la libertà di scelta di questa Camera, la quale, per altro, nell'assumere le proprie decisioni, non può disinteressarsene, se ha effettivo interesse a veder convergere la volontà degli organi legislativi sul medesimo testo di legge. Il ministro, che presenzia i dibattiti nei due rami del Parlamento, come del resto ciascuno di noi che li abbia seguiti, è in condizione di fare queste affermazioni e questo richiamo.

Vi è stato un accordo sindacale. Non entrerei in un tema delicato come quello dei meriti, degli elogi e delle decorazioni. Osservo però che il termine di « accordo » presuppone due parti in causa: se infatti i sindacati avessero stipulato un accordo solo con se stessi, ciò costituirebbe un nuovo concetto di accordo, meritevole di una sospensione dell'esame del provvedimento ai fini di uno studio approfondito.

Riuscire a configurare il torto totale del Governo, la sua completa inesistenza, il suo appesantimento in ogni campo, la sua inefficienza più insondabile, a fronte della perfetta efficienza funzionale e capace di raggiungere i risultati voluti, propria dei sindacati, è un

concetto indubbiamente splendido; però accordo significa che due parti hanno raggiunto un'intesa: da una parte i sindacati e dall'altra il Governo, rappresentato in particolare da chi ha l'onore di parlarvi.

Non cerco decorazioni. Constato che si è trovato un accordo. È un fatto politico importante? Personalmente, ritengo di sì. È un fatto politico di grande rilievo, anche se non tocca l'assoluta libertà e indipendenza di giudizio del Parlamento. Il Governo aveva infatti il dovere di presentarsi in questa sede affermando di avere ritenuto opportuno di prendere contatto con le forze sindacali.

A questo punto il tema, per altro, diventa ancora più delicato, perché il Governo, che nella sua responsabilità collegiale intrattiene contatti in modo preferenziale — come si dice oggi — con i sindacati confederali, in questo settore non può non constatare che esistono altre forze sindacali. E non lo può fare proprio perché deve tener conto di tutte le voci, di tutte le responsabilità, di tutte le componenti variamente presenti ed espresse nel mondo della scuola. Ciascuno, sul piano del gusto politico, delle scelte politiche, può assumere gli schieramenti più consoni al proprio modo di pensare; ma il Governo non può dimenticare che esiste una norma costituzionale che garantisce la libertà di associazione sindacale; e non può quindi muoversi in modo da soffocare o da favorire questa o quella associazione. Sul Governo incombe dunque questa enorme responsabilità costituzionale, che va al di là di quelle che possono essere le sue scelte politiche, i suoi desideri politici, che per altro il ministro non può non esprimere e può riassumere sostanzialmente nell'auspicio che il mondo della scuola riesca a trovare una sempre maggior sintesi espressiva.

Ho detto altra volta che, sulla base di una indagine accurata — per altro non è ancora terminata — si sono contati, fino a questo momento, ben 58 organismi, tra sindacati ed associazioni, dotati di una propria sede, di un proprio numero telefonico, e con a capo un responsabile. Ora, non v'è dubbio che circa 700 mila ed oltre operatori della scuola, tra docenti e non docenti, per un mondo di dieci milioni di studenti, ai vari livelli, possano giustificare una così vasta rappresentanza. Ma chiunque creda nella forza del sindacato, come ad una realtà indispensabile in uno Stato democratico, per una dialettica viva con il Governo, non può non auspicare che le voci libere — perché si crede che lo siano — le voci dei sindacati autonomi, dei sindacati confederali, possano giungere a trovare un loro

punto di sintesi, perché questo renderà più facile e più utile il dialogo con essi. Ché se qualche volta (mi è capitato già di affermarlo in altra occasione) qualcuno ha pensato che potrebbe essere più facile e più comodo per un Governo essere alle prese con una molteplicità di sindacati, potendo meglio destreggiarsi fra il parere dell'uno e il parere dell'altro, questo potrebbe essere vero solo a patto che la politica si nutrisse dell'insipienza della furbizia; ma una politica siffatta non durebbe neppure lo spazio di un mattino, dal momento che gli atti di furbizia si ritorcono sempre contro chi li fa, e, se questi ha tentato in tal modo di mostrarsi intelligente, certo sarà riuscito solo a dimostrare sostanzialmente di essere mentalmente sottosviluppato.

Quindi il problema è oggettivo, di politica generale, e non toglie nulla ai sindacati confederali e a quelli autonomi: ma non può un uomo politico responsabile, dopo tanti anni che ha l'onore di vivere e di parlare in quest'aula, non affermare che la necessità politica della scuola italiana sta nello sforzo di trovare una espressione sintetica alle molte voci che si levano in questo settore (e che possono rimanere molteplici, se lo desiderano), a difesa dei diritti e degli interessi del popolo italiano.

Su questa base l'accordo sindacale rappresenta una grande conquista, un grande passo avanti, perché consente al Governo di affermare che, pur rimanendo voci distinte e posizioni diverse (ed ecco il lavoro, non facile, che oggi dobbiamo compiere), si sono già attuati una serie di punti di convergenza. Questi sono già stati indicati, primo fra tutti quello relativo alla libertà d'insegnamento. A questo proposito, mi rendo conto delle preoccupazioni che sono state manifestate più volte, da parte di chi si è trovato di fronte alla formulazione dell'articolo 4 del provvedimento, che a me pare felice (ma non tutti possono condividere questa opinione), la quale impone la coesistenza del concetto di libertà d'insegnamento, secondo quanto sancito dalla Costituzione, con la coscienza morale e civile dei giovani, con la personalità dei giovani: una formulazione tale da non dar mai la sensazione — perché ciò sarebbe inammissibile — che il richiamarsi alla coscienza morale e civile o alla coscienza genericamente intesa, il richiamarsi alla formazione della personalità, rappresenti per ciò stesso un limite aggiuntivo, non previsto dalla Costituzione, della libertà costituzionale d'insegnamento.

Questo è importante: che l'articolo, come mi pare sia nelle intenzioni di chi lo ha for-

mulato, sottolinei chiaramente una coesistenza di principi essenziali; che in tale articolo si sia ritenuto opportuno sottolinearne taluni, mentre sul piano costituzionale non avrebbe alcun significato, se non uno negativo, una citazione che, per positiva che fosse, dovesse in qualche modo rappresentare un limite non previsto dalla Costituzione. Quando la citazione è invece positiva, come nel caso della coscienza e della personalità degli alunni, essa vuole soltanto indicare la libertà di insegnamento secondo la Costituzione e affermare che essa coesiste con i diritti e i doveri dei docenti, degli alunni, delle famiglie.

Veniamo al tema della democrazia nella scuola. Il Governo sottolinea una impostazione che, in questo caso, ha incontrato l'adesione dei sindacati: quella della presenza nella scuola, a livello di istituto, degli operatori scolastici (quindi: docenti, famiglie e studenti), e delle forze sociali, con particolare riguardo per il mondo del lavoro, a livello di distretto. Pagina, questa, non facile: ricordo il dibattito avvenuto in quest'aula quando, sul tema del distretto, non sorsero voci contrastanti adeguatamente motivate. Vi fu però una sorta di scrupolo di responsabilità in tutti, quando si osservò che forse non si era ancora riusciti ad individuare esattamente il distretto. Il Senato ha compiuto taluni passi in questa direzione; il Governo, dal canto suo, ha ritenuto di dare ogni appoggio in questo senso, perché già in questa sede si era dichiarato favorevole alla nascita di questo nuovo istituto. Credo che non si possa affermare che nell'individuazione del distretto si sia raggiunta la perfezione: se tuttavia vi è un settore nel quale ritengo sarà facile trovare un'intesa sulla delega, individuando contenuti e responsabilità, ma lasciando spazio affinché il problema possa essere studiato e approfondito maggiormente, ebbene, il settore è proprio questo. Deve però rimanere chiaro un concetto, che forse può sembrare negativo: e cioè che il Governo non intende, nel modo più assoluto, aiutare a far venire al mondo un organismo burocratico. Sono state espresse in proposito definizioni varie: organo politico, organo burocratico. Ma ognuna di queste definizioni è troppo vasta. Io vorrei esprimerne una, alla stregua di mera volontà politica, che è, sì, negativa, ma, credo, sufficientemente chiara: « no » ad un organismo burocratico, « sì » ad un organismo che abbia la possibilità di partecipare in modo vivo ed attivo all'osmosi tra scuola e società in questo periodo così delicato.

È stato trattato anche il tema dell'orario obbligatorio di servizio, comprendente sia le

ore di insegnamento, sia quelle riguardanti le attività non di insegnamento. È stato trattato altresì il tema della preparazione universitaria del personale docente della scuola, che costituisce uno dei punti che ci hanno più affaticati. Il Governo ritiene che, per ogni ordine e grado di scuola, la preparazione debba essere a livello di scuola dell'obbligo, di scuola secondaria e di corso universitario, che cioè debba corrispondere a tre periodi completi di preparazione. Rifuggiamo dalla espressione « livello », che forse non è neanche la migliore, ed è stata più volte contaminata, facendo sorgere mille sospetti. Potremmo trovare anche un'altra definizione, purché fosse chiaro il concetto. Vorrei però che nessuno ritenesse che le parole nascondano un altro significato.

Si è parlato a lungo del tema delle note di qualifica: debbo dire che trattasi di un argomento sul quale la discussione non è facile. Se da una parte, infatti, ci si sente — anche per motivi di tradizione — quasi defraudati (ci si chiede, infatti, perché una persona comunque responsabile di un settore dell'apparato dello Stato non possa essere valutata in alcun modo), è altrettanto vero che doveva essere compiuto un atto di onestà. Le note di qualifica così come attualmente congegnate non hanno infatti alcun significato. Chi ha l'onore di parlarvi deve confessare che nell'ultima seduta del consiglio di amministrazione, basandosi sull'interpretazione della legge attualmente in vigore che tutti insieme siamo stati capaci di dare, non si è potuto non approvare alla quasi unanimità una qualifica decisamente negativa (« mediocre ») per un funzionario, mentre subito dopo — ripeto, attenendoci all'interpretazione di una certa norma — siamo stati costretti a promuovere l'interessato ad un grado considerevolmente superiore.

A questo punto, quindi, la normativa è da rivedere in qualche modo. Abbiamo, attualmente, una sorta di « amnistia da ottimo », tanto è vero che esiste ora una corsa velocissima alla ricerca dell'« eccezionale »; per cui, non appena la qualifica di « eccezionale » sarà codificata, colui che è stato dichiarato « ottimo » rappresenterà uno scarto pesante della burocrazia italiana. Già oggi possiamo fare la desolante constatazione che, quando taluno riporta la qualifica di « buono », è distrutto, per sé e per i suoi discendenti. Questa è dunque la situazione che occorre riconsiderare con estrema oggettività. In tale riconsiderazione oggettiva, non si può negare che una più attenta applicazione delle norme di-

sciplinari può rappresentare il momento limite discriminante. Il ministro non avrà difficoltà in questo senso; egli deve però rendersi interprete di fronte al Parlamento di una preoccupazione, quella stessa che nutriamo allorché fissiamo nelle norme penali sanzioni pesantissime. Data la tipica emotività italiana, una sanzione pesantissima inserita nel codice è sempre motivo di soddisfazione. Quando però la si deve applicare, ci si lamenta del fatto che essa sia così pesante, e si finisce col non applicarla. Qual è pertanto, in dettaglio, la mia preoccupazione? Non vi è dubbio che oggi tra un comportamento meno che positivo e gli estremi per l'instaurazione del procedimento disciplinare esiste un certo spazio. Ma nel momento in cui vi fosse solo la procedura disciplinare, il responsabile dell'inizio di tale procedura si troverebbe ad un bivio: o applicarla costantemente, in modo esasperato, eccessivo; o non iniziarla affatto, neppure quando ciò fosse necessario. Cioè questo maggior peso che senza dubbio avrebbe sulla vita burocratica di un funzionario, di un docente, di un non docente la procedura disciplinare, potrebbe portare ad un bivio tale da far impiegare in alcuni casi misure troppo pesanti, ma in molti altri, proprio per timore dell'eccessiva pesantezza, troppo ampie amnistie.

Tolte queste preoccupazioni, che si può cercare di superare, non posso negare che le ragioni da me prima addotte, specie per quanto riguarda i docenti, portano facilmente ad un superamento della situazione determinata dall'attuale regime delle note di qualifica. Negli incontri con i sindacati è stato detto chiaramente qual è la posizione del Governo, favorevole a che i temi in questione vengano inseriti nel provvedimento generale concernente gli statali, in modo che anche il settore della scuola vi sia menzionato e trovi nel provvedimento stesso la sua regolamentazione.

Per quanto concerne il trattamento economico, sono stati da parte di tutti i colleghi sottolineati i vari aspetti del problema. Se si può ritenere che esso lasci lacune o determini attese, non si può però negare che i passi che si sono compiuti in questi mesi sono oggettivi e seri. Non mi soffermo a ricordare quale sia la situazione, perché è nota a tutti. Rilevo soltanto che esiste una precisa norma del provvedimento che tende ad impedire che coloro che vantano taluni diritti nella qualità di ex combattenti li possano perdere. Ricordo, ancora, la posizione di coloro che sono distaccati per ragioni sindacali, ed hanno — mi sembra — il sacrosanto diritto, se lo Stato riconosce tale distacco, ad un trattamento eco-

nomico completo. Ricordo anche che se il personale non docente, per taluni aspetti, può essere assimilato al personale amministrativo in genere dello Stato, per altri non vi è dubbio che trattasi di personale facente parte integrante della famiglia della scuola, e che come tale ha quindi diritto di usufruire delle posizioni che sono tipiche dell'ambiente della scuola. Si tratta di personale di cui ciascuno dei colleghi docenti — e non ve ne sono pochi, tra quelli che hanno la benevolenza di ascoltarli — ben conosce il tipo di mansioni svolte e quale peso e responsabilità veramente eccezionali si assuma, anche sotto il profilo dell'orario di lavoro. Direi addirittura che si tratta di personale che si trova normalmente in condizioni eccezionali, dato il tipo di lavoro che esplica.

Per quanto riguarda il personale non di ruolo, il Governo, e per esso chi sta parlando, sin dal momento in cui ha constatato la situazione veramente precaria di circa, se non erro, 160 mila docenti non di ruolo della scuola, ha sempre cercato di trovare una soluzione che potesse portare ad una sua sistemazione. L'intesa sindacale si è realizzata su un punto, che è un punto politico; il nostro problema è di trovare il modo per realizzarlo con la maggiore celerità possibile. Il Governo è al riguardo totalmente disponibile. Poiché anzi si potrebbe ritenere che una o più norme riguardanti questo tema potrebbero non trovare facile o possibile collocazione nel testo di questo provvedimento, dichiaro che il Governo è disposto ad utilizzare a tal fine le proposte di legge presentate da vari gruppi parlamentari, attualmente pendenti dinanzi al Parlamento, convinto come è che, se dovesse ricorrere ad un provvedimento di iniziativa governativa, le procedure per esso previste non consentirebbero di risolvere sollecitamente il problema. Quindi desiderio del Governo è che questa volontà si attui: non conta il mito della procedura, purché sia una di quelle previste e tale da consentire di raggiungere questo risultato.

Per quanto riguarda il limite dei 65 anni di età — che è indispensabile stabilire — abbiamo inserito alcune norme transitorie per coloro che tale limite stanno raggiungendo o raggiungeranno fra un anno; ciò al fine di evitare che costoro si vedano cadere sul capo di colpo una mannaia imprevista e imprevedibile. Si vuole così andare incontro, in breve, a quel personale che si trova in una posizione a proposito della quale io ritengo che, e sul piano giuridico e sul piano uma-

no, sia indispensabile una graduale armonizzazione che credo sia condivisa da tutti.

Ecco, onorevoli colleghi, le considerazioni che intendevo ed ho cercato di sottoporre al Parlamento. A conclusione del mio intervento, vorrei dire una cosa che può sembrare un ricordo preistorico. Non entro assolutamente nel merito dei vari commenti che si sono fatti: un ministro che da 11 mesi ha queste responsabilità di governo ha fatto quello che poteva. Non credo che gli interessino lodi o critiche, se non per quella parte che può aiutare a migliorare o a rivedere determinate posizioni. Interessano i fatti. Se durante la mia gestione si è potuto inaugurare un rapporto col mondo sindacale particolarmente ampio e pieno di respiro, con la possibilità di una revisione triennale, posso dire soltanto di essere stato fortunato. Mi capitò altra analoga fortuna quando ero ministro dei trasporti, allorché mi trovai di fronte per la prima volta ad una presa di posizione del sindacato dei ferrovieri; che è rimasta il primo, e per ora l'unico esempio (era il 1967), di impostazione con la quale il sindacato dava un'autodisciplina anche allo sciopero. Io, ripeto, ho avuto l'onore di essere ministro in quell'epoca e di aiutare quel provvedimento a venire alla luce. Che poi tutto questo non serva affatto a qualificare, in un modo o nell'altro, le persone politiche, ciò non ha alcuna importanza; quello che conta è, pur con le deboli forze di cui si dispone e con l'aiuto della Provvidenza, di aver condotto le nostre azioni guidati soltanto dall'amore che nutriamo per la scuola italiana. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Suspendo la seduta fino alle 16.

La seduta, sospesa alle 12,10, è ripresa alle 16.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

BECCIU ed altri: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento degli ufficiali giudiziari » (2202);

Gasco ed altri: « Disciplina del trattamento economico dei farmacisti dipendenti dagli enti che gestiscono forme obbligatorie di assicurazione sociale » (2203);

GRASSI BERTAZZI ed altri: « Norme concernenti il riconoscimento di alcuni benefici ai privi di vista ex combattenti ed assimilati nel conflitto 1940-1945 » (2204).

Saranno stampate e distribuite.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del testo della Commissione (e relativi emendamenti) riferibili alle modificazioni apportate dal Senato.

La Camera aveva approvato il seguente testo dell'articolo 1 del disegno di legge:

« Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi appresso indicati uno o più decreti recanti la stessa data con valore di legge ordinaria:

a) per la disciplina unitaria del nuovo stato giuridico del personale docente, direttivo e ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, gli insegnanti di arte applicata, gli assistenti delle accademie di belle arti e dei licei artistici, gli accompagnatori al pianoforte nei conservatori e i pianisti accompagnatori al pianoforte dell'accademia nazionale di danza; nonché del personale direttivo e delle maestre istitutrici dei convitti nazionali e degli educandi femminili dello Stato, con eventuali adattamenti resi necessari dalle peculiari finalità dei predetti istituti;

b) per la conseguente revisione della posizione del predetto personale in ordine alla ristrutturazione delle carriere, alla giusta valutazione economica della funzione docente o direttiva nonché al riordinamento dei ruoli organici con forme opportune di decentramento a livello regionale o provinciale;

c) per la disciplina del nuovo stato giuridico e la revisione del trattamento economico del personale non insegnante delle scuole di cui alla precedente lettera a) e dei convitti nazionali e degli educandi femminili dello Stato nonché dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale;

d) per la istituzione e il riordinamento degli organi collegiali di governo degli istituti e scuole materne e di istruzione elementare, secondaria ed artistica ».

Il Senato lo ha così modificato:

« Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro nove mesi dall'entrata in vi-

gore della presente legge e con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi appresso indicati, uno o più decreti con valore di legge ordinaria:

a) per la disciplina unitaria del nuovo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica e di ogni altra istituzione scolastica o tipo di scuola, con eventuali adattamenti resi necessari da peculiari finalità, e del personale di ogni altra categoria che svolga funzioni direttive o docenti nelle scuole od istituti d'istruzione statali di ogni ordine e grado, esclusa l'università;

b) per la conseguente revisione della posizione del predetto personale in ordine alla ristrutturazione delle carriere, alla giusta valutazione economica delle funzioni docente e direttiva nonché al riordinamento e alla istituzione dei ruoli organici, compreso quello dei direttori delle accademie di belle arti e dei licei artistici, con forme opportune di decentramento a livello regionale o provinciale;

c) per la disciplina del nuovo stato giuridico e la revisione del trattamento economico del personale non insegnante delle scuole di cui alla precedente lettera a) e dei convitti nazionali e degli educandi femminili dello Stato nonché dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale ».

Il testo della Commissione, infine, ha operato il ripristino dell'alinea d), del primo testo approvato dalla Camera.

È iscritto a parlare sull'articolo 1 l'onorevole Raicich. Ne ha facoltà.

RAICICH. Questo articolo contiene alcuni punti che per noi non sono accettabili. Esso ribadisce, fra l'altro, quella divisione in ruoli separati del personale docente e del personale direttivo, contro la quale nel corso del lungo iter di questo provvedimento abbiamo già condotto una battaglia — non soli del resto — che ci riserviamo di portare ancora avanti nelle sedi opportune. Ma il punto più delicato di questo articolo risiede nell'eccessiva ampiezza della delega al Governo; delega che, pur potendo essere in un certo senso comprensibile per una materia come quella relativa allo stato giuridico, deve essere chiaramente circoscritta, anche perché recenti esempi, non ultimi quelli di cui si è discusso recentemente nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento, dimostrano come sia facile per il Governo cadere nell'eccesso di delega.

Il *punctum dolens* risiede nel fatto che la delega abbraccia anche l'istituzione e il rior-

dinamento degli organi collegiali di governo degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado preuniversitari di cui all'alinea *d*), alinea già soppressa dal Senato per tutta una serie di motivazioni che noi già adducemmo in quest'aula quando la Camera esaminò in prima lettura questo disegno di legge.

La ragione di questa soppressione è molto chiara, almeno nei termini in cui fu da noi proposta, invano, alla Camera e disposta poi dall'altro ramo del Parlamento. L'istituzione degli organi di governo della scuola è, infatti, questione di tale delicatezza e urgenza da non poter esserne rimessa al Governo mediante delega. Soprattutto, tale istituzione non può attendere tempi lunghi.

A conforto di questa tesi, vorrei ricordare che, subito dopo il voto espresso dal Senato, il ministro della pubblica istruzione, rilasciando un'intervista al settimanale *La fiera letteraria*, ebbe a dire che avrebbe ripresentato alla Camera gli articoli riguardanti la ristrutturazione degli organi collegiali. Anzi, aggiunse — cito testualmente —: « presenterò alla Camera articoli precettivi e non più una delega, perché l'interesse e la volontà del ministro non possono essere che quelli di dare alla scuola con il prossimo ottobre i nuovi organi collegiali. Se poi il Parlamento vorrà farne stralcio, è sovrano; ma non sta a me assumermi queste responsabilità ».

Io posso senz'altro sottoscrivere (anche perché queste cose le avevo già scritte in precedenza) le parole del ministro. Posso anche condividere un apprezzamento che il ministro fece poco dopo nel corso della stessa intervista, a proposito dei mutamenti di opinione. Mi sembra però che in questo caso il mutare di opinione per tre volte nel corso di tre mesi, sostenendo prima la delega, poi la necessità di norme di carattere precettivo, e, infine, nuovamente, la delega, non sia più esempio di serietà e di riflessione, ma un esempio, direi, di poca chiarezza di idee.

Né può valere l'obiezione che ci è stata mossa in Commissione sul punto dell'opportunità di inserire nel provvedimento in esame norme immediatamente precettive per quanto concerne gli organi di governo; obiezione che consiste nel porre in rilievo la difficoltà cui si andrebbe incontro nel determinare la struttura di tali organi di governo.

Se infatti si esaminano gli emendamenti presentati dal gruppo comunista alla Camera in occasione dell'esame, in prima lettura, di questo disegno di legge, o anche quelli presentati — sia da noi, sia dai gruppi della maggioranza — in Commissione, si vede chia-

ramente che le norme che essi tendono a introdurre relativamente ai nuovi organi di governo della scuola sono già chiaramente precettive. Alla competenza del ministro resterebbe affidata solo una particolare questione, sulla quale riteniamo che invece la Camera potrebbe rapidamente decidere, poiché se venisse affidata alla discrezionalità del ministro, potrebbero derivarne dei pericoli: alludo alla determinazione del numero e del rapporto quantitativo tra le varie componenti dei singoli organi collegiali di governo.

Queste, signor Presidente, onorevoli colleghi, sono le ragioni per le quali noi insistiamo nella nostra richiesta di sopprimere l'alinea *d*), ripristinata nel testo della Commissione, che rappresenta il punto fondamentale dell'articolo 1. Dopo l'ampia discussione che si è svolta nelle sedi politiche e scientifiche anche a proposito del distretto (discussioni che hanno dimostrato come non si tratti poi di materia così complicata), noi riteniamo che sia possibile istituire gli organi di governo con norme immediatamente precettive, in modo che la scuola italiana (che da troppi anni va avanti con organi di governo che sono, per la loro composizione e per il loro modo di funzionare, distaccati dalla società e spesso rivelatori di una crisi assai profonda) abbia all'inizio del prossimo anno scolastico gli strumenti necessari per una ben organizzata gestione degli studi e della vita scolastica quale noi comunisti abbiamo sempre auspicato; una gestione che riteniamo assolutamente necessario instaurare con estrema rapidità e chiarezza con questo disegno di legge.

Ritengo così di avere anche illustrato il mio emendamento 1. 2.

PRESIDENTE. Sta bene. Trattasi del seguente emendamento:

Sopprimere la lettera d) ripristinata dal testo della Commissione.

1. 2. **Raich, Giannantoni, Benedetti Tullio, Berlinguer Giovanni, Bini, Chiarante, Finelli, Natta, Pellegatta Maria Agostina, Picciotto, Tedeschi, Vitali.**

È iscritto a parlare sull'articolo 1 l'onorevole Giordano. Ne ha facoltà.

GIORDANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, è la terza volta, nel giro di due anni, che questo provvedimento, più o meno nella stessa impostazione, viene al nostro esame. Questo intervallo di tempo ha in fondo portato un risultato posi-

tivo, perché alcuni motivi di dissenso su questo provvedimento si sono notevolmente attenuati e si sono rivelate molto minori le distanze tra posizioni che, in precedenti circostanze, sembravano addirittura inconciliabili. Per questo ci stupisce di avere dovuto riscontrare come, su alcuni punti che riteniamo fondamentali — quelli più qualificanti, quelli che danno il senso vero della modernità di questa normativa sullo stato giuridico — siano rimaste immutate alcune posizioni che attengono proprio alla sistematica di questo disegno di legge e si raccolgono nell'articolo 1. Non sono state infatti poche le critiche rivolte a questo disegno di legge per il fatto che disciplina, oltre al trattamento economico e allo stato giuridico del personale della scuola, anche gli organi di autogoverno della scuola stessa. Si tratta di critiche avanzate da parte liberale, dall'estrema destra, da altre parti politiche; ma esse ci inducono, nel momento in cui affrontiamo l'esame dell'articolo 1, a ribadire la nostra convinzione che il modo in cui affrontammo negli anni passati questa materia è il modo più sistematico, più organico, più serio, più moderno, l'unico modo che può consentire alla scuola di « aprirsi » alle nuove istanze della società.

In questo provvedimento sullo stato giuridico, per la prima volta nella storia della legislazione scolastica italiana, si affrontano congiuntamente le materie che riguardano il personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola e contemporaneamente l'aspetto normativo ed economico. Inoltre è prevista l'istituzione di organi che dovrebbero, con la maturazione dei tempi, consentire alla scuola un autogoverno ed una gestione veramente democratica e collegiale.

Proprio per questo suo carattere organico e generale, il disegno di legge offre una immagine nuova — anche se ancora in modo incompleto — della scuola; una scuola che appartiene alla società e non appartiene più soltanto allo Stato, burocraticamente inteso; una scuola che viene finalmente svincolata da quella rigida struttura gerarchica dello Stato che, se poteva andare bene nei decenni passati, oggi rischia di paralizzarla nel suo sviluppo e nello svolgimento del suo compito; una scuola che finalmente viene aperta alla tematica sociale e sottratta in parte a coloro che, dentro la scuola, sono gli operatori diretti, cioè i docenti.

Perché in questo provvedimento si sono voluti affrontare contestualmente i problemi del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente? Perché finalmente alla scuola si è

voluto dare la fisionomia di una comunità educativa, dove, se coloro che vi operano hanno funzioni diverse, non esiste diversità di dignità nell'azione che essi svolgono accanto ai giovani che devono essere preparati per la vita.

E, soprattutto, perché si vogliono delineare all'interno di questa nuova scuola organi di autogoverno e di gestione collegiale? Perché non si può delineare una figura nuova di docente, di dirigente, di operatore della scuola se non si delineano i connotati nuovi della scuola nella società moderna, che ad essa pone problemi sempre nuovi; se non si individuano, quindi, nuovi modi di essere, strutturalmente e culturalmente, della scuola in questa società; se non si scopre che la scuola deve essere guardata in modo diverso dal passato perché possa assolvere questi nuovi compiti.

È inutile dire che è necessario dare una nuova dignità ai docenti, proprio perché essi svolgono la loro meritoria azione educativa nell'ambito di strutture ormai invecchiate, che non consentono alcun respiro, alcuna possibilità di individuare le caratteristiche della nuova funzione dei docenti.

E ancora: perché abbiamo voluto che fossero legati insieme gli aspetti normativi e quelli relativi alle nuove strutture della scuola? Perché se vi è una cosa che viene richiesta dalla società di oggi, che viene reclamata con insistenza come un diritto coscientemente acquisito da tutti i cittadini, questa è la partecipazione. E non è possibile che esista una scuola che, come accade oggi, rimanga chiusa a tutte le istanze esterne, a tutte le componenti che sono interessate alla soluzione dei gravi problemi pedagogico-educativi della nostra società.

Ecco perché questo disegno di legge tratta — si legga l'articolo 1, che funge anche da indice — dei grandi problemi dello stato giuridico; ecco perché tratta — dicevo — dell'autogoverno della scuola, di gestione collegiale, di apertura della scuola alle varie componenti sociali interessate al processo pedagogico.

Deve essermi consentito, in questa sede, di inserire una valutazione relativa a quella che vorrei definire la cornice della dialettica sociale in cui si è sviluppato questo ulteriore dibattito; dialettica che rappresenta in fondo l'aspetto veramente nuovo rispetto ai due dibattiti precedenti tenutisi alla Camera sulla delega al Governo in materia di stato giuridico.

In questa terza discussione, infatti, si è verificata una interessante e importante inversione di tendenza, sia da parte del Governo sia

da parte delle altre componenti sociali interessate ai grandi problemi della scuola. Tale inversione di tendenza consiste, per dirla in parole povere, nell'accordo con i sindacati assunto in una forma e su una scala nuove. È accaduto in sostanza che, essendosi inserite nel dialogo sulla riforma della scuola le tre grandi confederazioni, ne risulta elevato il livello della discussione e spostato il traguardo cui sarà possibile pervenire.

In precedenza il Governo, oltre a dialogare con il Parlamento, dialogava con i sindacati degli operatori nella scuola che vengono chiamati autonomi e definiti corporativi. Questa volta, invece, è stato allacciato un dialogo anche con i sindacati confederali e, si può dire, con gli « utenti della scuola ». Fino alla vertenza precedente il dialogo si svolgeva tra Governo ed insegnanti; oggi il dialogo si svolge tra Governo, insegnanti (compreso tutto il personale della scuola) e coloro che della scuola si servono, cioè gli alunni, le famiglie e tutti coloro che in qualche maniera sono interessati a tali problemi.

GRILLI. E i sindacati confederali ?

GIORDANO. Sì, i sindacati confederali. Di questo va dato atto, perché si apre un capitolo nuovo per quanto riguarda i problemi della scuola. Le confederazioni sindacali fino ad oggi non si erano accorte di questo grosso problema che le interessava direttamente, perché interessa i cittadini che lavorano ed operano, dato che la scuola educa al lavoro e alla produzione. Fino ad oggi le grandi confederazioni erano state assenti su questo terreno. Oggi si sono accorte che una loro presenza in questo campo diventa essenziale. Va dato atto al Governo di aver saputo cogliere immediatamente, attraverso il ministro della pubblica istruzione, questa nuova apertura, questo allargamento di campo, questo dialogo che si estende ad un terzo interlocutore e coinvolge tutte le componenti interessate ai problemi educativi della società. Il discorso che riguarda i sindacati certamente dà fastidio a molti.

GRILLI. È la famiglia l'utente della scuola.

GIORDANO. Al democristiano e al cattolico il richiamo alla famiglia fa sempre piacere. Quando parleremo degli organi collegiali, cui fa riferimento una serie di emendamenti che noi presenteremo, l'onorevole Grilli avrà occasione di constatare come i democristiani vogliano che, nella gestione della scuola, accanto al personale docente, vi sia questa im-

portante componente che è la famiglia. Noi vogliamo che negli organi di governo delle scuole siano rappresentati i genitori proprio per sottolineare la grande importanza e il grande peso che, a nostro avviso, la famiglia riveste nel mondo della scuola.

Quando abbiamo parlato di altri operatori, oltre i docenti, nell'ambito della scuola, abbiamo inteso alludere alle famiglie. Ma non possiamo dimenticare che, al di là della scuola e al di là della famiglia, vi è una società molto più ampia, e per la quale lavorano in sostanza la scuola e la famiglia. La famiglia non educa per esaurirsi in se stessa, ma educa per poter inserire in maniera adeguata e completa i propri figli nella società. E nella stessa maniera opera la scuola. Per questo motivo allora ci pare sommamente indicativo che la sensibilità delle confederazioni da una parte e quella del ministro dall'altra abbiano trovato la possibilità di allargare il dialogo sui problemi della scuola a tutte le componenti della società.

Ci sembra inoltre significativo che, a seguito di questo ampliamento di campo, finalmente, in un accordo sindacale, oltre che delle giuste rivendicazioni di carattere economico e normativo, si tratti della scuola nel suo complesso, della necessità di una sua ristrutturazione generale, che realmente riesca a legarla ai problemi della società.

Ho l'impressione — anche se posso comprendere le ragioni che hanno ispirato l'azione dei sindacati autonomi, volta sino ad oggi alla difesa degli interessi delle categorie da loro rappresentate — che, se non si fossero inserite nel dialogo le grandi masse, rappresentate dalle confederazioni sindacali, e non vi fosse stata questa sensibilità da parte dell'esecutivo e da parte di questa Camera, noi non saremmo riusciti a far fare alcun passo in avanti alla scuola. Perché la scuola aveva bisogno di rompere le incrostazioni corporative che sinora ne avevano soffocato lo sviluppo. La scuola, se ha sofferto di qualche male, ha proprio risentito del fatto di essere stata considerata in passato come dominio riservato di coloro che in essa operano, o come dirigenti o come docenti. Se abbiamo commesso un errore, è stato quello di non avere capito fino ad oggi che la scuola doveva essere salvata da questo soffocamento.

Da parte di un collega della destra si è rinfacciato a noi cattolici, e proprio come cattolici, di non avere il senso dello Stato, o per lo meno di non avere, negli anni della nostra presenza nella vita politica in posizioni di responsabilità, approfondito questo senso dello Stato. Noi siamo invece dell'opinione opposta,

in quanto riteniamo di avere approfondito il senso dello Stato, anche se in modi ben diversi da quelli che sono cari alla destra. Lo Stato al quale pensate voi, colleghi del Movimento sociale, è ancora quello ereditato dal liberalesimo ottocentesco, in cui vi è una preminenza del rapporto Stato-individuo (*Interruzione del deputato Grilli*), il che si è tradotto in una concezione dello Stato che, in un ventennio che non è il caso di qualificare in questa sede, ha consentito a piccole minoranze di impadronirsi di una serie di centri di potere e di estendere così il loro dominio a tutto lo Stato...

PRESIDENTE. Onorevole Giordano, le ricordo che ella sta parlando sull'articolo 1 del disegno di legge. La prego pertanto di attenersi all'argomento.

GIORDANO. La ringrazio per il suo richiamo, signor Presidente.

Proprio il fatto di avere approfondito in questi anni il nostro senso dello Stato ci ha portato e ci porta a sottolineare l'importanza di una gestione autonoma, sociale della scuola. Nella concezione pluralistica che ci contraddistingue, tra l'individuo e lo Stato devono esistere altri corpi intermedi, non soltanto sul piano amministrativo ma anche su quello delle strutture scolastiche ed educative. A questa visione pluralistica dello Stato si ricollega l'impostazione dell'articolo 1, che potrà non piacere a coloro che, come i colleghi della destra, hanno un diverso senso dello Stato, ma è quella che meglio corrisponde alla nostra concezione, in quanto noi riteniamo che, per tutelare i diritti della persona, occorra frapporre fra l'individuo e lo Stato un diaframma costituito da un insieme di associazioni e di strutture pluralistiche, che consentano all'individuo di essere artefice e padrone del proprio destino. Risiede appunto in questo, a nostro avviso, il fondamento di ogni autentica democrazia. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare sull'articolo 1 l'onorevole Grilli. Ne ha facoltà.

GRILLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche se il discorso dell'onorevole Giordano è stato indubbiamente interessante, io non affronterò il problema del senso dello Stato. In ogni modo desidero precisare di non aver accusato — come si è soliti fare da altre parti — l'onorevole Giordano e la democrazia cristiana di mancare di senso dello Stato, ma

di aver rilevato come, in relazione a questo disegno di legge, il gruppo della democrazia cristiana abbia dimostrato di essersi allontanato dalla propria concezione dello Stato. È di qui, infatti, che muovono le nostre riserve circa l'articolo 1, e più precisamente sull'alinea d) di esso, che l'onorevole Giordano ha difeso strenuamente mentre da parte comunista si intende sopprimerlo, naturalmente per motivi diametralmente opposti a quelli per cui anche noi ne invochiamo la soppressione.

Siamo fermamente convinti che la scuola debba essere gestita collegialmente e che i rapporti tra la società e la scuola debbano essere realmente istituzionalizzati, in quanto sia in sede pedagogica, sia sul piano dell'esperienza pratica, anche se con tentativi non sempre riusciti, si è da moltissimo tempo affermata la connessione tra la famiglia, i gruppi sociali e la scuola, nella sua vita interna e nella sua proiezione verso funzioni e fini formativi.

Ma abbiamo visto anche come questo rapporto sia venuto meno per la semplice ragione che mancava un regolamento, un principio che consentisse la coesistenza e la collaborazione di questi diversi fattori che concorrono nel processo educativo.

Quando sento dire dall'onorevole Giordano che le tre confederazioni sindacali, in questi ultimi tempi, hanno scoperto il problema della scuola, rimango stupito, signor Presidente, onorevole ministro: perché le tre grandi confederazioni (dico grandi, e non grosse, per qualificarle nella loro portata ideale, morale e sociale, e non facendo riferimento semplicemente alla loro consistenza numerica) hanno scoperto l'importanza del problema scolastico? È facile rispondere, onorevole Giordano: le ragioni di questa scoperta devono essere ricercate nelle proposte che verranno avanzate, nel momento in cui si dovrà dare attuazione all'alinea d) dell'articolo 1, nel momento in cui, cioè, si verrà a dire, come ella ha già anticipato, che le rappresentanze delle tre confederazioni dovranno essere inserite nei distretti e nei consigli scolastici di scuole inferiori e superiori, ai fini della gestione e del governo della scuola. Se si trattasse di una partecipazione sul piano amministrativo, di una collaborazione, allora potrei dire, onorevole Giordano, che lo scandalo non sussiste; e invece sono preoccupato proprio perché ho ascoltato alcune definizioni della gestione della scuola secondo le quali « la scuola deve essere gestita per conto della comunità sociale ».

Questo è il principale motivo di dissenso: dobbiamo intenderci, una volta per tutte, su

quella che è la realtà sociale. La realtà sociale è vita e, come tale, movimento continuo, permanente; è la presenza, il contatto, il conflitto e lo scontro degli elementi contrapposti; e, quindi, una permanente contraddizione. Voler portare questa realtà sociale al di fuori degli schemi ideologici, nella sua dinamica concreta, significa voler introdurre nella scuola le caratteristiche peculiari della realtà sociale stessa. Ciò significa voler fare della scuola non una realtà in movimento sotto il profilo pedagogico, sociologico e culturale, ma una riproduzione, *hic et nunc*, della realtà sociale stessa con tutte le sue contraddizioni. Ciò significa sgovernare la scuola, rendere impossibile alla scuola il perseguimento delle finalità supreme e permanenti, che non sono soltanto lo sviluppo della personalità dell'alunno, bensì lo svolgimento della persona verso la personalità, che deve essere considerata un punto di conquista.

Onorevole ministro, anche se l'onorevole Giordano non lo consente, mi sia consentito di fare un richiamo anche al pensiero cattolico: persona verso la personalità, non sviluppo della personalità; non svolgimento della personalità, ma determinazione della persona, nel senso concettuale, verso la personalità. Non comprendo come ciò possa verificarsi nel momento in cui voi, creando i famosi distretti, anticipate e affermate che, nella stessa determinazione dei programmi in sede locale, le componenti sociali chiamate a far parte degli organi collegiali non saranno soltanto interpellate ed ascoltate, ma anche investite del compito di determinare programmi.

Onorevole Giordano, è su questo punto che la invito a riflettere. Non faccio appello all'uomo politico: mi rivolgo all'uomo di scuola, al padre di famiglia. In determinati distretti, compresi nell'area di grandi metropoli, noi potremmo trovare degli istituti nei quali si impostano i programmi secondo un determinato indirizzo educativo. Quel che è più grave, poi, è il fatto che tale interferenza si verificherebbe in una sfera in cui le componenti sociali non sono assolutamente qualificate per poter intervenire; e, cioè, nell'indirizzo didattico e nelle scelte metodologiche. Desidero sottolineare tutto questo, non per riproporre inesistenti e, in questo caso, inopportuni richiami a concezioni corporative che non rientrano in questo argomento, quanto per sottolineare che, quando si parla di metodologia, è necessario farlo con piena consapevolezza della problematica metodologica. La soluzione dell'indirizzo metodologico non può essere affidata, in una

certa scuola, a forze che sono del tutto incapaci, per mancanza di vocazione, di preparazione e di consapevolezza, oltre che per la carenza di mezzi di aggiornamento, di intervenire nel settore dell'indirizzo metodologico.

Onorevole Giordano, si rende conto del significato che può avere una interferenza, sul piano didattico, degli organi collegiali di governo nella scuola? Ella dovrà riconoscere che, in base alla citata alinea *d*) dell'articolo 1, si arriverà all'affermazione del principio secondo cui questi organi collegiali, pur non essendo qualificati sul piano della preparazione pedagogica e didattica, potranno però intervenire nella formazione dello stesso indirizzo didattico negli istituti di scuola media secondaria, nelle scuole elementari, nonché nella stessa scuola materna.

E dove mettiamo tutta la problematica pedagogica dei giorni nostri? Onorevole Giordano, mi consenta (so che ella l'ha letto) di richiamare la sua attenzione e la sua riflessione su uno degli ultimi documenti che si sono avuti in proposito, documento non certamente tacciabile di posizioni reazionarie, conservatrici e retrive di destra: il « rapporto Faure » sulle strategie dell'educazione, nel quale si fa riferimento ad una sempre più alta specializzazione nell'organizzazione del fatto educativo e degli istituti educativi.

Ella non può negare, onorevole Giordano, che la programmazione scolastica non può essere affidata agli organi periferici. Essa infatti richiede la presenza di organi capaci di armonizzare e sintetizzare le istanze e le esigenze della realtà sociale, la quale trova nello Stato, che è coscienza attiva ed operante della realtà sociale medesima, i punti di sintesi delle esigenze e delle istanze espresse dal basso. Come vede, onorevole Giordano (e non entro nel merito del discorso sullo Stato), il nostro modo, o il mio personale modo di concepire lo Stato, non è quello ereditato dalla concezione liberale; da parte nostra, e mia particolare, il rapporto Stato-individuo è considerato come intima espressione della realtà sociale, come vita e Stato che si organizzano per recepire in modo ordinato e cosciente alla realtà sociale quel che viene dal basso.

Per queste ragioni noi ci opponemmo nello scorso ottobre all'articolo 2, che si riferiva alla composizione degli organi collegiali. Per le stesse ragioni ci opponiamo ora all'articolo 1, anticipando che, avvalendoci degli strumenti che mette a nostra disposizione il regolamento della Camera, faremo tutto quan-

to sarà nelle nostre possibilità perché questo articolo o questa alinea dell'articolo non trovi attuazione nello stato giuridico.

Onorevoli colleghi, bisogna restare con i piedi per terra. Il Senato, nello scorso mese di aprile, ha compiuto una scelta senz'altro intelligente, responsabile e realistica, quando, davanti alle tre componenti di questo disegno di legge, ha ritenuto che sarebbe stato opportuno distinguere la parte normativo-giuridica e la parte economica da quella relativa agli organi di governo della scuola. Noi non ignoriamo, infatti, onorevole Giordano, né ci nascondiamo l'esistenza di questo problema. Diciamo soltanto che la questione non doveva essere inserita nel disegno di legge in esame, perché essa è di tale ampiezza da non poter essere risolta con troppa fretta: ciò che invece potrebbe accadere in queste ultime ore di vita di un Governo che, se non è morto, è certamente gravemente ammalato e non trova molti medici disposti ad assisterlo al suo capezzale. Ecco allora che poi vi diciamo: non ripristinate l'alinea *d*); limitiamoci soltanto all'approvazione del testo dell'articolo 1 come ci è stato trasmesso dal Senato.

Onorevole ministro, posso farle tutti gli auguri perché il Governo non cada. Non è un problema che mi riguardi; è un problema della sua maggioranza.

SCALFARO, *Ministro della pubblica istruzione*. Ho dei dubbi sul fatto che vi sia assenza di medici al capezzale del Governo.

GRILLI. Ella ha visto dei medici? Io non ne vedo; vedo piuttosto, al capezzale del Governo, molti di quei gestori di cose cimiteriali che si affollano in simili circostanze.

SCALFARO, *Ministro della pubblica istruzione*. Su questo non ho obiezioni.

GRILLI. Ne abbiamo avuto prova ieri sera. Infatti, non più tardi di ieri sera, uno dei medici più bravi della maggioranza ha somministrato una medicina sbagliata, non per errore, ma volutamente, perché il Governo cadesse. Non era un medico che veniva dalle file dell'opposizione: era un illustre docente in medicina politica e governativa che veniva dai banchi della maggioranza.

Non pretenderà certamente, onorevole ministro, che siamo noi i medici del Governo. D'altra parte, noi saremmo i primi ad affossarlo nel momento in cui gli dessimo una mano...

In conclusione ritengo che, anche per non ritrovarci in aperto conflitto con l'altro ramo del Parlamento, sia quanto mai opportuno approvare il testo dell'articolo 1 così come esso ci viene proposto dal Senato. Per questo, anche se per motivi opposti a quelli che verranno illustrati dall'onorevole Dino Moro per il gruppo socialista, come già sono stati illustrati dall'esponente del gruppo comunista, noi voteremo a favore della soppressione dell'alinea *d*). (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'alinea d) ripristinata dal testo della Commissione.

1. 1. Moro Dino, Castiglione.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente articolo 1-bis:

Indipendentemente dalla delega di cui all'articolo 1, gli organi collegiali di governo degli istituti e scuole materne e d'istruzione elementare, secondaria e artistica vengono riordinati secondo i criteri indicati dal titolo II-bis della presente legge.

1. 0. 1. Castiglione, Moro Dino.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente articolo 1-ter:

Il coordinamento o la gestione dei servizi scolastici, comuni a tutti gli istituti appartenenti allo stesso comprensorio territoriale nell'ambito di una provincia, sono di competenza degli organi democratici che sovrintendono al distretto scolastico.

Spetta alla regione la determinazione dell'ambito territoriale della circoscrizione distrettuale, in relazione ad una popolazione residente compresa di massima tra i 50 mila e i 100 mila abitanti.

Ai criteri quantitativi di cui al precedente comma le regioni potranno derogare in considerazione delle condizioni socio-economiche e delle esigenze di organizzazione del territorio. Il distretto è retto da organi democraticamente espressi dalla popolazione residente.

1. 0. 2. Moro Dino, Castiglione.

L'onorevole Dino Moro ha facoltà di svolgerli.

MORO DINO. Signor Presidente, con l'emendamento 1. 1 proponiamo la soppres-

sione dell'alinea *d*) dell'articolo 1. Già in sede di discussione generale abbiamo rilevato la difficoltà, in una materia così importante, complessa e delicata qual è quella della nuova gestione collegiale e democratica della scuola italiana, di concedere una delega al Governo, poiché riteniamo sia opportuno che il Parlamento legiferi direttamente in questo campo. In presenza di una situazione politica come quella attuale, soprattutto dopo i noti avvenimenti di ieri, il nostro emendamento è ancor più giustificato. Riesce infatti difficile comprendere come si possa delegare a legiferare in una materia così importante un Governo che non ha neppure una maggioranza parlamentare. In connessione con questo emendamento soppressivo, abbiamo presentato due articoli aggiuntivi.

L'articolo aggiuntivo 1. 0. 1 prevede che, indipendentemente da qualsiasi delega che il Parlamento conceda al Governo, abbiano carattere immediatamente precettivo le norme che il Parlamento approverà in ordine agli organi collegiali di governo degli istituti e delle scuole materne e di istruzione elementare, secondaria e artistica, che intendiamo riordinare con gli articoli che proponiamo al titolo *II-bis*. L'articolo aggiuntivo 1. 0. 2 rientra in questa logica: con esso prevediamo, al fine di dare una gestione democratica e collegiale alla scuola nel nostro paese (argomento che abbiamo dibattuto con particolare vigore in sede di discussione generale e che ha costituito uno dei temi più importanti nelle trattative tra il Governo e i grandi sindacati che aderiscono alle confederazioni), l'istituzione, come elemento nuovo e qualificante dell'ordinamento scolastico, dei distretti scolastici, che debbono essere istituiti su iniziativa dei consigli regionali per una popolazione compresa tra i 50 mila e i 100 mila abitanti. Prevediamo inoltre che sia affidato ai consigli che gestiranno i distretti scolastici il compito di coordinare o gestire direttamente anche i servizi comuni agli istituti attualmente esistenti o a quelli che verranno rinnovati se il Parlamento approverà la legge di riforma della scuola secondaria superiore.

Questa è la logica che ispira i nostri emendamenti. Essa rientra nella posizione assunta dal gruppo socialista in ordine ad un titolo particolarmente importante del provvedimento in esame, che riguarda non tanto gli aspetti relativi al trattamento economico, quanto i problemi generali del riordinamento della scuola italiana in base a principi di gestione collegiale e democratica.

PRESIDENTE. L'emendamento Raicich 1. 2 è già stato svolto in sede di discussione sulle linee generali. Sospendo la seduta, per consentire al « Comitato dei nove » di completare l'esame degli emendamenti.

La seduta, sospesa alle 16,45, è ripresa alle 18.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

Approvazioni in Commissione.

PRESIDENTE. Comunico che, nelle riunioni di oggi delle Commissioni, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

dalla II Commissione (Interni):

« Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 29 settembre 1970, n. 70/451/CEE, relativa alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi nel settore delle attività non salariate di produzione di film » (*approvato dalla VII Commissione del Senato*) (2065);

« Interventi finanziari a favore delle attività di prosa » (1533), *con modificazioni*;

« Interventi finanziari a favore delle attività musicali » (*approvato dalla VIII Commissione del Senato*) (2134);

dalla X Commissione (Trasporti):

« Ulteriori provvidenze a favore della pesca marittima » (1258); BASSI ed altri: « Provvidenze per lo sviluppo della pesca marittima » (695); BALLARIN ed altri: « Provvedimenti a favore della pesca marittima » (1033), *in un testo unificato e con il titolo*: « Provvidenze per lo sviluppo della pesca marittima » (1258-695-1033);

dalla XIII Commissione (Lavoro):

« Norme modificative ed integrative della legge 13 luglio 1965, n. 859, sulla previdenza del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea » (1673), *con modificazioni*.

Trasmissione dal ministro della difesa.

PRESIDENTE. Informo che il ministro della difesa, con lettera del 24 maggio 1973, ha comunicato, in adempimento alle disposizioni previste dall'articolo 7 della legge 27 luglio

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1973

1962, n. 1114, l'autorizzazione concessa a dipendenti di quel Ministero a prestare servizio presso organismi internazionali.

I documenti sono depositati negli uffici del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 1?

SPITELLA, Relatore per la maggioranza. La Commissione, a maggioranza, è contraria agli emendamenti 1. 1 ed 1. 2 e, conseguentemente, agli articoli aggiuntivi 1. 0. 1 e 1. 0. 2.

PRESIDENTE. Il Governo?

SCALFARO, Ministro della pubblica istruzione. Anche il Governo è contrario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Dino Moro, mantiene il suo emendamento 1. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MORO DINO. Sì, signor Presidente.

PAZZAGLIA. A nome del gruppo del MSI-destra nazionale, chiedo lo scrutinio segreto su questo emendamento, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento Moro Dino 1. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	427
Maggioranza	214
Voti favorevoli	169
Voti contrari	258

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores	Achilli
Abelli	Aiardi
Accreman	Aldrovandi

Alesi	Bodrito
Alessandrini	Boffardi Ines
Alfano	Boldrin
Aliverti	Boldrini
Allocca	Bologna
Alpino	Bonalumi
Altissimo	Bonifazi
Amadeo	Borghi
Amodio	Borra
Anderlini	Borromeo D'Adda
Andreoni	Bortot
Angelini	Botta
Angrisani	Bottarelli
Anselmi Tina	Bova
Armani	Bozzi
Arnaud	Brandi
Assante	Bressani
Astolfi Maruzza	Brini
Azzaro	Bubbico
Baccalini	Bucciarelli Ducci
Badini Confalonieri	Buffone
Baghino	Busetto
Balasso	Buttafuoco
Baldassari	Buzzi
Baldassi	Buzzoni
Baldi	Caiazza
Ballarin	Calveti
Balzamo	Canestrari
Bandiera	Capponi Bentivegna
Barba	Carla
Barbi	Capra
Barca	Cardia
Bardelli	Cariglia
Bardotti	Caroli
Bargellini	Carrà
Bartolini	Carri
Bastianelli	Carta
Battaglia	Caruso
Battino-Vittorelli	Casapieri Quagliotti
Beccaria	Carmen
Becciu	Cassanmagnago
Belci	Cerretti Maria Luisa
Bellotti	Cassano
Benedetti Gianfilippo	Castelli
Benedetti Tullio	Castellucci
Berlinguer Giovanni	Castiglione
Bernardi	Catella
Bertè	Cattanei
Bertoldi	Cavaliere
Biagioni	Ceravolo
Biamonte	Cerra
Bianchi Alfredo	Cerri
Bianco	Cervone
Biasini	Cesaroni
Bignardi	Cetrullo
Bini	Chiarante
Bisaglia	Chiovini Cecilia
Bisignani	Ciacci

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1973

Ciaffi	Fibbi Giulietta	Lobianco	Nucci
Ciai Trivelli Anna	Finelli	Lodi Faustini Fustini	Olivi
Maria	Fioret	Adriana	Orlandi
Cirillo	Fioriello	Lombardi Giovanni	Orlando
Cittadini	Flamigni	Enrico	Orsini
Coccia	Fontana	Lombardi Riccardo	Padula
Compagna	Foscarini	Lo Porto	Pandolfi
Conte	Fracanzani	Lospinoso Severini	Pandolfo
Corà	Fracchia	Lucchesi	Pani
Corghi	Frau	Lucifredi	Papa
Cortese	Furia	Lupis	Pascariello
Corti	Fusaro	Luraschi	Patriarca
Cotecchia	Galloni	Magnani Noya Maria	Pavone
Cottone	Gambolato	Magri	Pazzaglia
Craxi	Garbi	Maina	Pegoraro
Cuminetti	Gargani	Malagodi	Pellegatta Maria
D'Alema	Gasco	Malagugini	Pellicani Giovanni
D'Alessio	Gava	Malfatti	Pellicani Michele
Dall'Armellina	Gerolimetto	Mancini Antonio	Pellizzari
Damico	Giadresco	Mancini Vincenzo	Pennacchini
D'Angelo	Giannantoni	Manco	Perantuono
D'Auria	Giannini	Mancuso	Perrone
de Carneri	Giglia	Mantella	Petrucci
de' Cocci	Giomo	Marchetti	Pezzati
Degan	Giordano	Mariani	Pica
De Laurentiis	Giovannini	Marocco	Piccinelli
Dell'Andro	Girardin	Marras	Picciotto
De Lorenzo	Giudiceandrea	Martelli	Piccoli
Del Pennino	Gramegna	Martini Maria Eletta	Piccone
De Maria	Granelli	Maschiella	Pisanu
de Meo	Grassi Bertazzi	Masullo	Pisicchio
De Mita	Grilli	Mattarelli	Pistillo
De Sabbata	Guglielmino	Matteini	Pochetti
Di Giannantonio	Gui	Mazzarino	Poli
Di Giesi	Gullotti	Mazzola	Postal
Di Gioia	Gunnella	Menichino	Preti
Di Leo	Ianniello	Messenì Nemagna	Pucci
Di Marino	Iozzelli	Meucci	Pumilia
di Nardo	Iperico	Miceli	Quilleri
Di Puccio	Ippolito	Mignani	Radi
Di Vagno	Isgro	Milani	Raffaelli
Donelli	Jacazzi	Miotti Carli Amalia	Raicich
Drago	Korach	Mirate	Rampa
Dulbecco	La Bella	Miroglio	Raucci
Durand de la Penne	La Loggia	Monti Maurizio	Rausa
Elkan	La Malfa Giorgio	Monti Renato	Reale Oronzo
Esposto	Lamanna	Morini	Reggiani
Fabbri	La Marca	Moro Aldo	Rende
Fabbri Seroni	Lapenta	Moro Dino	Restivo
Adriana	La Torre	Musotto	Revelli
Faenzi	Lattanzio	Nahoum	Riccio Pietro
Fagone	Lavagnoli	Natali	Riela
Federici	Leonardi	Negrari	Riga Grazia
Ferioli	Lezzi	Niccolai Cesarino	Righetti
Ferrari-Aggradi	Lima	Niccolai Giuseppe	Rognoni
Ferretti	Lindner	Niccoli	Romeo
Ferri Mario	Lizzero	Nicolazzi	Romita
Ferri Mauro	Lo Bello	Noberasco	Rosati

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1973

Ruffini	Tamini
Russo Carlo	Tanassi
Russo Quirino	Tani
Sabbatini	Tantalo
Salizzoni	Tarabini
Salvatori	Tedeschi
Salvi	Terranova
Sandomenico	Terraroli
Sandri	Tesi
Sangalli	Tesini
Santagati	Tessari
Sboarina	Tocco
Sbriziolo De Felice	Todros
Eirene	Tortorella Giuseppe
Scalfaro	Tozzi Condivi
Scarlato	Traina
Schiavon	Traversa
Scipioni	Tripodi Girolamo
Scotti	Triva
Scutari	Trombadori
Sedati	Truzzi
Segre	Urso Salvatore
Semeraro	Vaghi
Serrentino	Valiante
Servadei	Valori
Servello	Vania
Sgarbi Bompani	Vecchiarelli
Luciana	Venegoni
Simonacci	Venturini
Sisto	Venturoli
Skerk	Verga
Sobrero	Vespignani
Spadola	Vetere
Spagnoli	Vicentini
Speranza	Villa
Spinelli	Vitale
Spitella	Vitali
Stefanelli	Volpe
Stella	Zamberletti
Storchi	Zanibelli
Sullo	Zanini
Talassi Giorgi Renata	Zoppetti

Sono in missione:

Bosco	Mitterdorfer
Cattaneo Petrini	
Giannina	

È così precluso l'emendamento Raicich 1. 2.

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Onorevole Dino Moro, mantiene l'articolo aggiuntivo Castiglione 1. 0. 1, di cui ella è

cofirmatario, e il suo articolo aggiuntivo 1. 0. 2, entrambi non accettati dalla Commissione né dal Governo?

MORO DINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Castiglione 1. 0. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Moro Dino 1. 0. 2.

(È respinto).

Passiamo all'articolo 3, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« Lo stato giuridico rivaluterà la posizione del personale direttivo, ispettivo e docente, nei suoi vari aspetti, anche in conseguenza dei maggiori impegni culturali e professionali già in atto e di quelli richiesti dalla presente legge, con particolare riguardo alle attività di autoaggiornamento, alla partecipazione agli organi collegiali della scuola, ai rapporti con gli altri docenti ai fini dell'azione di coordinamento didattico e interdisciplinare, ai rapporti con gli altri operatori ed esperti che collaborano all'attività educativa della scuola con assistenza medico-socio-psicopedagogica, alla presenza nelle attività di partecipazione degli alunni nella vita della scuola, ai rapporti con le famiglie, nonché all'obbligo di sostituire, nei limiti dell'orario di servizio di cui al numero 3) del successivo articolo 4, i colleghi assenti.

Il trattamento economico accessorio del personale direttivo, ispettivo e docente sarà migliorato nella misura media mensile di lire 20.000 dal 1° ottobre 1973, di lire 30.000 dal 1° gennaio 1974 e di lire 35.000 per l'anno 1975. L'aumento sarà attribuito, in misura differenziata, in base alle effettive prestazioni di servizio nella prospettiva di unificazione dei ruoli prevista dal comma successivo.

I ruoli saranno gradualmente riordinati prevedendo, per il personale docente, un ruolo nel quale saranno inquadrati i docenti di materie per il cui insegnamento è richiesto il diploma di laurea o il diploma di istituto superiore ed altro ruolo nel quale saranno inquadrati i docenti di materie per il cui insegnamento è richiesto attualmente il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente. I predetti ruoli saranno internamente articolati in modo diverso per quanto concerne il ruolo del personale docente laureato a se-

conda che presti servizio nelle scuole secondarie di primo o secondo grado e in modo uniforme per il personale docente diplomato della scuola materna, primaria, secondaria ed artistica, salvo diversa permanenza nelle singole classi di stipendio per il personale che insegna nella scuola secondaria superiore, fermo restando il criterio dell'agganciamento a scalare dei parametri del ruolo del personale docente diplomato con quelli del personale docente laureato della scuola secondaria di primo grado.

I docenti di insegnamenti per i quali non sia prevista una classe di abilitazione sono inquadrati in uno dei due ruoli in analogia ai docenti di insegnamenti affini.

Sarà mantenuto il passaggio anticipato a classi superiori di stipendio per merito distinto, da conseguirsi mediante sostituzione degli attuali concorsi con forme nuove di accertamento del progresso culturale e professionale del docente.

Alla maggiore spesa di lire 36 miliardi per l'anno finanziario 1973, si fa fronte mediante riduzione del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

All'articolo 1 della legge 8 agosto 1972, n. 483, primo comma, sono soppresse le parole: " Fino all'approvazione del nuovo stato giuridico del personale della scuola di ogni ordine e grado " ».

Il Senato lo ha così modificato:

« Sarà rivalutata la posizione del personale direttivo, ispettivo e docente, nei suoi vari aspetti, anche in conseguenza dei maggiori impegni culturali e professionali già in atto e di quelli richiesti dalla presente legge, con particolare riguardo alle attività di autoaggiornamento, alla partecipazione agli organi collegiali della scuola, ai rapporti con gli altri docenti ai fini dell'azione di coordinamento didattico e interdisciplinare, ai rapporti con gli altri operatori ed esperti che collaborano all'attività educativa della scuola con assistenza medico-socio-psico-pedagogica, alla presenza nelle attività di partecipazione degli alunni nella vita della scuola, ai rapporti con le famiglie, nonché all'obbligo di sostituire i colleghi assenti nei limiti che verranno stabiliti nell'ambito dell'orario obbligatorio di servizio di cui al primo comma, numero 3), del successivo articolo 4.

A partire dal 1° gennaio 1976 si procederà, gradualmente, in armonia con l'organizzazione dei servizi, al riordinamento dei ruoli, pre-

vedendo, per il personale docente, un ruolo nel quale saranno inquadrati i docenti di materie per il cui insegnamento è richiesto il diploma di laurea o il diploma di istituto superiore, ed altro ruolo nel quale saranno inquadrati i docenti di materie per il cui insegnamento è richiesto attualmente il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente. I predetti ruoli saranno internamente articolati in modo diverso e distinto per quanto concerne il ruolo del personale docente laureato a seconda che presti servizio nelle scuole secondarie di primo o secondo grado, e in modo uniforme per il personale docente diplomato della scuola materna, primaria, secondaria ed artistica, salva diversa permanenza nelle singole classi di stipendio per il personale che insegna nella scuola secondaria superiore, fermo restando il criterio dell'agganciamento a scalare dei parametri del ruolo del personale docente diplomato con quelli del personale docente laureato della scuola secondaria di primo grado, e fermo restando il rapporto attualmente esistente fra i parametri del personale docente laureato della scuola secondaria e quelli degli assistenti e dei professori universitari.

I docenti di insegnamenti per i quali non sia prevista una classe di abilitazione sono inquadrati in uno dei due ruoli in analogia ai docenti di insegnamenti affini, salva la diversa collocazione degli insegnanti degli istituti di istruzione artistica per i quali detta analogia non sia applicabile.

Sarà mantenuto il passaggio anticipato a classi superiori di stipendio per merito distinto, da conseguirsi mediante sostituzione degli attuali concorsi con forme nuove di accertamento del progresso culturale e professionale del docente ».

La Commissione ha proposto il seguente testo:

« Sarà rivalutata la posizione del personale direttivo, ispettivo e docente, nei suoi vari aspetti, anche in conseguenza dei maggiori impegni culturali e professionali già in atto e di quelli richiesti dalla presente legge, con particolare riguardo alle attività di autoaggiornamento, alla partecipazione agli organi collegiali della scuola, ai rapporti con gli altri docenti ai fini dell'azione di coordinamento didattico e interdisciplinare, ai rapporti con gli altri operatori ed esperti che collaborano all'attività educativa della scuola con assistenza medico-socio-psico-pedagogica, alla presenza nelle attività di partecipazione degli alun-

ni nella vita della scuola, ai rapporti con le famiglie.

A decorrere dal 1° gennaio 1976 si procederà al riordinamento dei ruoli, prevedendo, per il personale docente, un ruolo nel quale saranno inquadrati i docenti di materie per il cui insegnamento è richiesto il diploma di laurea o il diploma di istituto superiore, ed altro ruolo nel quale saranno inquadrati i docenti di materie per il cui insegnamento è richiesto attualmente il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente. I predetti ruoli saranno internamente articolati in modo diverso e distinto per quanto concerne il ruolo del personale docente laureato a seconda che presti servizio nelle scuole secondarie di primo o secondo grado, e in modo uniforme per il personale docente diplomato della scuola materna, primaria, secondaria ed artistica, salva diversa permanenza nelle singole classi di stipendio per il personale che insegna nella scuola secondaria superiore, fermo restando il criterio dell'agganciamento a scalare dei parametri del ruolo del personale docente diplomato con quelli del personale docente laureato della scuola secondaria di primo grado, e fermo restando il rapporto attualmente esistente fra i parametri del personale docente laureato della scuola secondaria e quelli degli assistenti e dei professori universitari. I docenti di insegnamenti per i quali non sia prevista una classe di abilitazione sono inquadrati in uno dei due ruoli in analogia ai docenti di insegnamenti affini, salva la diversa collocazione degli insegnanti degli istituti di istruzione artistica per i quali detta analogia non sia applicabile.

Con la medesima decorrenza e con analoghi criteri saranno riordinati i ruoli del personale ispettivo e direttivo della scuola materna, primaria, secondaria ed artistica.

I provvedimenti delegati relativi alle misure previste per il personale di cui ai due commi precedenti saranno emanati entro il 30 giugno 1975.

Gli effetti economici e il conseguente onere finanziario verranno distribuiti in due esercizi finanziari con decorrenza 1° luglio 1976 per il 50 per cento e 1° luglio 1977 per l'intero ammontare.

Sarà mantenuto il passaggio anticipato a classi superiori di stipendio per merito distinto, da conseguirsi mediante sostituzione degli attuali concorsi con forme nuove di accertamento del progresso culturale e professionale del docente ».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, sostituire le parole: al riordinamento, con le parole: alla unificazione.

3. 2. **Castiglione, Moro Dino.**

Al secondo comma, sostituire le parole: I predetti ruoli saranno internamente articolati in modo diverso e distinto per quanto concerne il ruolo del personale docente laureato a seconda che presti servizio nelle scuole secondarie di primo o secondo grado, con le parole: I predetti ruoli manterranno il criterio dell'agganciamento a scalare dei parametri del ruolo del personale docente diplomato con quello del personale docente laureato della scuola secondaria.

3. 3. **Castiglione, Moro Dino.**

MORO DINO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO DINO. L'emendamento 3. 2 propone di sostituire al secondo comma le parole « al riordinamento » con le parole « alla unificazione », in riferimento alle carriere. Riteniamo che la dizione da noi proposta possa rappresentare un impegno più preciso che la Camera dovrebbe assumere, anche in ordine all'accoglimento delle rivendicazioni sindacali recentemente operato dal Governo in occasione della trattativa con gli insegnanti.

L'emendamento 3. 3 è collegato al 3. 2, e per le medesime considerazioni ne raccomandiamo l'accoglimento.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sopprimere il secondo e terzo periodo.

3. 1. **Tedeschi, Benedetti Tullio, Berlinguer Giovanni, Bini, Chiarante, Tessari, Finelli, Natta, Pellegatta Maria Agostina, Vitali, Giannantoni.**

L'onorevole Tedeschi ha facoltà di svolgerlo.

TEDESCHI. Lo diamo per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 3 ?

SPITELLA, *Relatore per la maggioranza*. La maggioranza della Commissione esprime parere contrario agli emendamenti Castiglione 3. 2 e 3. 3 e Tedeschi 3. 1.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SCALFARO, *Ministro della pubblica istruzione*. Il Governo è contrario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 3.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Dino Moro, mantiene gli emendamenti Castiglione 3. 2 e 3. 3, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

MORO DINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Castiglione 3. 2.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Castiglione 3. 3.

(*È respinto*).

Onorevole Tedeschi, mantiene il suo emendamento 3. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

TEDESCHI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« Lo stato giuridico del personale di cui alla lettera a) dell'articolo 1 della presente legge dovrà stabilire:

1) la garanzia della libertà d'insegnamento, intesa come libera espressione culturale dell'insegnante e come autonomia didattica nel rispetto degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, nonché della coscienza morale e civile degli alunni e del diritto di questi al pieno e libero sviluppo della loro personalità.

In questo quadro sarà tutelata e regolamentata la possibilità di intraprendere sperimentazioni di innovazione delle strutture scolastiche;

2) le attribuzioni, i doveri e i diritti connessi con la funzione docente, tenuto con-

to dei rapporti inerenti alla natura dell'attività didattica e del governo della comunità scolastica; le attribuzioni, i doveri e i diritti propri della funzione direttiva considerata come attività di coordinamento, animazione e promozione delle attività dell'istituto o del circolo, in armonia con gli orientamenti espressi dagli organi collegiali di cui all'articolo 6, le responsabilità esecutive connesse con le decisioni di competenza dei suddetti organi collegiali nonché le responsabilità specifiche di ordine amministrativo escluse in ogni caso le competenze di carattere contabile; il riordinamento della funzione ispettiva nel quadro di una visione unitaria della stessa a livello centrale, regionale e provinciale e le attribuzioni, i doveri e i diritti della medesima intesa come attività di esperti professionali utilizzati dall'amministrazione scolastica per l'accertamento tecnico-didattico, l'aggiornamento e la sperimentazione;

3) l'orario obbligatorio di servizio uguale per tutti i docenti del medesimo tipo di scuola, le eventuali prestazioni straordinarie e la corresponsione dei compensi che saranno dovuti secondo la durata delle prestazioni.

L'orario obbligatorio di servizio non potrà essere inferiore a 29 ore settimanali per gli insegnanti delle scuole elementari ed a 22 ore settimanali per i professori della scuola secondaria. Nell'ambito dell'orario di servizio dovranno essere dedicate all'insegnamento un numero di ore non inferiore a 25 per gli insegnanti elementari e fino a 19 per i professori di scuola secondaria. Tali obblighi di orario saranno applicati, in quanto compatibili con le particolari caratteristiche degli insegnanti, all'istruzione artistica. Per gli insegnanti tecnico-pratici l'orario obbligatorio di servizio sarà stabilito tenuto conto della particolare natura della relativa funzione comprendendo in essa la cura delle attrezzature. I decreti delegati preciseranno gli impegni relativi a questa incombenza;

4) le forme e le modalità di reclutamento del personale insegnante, direttivo e ispettivo nella prospettiva di un unico livello di preparazione universitaria con diversi indirizzi secondo i vari tipi di insegnamento da richiedere come requisito di base a tutti i docenti unitamente alla specifica abilitazione.

L'accesso alle carriere dovrà avvenire per concorso sulla base dell'accertamento delle capacità per l'esercizio della professione, fatta salva la previsione, sulla base di quanto già stabilito dagli ordinamenti vigenti, di altre forme di assunzione in ruolo, quando

ciò sia richiesto dalla esigenza di particolari requisiti di specializzazione con riferimento agli insegnamenti specializzati di natura tecnica, professionale e artistica. I concorsi per la scuola media saranno indetti su base regionale o, se richiesto dagli statuti delle regioni ad autonomia speciale, su base provinciale.

Per l'accertamento previsto dal concorso potrà anche valere l'esame di Stato necessario al conseguimento dell'abilitazione. In tale ipotesi, al fine della immissione in ruolo, potranno essere previste graduatorie ad esaurimento aggiornabili, da utilizzare per la copertura di una aliquota dei posti vacanti all'inizio di ogni anno scolastico, non superiore al 50 per cento.

Il personale direttivo e ispettivo dovrà essere reclutato tra il personale docente avente un congruo numero di anni di servizio di ruolo, sempre fatta salva la previsione di cui al primo capoverso del presente n. 4) limitatamente alle scuole di istruzione artistica;

5) la disciplina inerente alla partecipazione dei docenti alle commissioni di abilitazione e di concorso;

6) la disciplina dell'assegnazione di sede ai vincitori dei concorsi secondo l'ordine di graduatoria e tenendo conto, compatibilmente, delle preferenze degli aspiranti; la disciplina del periodo di prova che non potrà essere inferiore ad un anno scolastico, con previsione dei casi di proroga;

7) le norme per l'aggiornamento culturale e professionale periodico dei docenti attuato con appositi strumenti con la collaborazione delle università.

Per la scuola con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana potrà essere utilizzata anche l'opera di esperti e di docenti di università estere.

Sono istituiti, nell'ambito della scuola materna, primaria e secondaria, appositi istituti per la documentazione, per la ricerca e per la sperimentazione didattiche, nonché per l'aggiornamento culturale e professionale dei docenti, i quali, utilizzando le strutture degli attuali centri didattici nazionali, offrano garanzie di validità scientifica, di democraticità e di autonomia didattica.

La legge 30 novembre 1942, n. 1545, è abrogata. Gli attuali centri didattici nazionali saranno conseguentemente soppressi e cesseranno la loro attività nel momento in cui inizieranno a funzionare gli istituti di cui al comma precedente;

8) le forme di valutazione del servizio cui dovrà provvedere, previo parere tecnico,

l'apposito organo collegiale previsto dall'articolo 6.

La valutazione, non riferibile comunque ad un periodo superiore all'ultimo triennio, dovrà essere espressa su richiesta degli interessati o dell'amministrazione o in caso di inadempienza dei doveri connessi all'esercizio della professione o di insufficienza di rendimento.

Saranno previste le modalità per la presentazione di ricorsi contro le valutazioni espresse e gli organi competenti a decidere;

9) la disciplina dei passaggi di ruolo e di cattedre, previo il possesso dei requisiti richiesti nelle scuole di ogni ordine e grado, con l'indicazione delle materie o del gruppo di materie di insegnamento per le quali possa ammettersi il passaggio e con adeguata valutazione ad ogni effetto del servizio prestato nei ruoli di provenienza;

10) la disciplina dei trasferimenti a domanda e delle assegnazioni provvisorie di sede che tenga conto dei motivi di famiglia, dei titoli e dell'anzianità di servizio del personale, nonché delle esigenze del funzionamento della scuola.

Particolari garanzie dovranno essere previste per i trasferimenti di ufficio che potranno essere disposti solo per soppressione di posto o per accertata incompatibilità di permanenza nella scuola e nella sede, su conforme parere di appositi comitati espressi dagli organi collegiali competenti;

11) la disciplina dei congedi, delle aspettative, dei comandi compresi quello per motivi di studio o per lo svolgimento di attività artistiche, tenuto conto delle esigenze di servizio e, per quanto possibile, nel rispetto del criterio di continuità dell'insegnamento. Dovranno essere indicati gli organi competenti a concederli;

12) la disciplina di ogni altro aspetto dello stato giuridico riguardante i casi e le condizioni per la cessazione del rapporto di impiego (dimissioni, decadenza, dispensa, destituzione, collocamento a riposo), per la riammissione in servizio, per la restituzione ai ruoli di provenienza, per il collocamento fuori ruolo e per la utilizzazione in altri compiti e funzioni a causa di sopravvenuta inidoneità, avendo riguardo alla particolare natura della professione docente;

13) la normativa riguardante la materia dei procedimenti e delle sanzioni disciplinari di competenza degli appositi organi individuali e collegiali, con le dovute garanzie di tutela del personale;

14) la competenza degli organi collegiali in materia di contenzioso;

15) le norme di tutela delle libertà sindacali compresa la disciplina del diritto di riunione nei locali della scuola, fuori dell'orario normale delle lezioni ».

Il Senato lo ha così modificato:

« Lo stato giuridico del personale di cui alla lettera a) dell'articolo 1 della presente legge dovrà stabilire:

1) la garanzia della libertà d'insegnamento, intesa come libera espressione culturale dell'insegnante e come autonomia didattica nel rispetto degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato in applicazione dei principi della Costituzione, nonché della coscienza morale e civile degli alunni e del diritto di questi al pieno e libero sviluppo della loro personalità.

In questo quadro sarà tutelata e regolamentata la sperimentazione;

2) le attribuzioni, i doveri e i diritti connessi con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell'attività didattica e del governo della comunità scolastica; le attribuzioni, i doveri e i diritti propri della funzione direttiva intesa come promozione e coordinamento delle attività dell'istituto o del circolo; le responsabilità esecutive connesse con le decisioni di competenza degli organi collegiali nonché le responsabilità specifiche di ordine amministrativo, escluse in ogni caso le competenze di carattere contabile di ragioneria e di economato; il riordinamento della funzione ispettiva nel quadro di una visione unitaria della stessa a livello centrale, regionale e provinciale e le attribuzioni, i doveri e i diritti della medesima intesa come attività di esperti professionali utilizzati dall'amministrazione scolastica per l'accertamento tecnico didattico, l'aggiornamento e la sperimentazione;

3) l'orario obbligatorio di servizio uguale per tutti i docenti del medesimo tipo di scuola, le eventuali prestazioni straordinarie e la corresponsione dei compensi che saranno dovuti secondo la durata delle prestazioni;

4) le forme e le modalità di reclutamento del personale insegnante, direttivo e ispettivo nella prospettiva di una preparazione a livello universitario con diversi indirizzi secondo i vari tipi di insegnamento, da richiedere come requisito di base a tutti i docenti unitamente alla specifica abilitazione.

L'accesso alle carriere dovrà avvenire per concorso sulla base dell'accertamento della preparazione specifica e delle capacità per

l'esercizio della professione, fatta salva la previsione, sulla base di quanto già stabilito dagli ordinamenti vigenti, di altre forme di assunzione in ruolo, quando ciò sia richiesto dalla esigenza di particolari requisiti di specializzazione con riferimento agli insegnamenti specializzati di natura tecnica, professionale e artistica. I concorsi per la scuola media saranno indetti su base regionale o, se richiesto dagli statuti delle regioni ad autonomia speciale, su base provinciale.

Per l'accertamento previsto dal concorso potrà anche valere l'esame di Stato necessario al conseguimento dell'abilitazione. In tale ipotesi, al fine della immissione in ruolo, potranno essere previste graduatorie ad esaurimento aggiornabili, da utilizzare per la copertura di una aliquota dei posti vacanti all'inizio di ogni anno scolastico, non superiore al 50 per cento.

Il personale direttivo e ispettivo dovrà essere reclutato tra il personale docente avente un congruo numero di anni di servizio di ruolo, sempre fatta salva la previsione di cui al primo capoverso del presente n. 4) limitatamente alle scuole di istruzione artistica;

5) la disciplina inerente alla partecipazione dei docenti alle commissioni di abilitazione e di concorso;

6) la disciplina dell'assegnazione di sede ai vincitori dei concorsi secondo l'ordine di graduatoria e tenendo conto delle preferenze degli aspiranti; la disciplina del periodo di prova che non potrà essere inferiore ad un anno scolastico, con previsione dei casi di proroga;

7) le norme, i criteri e le strutture per l'aggiornamento culturale e professionale dei docenti.

Per la scuola con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana potrà essere utilizzata anche l'opera di esperti e di docenti di università estere.

Saranno istituiti, nell'ambito della scuola materna, primaria e secondaria, appositi istituti per la documentazione, per la ricerca e per la sperimentazione didattiche, nonché per l'aggiornamento culturale e professionale dei docenti, i quali, utilizzando le strutture degli attuali centri didattici nazionali, offrano garanzie di validità scientifica, di democraticità e di autonomia didattica.

Gli attuali centri didattici nazionali saranno conseguentemente soppressi e cesseranno la loro attività nel momento in cui inizieranno a funzionare gli istituti di cui al capoverso precedente;

8) le forme di valutazione del servizio cui dovrà provvedere, su relazione del capo di istituto o del direttore di circolo didattico, un apposito comitato eletto dal collegio dei professori.

La valutazione, non riferibile comunque ad un periodo superiore all'ultimo triennio, dovrà essere espressa su richiesta degli interessati o dell'amministrazione o in caso di inadempienza dei doveri connessi all'esercizio della professione o di insufficienza di rendimento.

Saranno previste le modalità per la presentazione di ricorsi contro le valutazioni espresse, e stabiliti gli organi competenti a decidere;

9) la disciplina dei passaggi di ruolo e di cattedre, previo il possesso dei requisiti richiesti nelle scuole di ogni ordine e grado, con l'indicazione delle materie o del gruppo di materie di insegnamento per le quali possa ammettersi il passaggio e con adeguata valutazione ad ogni effetto del servizio prestato nei ruoli di provenienza;

10) la disciplina dei trasferimenti a domanda e delle assegnazioni provvisorie di sede che tenga conto dei motivi di famiglia, dei titoli e dell'anzianità di servizio del personale, nonché delle esigenze del funzionamento della scuola.

La valutazione del ricongiungimento con l'altro coniuge ai fini del trasferimento dovrà avvenire indipendentemente dall'attività professionale dello stesso.

Particolari garanzie dovranno essere previste per i trasferimenti di ufficio che potranno essere disposti solo per soppressione di posto o per accertata incompatibilità di permanenza nella scuola e nella sede;

11) la disciplina dei congedi, delle aspettative, dei comandi, compresi quelli per motivi di studio o per aggiornamento, o per lo svolgimento di attività artistiche, tenuto conto delle esigenze di servizio e, per quanto possibile, nel rispetto del criterio di continuità dell'insegnamento. Dovranno essere indicati gli organi competenti a concederli;

12) la disciplina di ogni altro aspetto dello stato giuridico riguardante i casi e le condizioni per la cessazione del rapporto di impiego (dimissioni, decadenza, dispensa, destituzione, collocamento a riposo), per la riammissione in servizio, per la restituzione ai ruoli di provenienza, per il collocamento fuori ruolo e per la utilizzazione in altri compiti e funzioni a causa di sopravvenuta inidoneità, avendo riguardo alla particolare natura della professione docente;

13) la normativa riguardante la materia dei procedimenti e delle sanzioni disciplinari la cui competenza dovrà essere attribuita ad appositi organi, con le dovute garanzie di tutela del personale;

14) gli organi competenti in materia di contenzioso e le relative attribuzioni;

15) le norme di tutela delle libertà sindacali compresa la disciplina del diritto di riunione nei locali della scuola, fuori dell'orario normale delle lezioni.

I decreti delegati conterranno apposite norme di attuazione per il personale ispettivo, direttivo, insegnante e non insegnante di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni scolastiche italiane funzionanti all'estero ».

Il testo della Commissione, infine, è il seguente:

« Lo stato giuridico del personale di cui alla lettera a) dell'articolo 1 della presente legge dovrà stabilire:

1) la garanzia della libertà di insegnamento, intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale dell'insegnante nel rispetto dei principi costituzionali e secondo gli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, nonché nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni e del diritto di questi al pieno e libero sviluppo della loro personalità.

In questo quadro sarà tutelata e regolamentata la sperimentazione;

2) le attribuzioni, i doveri e i diritti connessi con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell'attività didattica e del governo della comunità scolastica; le attribuzioni, i doveri e i diritti propri della funzione direttiva intesa come promozione e coordinamento delle attività dell'istituto o del circolo; le responsabilità esecutive connesse con le decisioni di competenza degli organi collegiali nonché le responsabilità specifiche di ordine amministrativo, escluse in ogni caso le competenze di carattere contabile di ragioneria e di economato; il riordinamento della funzione ispettiva nel quadro di una visione unitaria della stessa a livello centrale, regionale e provinciale e le attribuzioni, i doveri e i diritti della medesima intesa come attività di esperti professionali utilizzati dall'amministrazione scolastica per l'accertamento tecnico-didattico, l'aggiornamento e la sperimentazione;

3) l'orario obbligatorio di servizio uguale per tutti i docenti del medesimo tipo di scuola, le eventuali prestazioni straordinarie

e la corresponsione dei compensi che saranno dovuti secondo la durata delle prestazioni.

L'orario obbligatorio di servizio dovrà prevedere il numero delle ore di insegnamento e quelle riguardanti le attività non d'insegnamento. Nella scuola materna l'orario del personale insegnante sarà ridotto a non più di 36 ore settimanali garantendo l'attuale prestazione complessiva giornaliera per gli alunni;

4) l'orario obbligatorio di servizio per il personale ispettivo e direttivo;

5) le forme e le modalità di reclutamento del personale insegnante, direttivo e ispettivo nella prospettiva, fatti salvi i casi in cui gli insegnamenti richiedono particolari competenze di natura tecnica, professionale ed artistica, di una formazione universitaria completa da richiedere come requisito di base a tutti i docenti unitamente alla specifica abilitazione.

L'accesso alle carriere dovrà avvenire per concorso sulla base dell'accertamento della preparazione specifica e delle capacità per l'esercizio della professione, fatta salva la previsione, sulla base di quanto già stabilito dagli ordinamenti vigenti, di altre forme di assunzione in ruolo, quando ciò sia richiesto dalla esigenza di particolari requisiti di specializzazione con riferimento agli insegnamenti specializzati di natura tecnica, professionale e artistica. I concorsi per la scuola media saranno indetti su base regionale o, se richiesto dagli statuti delle regioni ad autonomia speciale, su base provinciale.

Per l'accertamento previsto dal concorso potrà anche valere l'esame di Stato necessario al conseguimento dell'abilitazione. In tale ipotesi, al fine della immissione in ruolo, potranno essere previste graduatorie ad esaurimento aggiornabili, da utilizzare per la copertura di una aliquota dei posti vacanti all'inizio di ogni anno scolastico, non superiore al 50 per cento.

Il personale direttivo e ispettivo dovrà essere reclutato tra il personale docente avente un congruo numero di anni di servizio di ruolo, sempre fatta salva la previsione di cui al primo capoverso del presente n. 5) limitatamente alle scuole di istruzione artistica;

6) la disciplina inerente alla partecipazione dei docenti alle commissioni di abilitazione e di concorso;

7) la disciplina dell'assegnazione di sede ai vincitori dei concorsi secondo l'ordine di graduatoria e tenendo conto delle preferenze degli aspiranti; la disciplina del periodo di

prova, che non potrà essere inferiore ad un anno scolastico, con previsione dei casi di proroga;

8) le norme, i criteri e le strutture per l'aggiornamento culturale e professionale dei docenti.

Per la scuola con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana potrà essere utilizzata anche l'opera di esperti e di docenti di università estere.

Saranno istituiti, nell'ambito della scuola materna, primaria e secondaria, appositi istituti per la documentazione, per la ricerca e per la sperimentazione didattiche, nonché per l'aggiornamento culturale e professionale dei docenti, i quali, utilizzando le strutture degli attuali centri didattici nazionali, offrano garanzie di validità scientifica, di democraticità e di autonomia didattica.

Gli attuali centri didattici nazionali saranno conseguentemente soppressi e cesseranno la loro attività nel momento in cui inizieranno a funzionare gli istituti di cui al capoverso precedente;

9) la modalità di valutazione del servizio, non riferibile comunque ad un periodo superiore al triennio, cui dovrà provvedere solo su richiesta dell'interessato, un apposito comitato eletto dal collegio dei docenti, previa relazione del capo di istituto o del direttore di circolo didattico.

Non sono ammesse le note di qualifica;

10) la disciplina dei passaggi di ruolo e di cattedre, previo il possesso dei requisiti richiesti nelle scuole di ogni ordine e grado, con l'indicazione delle materie o del gruppo di materie di insegnamento per le quali possa ammettersi il passaggio e con adeguata valutazione ad ogni effetto del servizio prestato nei ruoli di provenienza;

11) la disciplina dei trasferimenti a domanda e delle assegnazioni provvisorie di sede che tenga conto dei motivi di famiglia, dei titoli e dell'anzianità di servizio del personale, nonché delle esigenze del funzionamento della scuola.

La valutazione del ricongiungimento con l'altro coniuge ai fini del trasferimento dovrà avvenire indipendentemente dall'attività professionale dello stesso.

Particolari garanzie dovranno essere previste per i trasferimenti di ufficio che potranno essere disposti solo per soppressione di posto o per accertata incompatibilità di permanenza nella scuola e nella sede;

12) la disciplina dei congedi, delle aspettative, dei comandi, compresi quelli per motivi di studio o per aggiornamento, o per lo

svolgimento di attività artistiche, tenuto conto delle esigenze di servizio e, per quanto possibile, nel rispetto del criterio di continuità dell'insegnamento. Dovranno essere indicati gli organi competenti a concederli;

13) la disciplina di ogni altro aspetto dello stato giuridico riguardante i casi e le condizioni per la cessazione del rapporto di impiego (dimissioni, decadenza, dispensa, destituzione, collocamento a riposo), per la riammissione in servizio, per la restituzione ai ruoli di provenienza, per il collocamento fuori ruolo e per la utilizzazione in altri compiti e funzioni a causa di sopravvenuta inidoneità, avendo riguardo alla particolare natura della professione docente;

14) la normativa riguardante la materia dei procedimenti e delle sanzioni disciplinari la cui competenza dovrà essere attribuita ad appositi organi, con le dovute garanzie di tutela del personale;

15) gli organi competenti in materia di contenzioso e le relative attribuzioni;

16) le norme di tutela delle libertà sindacali compresa la disciplina del diritto di riunione nei locali della scuola, fuori dell'orario normale delle lezioni.

I decreti delegati conterranno apposite norme di attuazione per il personale ispettivo, direttivo, insegnante e non insegnante di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni scolastiche italiane funzionanti all'estero ».

È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il n. 1 con il seguente:

1) la libertà d'insegnamento per tutto il personale docente d'ogni ordine e grado secondo i principi costituzionali e gli ordinamenti legislativi che li applicano.

4. 1. **Giannantoni, Berlinguer Giovanni, Bini, Chiarante, Finelli, Natta, Pellegatta Maria Agostina, Picciotto, Raich, Tessari, Tedeschi, Vitali, Benedetti Tullio.**

BERLINGUER GIOVANNI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER GIOVANNI. Il nostro emendamento tende a dissipare un equivoco, quello che possa esservi incompatibilità tra la libertà dell'insegnamento e la coscienza morale e civile degli alunni. Mi sembra infatti evidente che la libertà dell'insegnamento sia pro-

prio la condizione primaria perché la coscienza civile e morale degli alunni possa elevarsi.

Inoltre, il nostro emendamento tende ad eliminare l'insidia contenuta nell'affermazione che la libertà di insegnamento potrebbe essere salvaguardata soltanto con il rispetto degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato. Come è noto, gran parte di questi ordinamenti sono anteriori alla Costituzione repubblicana e, in molti casi, addirittura con essa apertamente contrastanti.

È per questi motivi che noi suggeriamo di sostituire la formula « nel rispetto degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato in applicazione dei principi della Costituzione » con la formula « secondo i principi costituzionali e gli ordinamenti legislativi che li applicano ». Quest'ultima formulazione a me sembra molto più esplicita e più chiara, capace com'è di dissipare ogni possibile equivoco e di evitare qualsiasi insidia.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al n. 1 sostituire le parole: secondo gli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, nonché nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni e del diritto di questi al pieno e libero sviluppo della loro personalità, *con le parole:* secondo i principi costituzionali e gli ordinamenti legislativi che li applicano.

4. 2.

Castiglione, Moro Dino.

Al n. 2, aggiungere le parole: Le attribuzioni, i doveri, i diritti connessi con la funzione docente in una concezione democratica della comunità scolastica; la responsabilità connessa con la funzione direttiva, considerata come attività di coordinamento e di animazione, da affidare per rotazione, per periodi determinati e con una specifica indennità, ad insegnanti di ruolo ordinario iscritti in appositi albi provinciali sulla base di accertamenti volti a verificare il possesso delle necessarie attitudini e conoscenze.

4. 3.

Moro Dino, Castiglione.

Al n. 3, sopprimere le parole da: le eventuali prestazioni straordinarie, *fino alla fine del periodo:*

4. 10.

Moro Dino, Castiglione.

Al n. 3, aggiungere le parole: 29 ore maestri, 24 ore professori.

4. 4.

Moro Dino, Castiglione.

Al n. 8, sostituire il terzo comma con il seguente:

Saranno istituiti appositi istituti e corsi per la ricerca per la sperimentazione didattica, nonché per l'aggiornamento culturale e professionale dei docenti.

4. 6. **Castiglione, Moro Dino.**

Dopo il n. 13, inserire il seguente:

13-bis) l'abbassamento al 65° anno di età del limite massimo di collocamento a riposo del personale direttivo e docente di ogni ordine e grado di scuola, fatta salva per il personale in servizio l'attuale disciplina per un quinquennio dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati.

4. 11. **Castiglione, Moro Dino.**

Dopo il numero 14, inserire il seguente:

14-bis) il decentramento più ampio possibile delle attività inerenti all'amministrazione del personale a livello d'istituto e di circolo didattico.

4. 12. **Castiglione, Moro Dino.**

Al n. 16, sopprimere le parole: fuori dell'orario normale delle lezioni.

4. 13. **Castiglione, Moro Dino.**

MORO DINO. Chiedo di svolgerli io, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO DINO. Noi consideriamo particolarmente qualificanti gli emendamenti 4. 2 e 4. 3.

Con il primo — che attiene ad uno degli elementi determinanti di questo disegno di legge — proponiamo che il dibattutissimo tema della libertà dell'insegnamento e della conseguente libertà individuale degli insegnanti, sia riferito esclusivamente ai principi della Costituzione repubblicana. È superfluo ricordare alla Camera come la Costituzione sancisca, nella maniera più ampia e più piena, l'assoluta libertà non solo di espressione e di pensiero, ma anche — e specificamente — di insegnamento. Noi riteniamo che l'unica possibile restrizione a questa assoluta ed indiscriminata affermazione di libertà di insegnamento possa derivare dalle leggi dello Stato che diano pratica attuazione a questo principio fondamentale.

In particolare, signor Presidente, sentiamo il dovere di richiamare l'attenzione dei colleghi democristiani sul fatto che il testo elabo-

rato dalla maggioranza della Commissione è addirittura peggiorativo (anche se probabilmente i colleghi di parte democristiana non ne hanno avuto l'intenzione) rispetto al testo precedentemente approvato dalla Camera e anche rispetto a quello pervenutoci dal Senato.

Questi sono principi di carattere fondamentale, che riguardano non soltanto la coerenza interna della legge, ma che investono una delle essenze più genuine della Costituzione repubblicana. Vorremmo pertanto rivolgere un invito ai colleghi della maggioranza, ed in particolare ai colleghi della democrazia cristiana: di voler cioè considerare che, con il testo da essi proposto in sede di Commissione, non si rispetta neppure l'accordo raggiunto con le confederazioni sindacali, le quali si sono interessate, oltre che della parte economica riguardante gli insegnanti, anche degli istituti democratici sui quali si deve reggere la scuola italiana nonché delle condizioni generali nelle quali si deve effettuare l'insegnamento nel nostro paese. La condizione primaria, essenziale ed irrinunciabile, se vogliamo veramente tener fede ai principi della Costituzione repubblicana, è quella di affermare la più assoluta libertà di insegnamento, in modo che non sia consentito ad alcuno Stato, ad alcun Governo, ad alcuna maggioranza parlamentare di ieri, di oggi e di domani, di poterla limitare.

Abbiamo avuto altra volta occasione di ribadire la nostra più ferma e decisa opposizione a qualsiasi tentativo di imposizione di una qualsivoglia ideologia da parte dello Stato o del Governo ad un qualsiasi istituto della società civile italiana. In particolare abbiamo espresso in varie occasioni la nostra ferma opposizione a qualsiasi tentativo di imposizione ideologica nei confronti della scuola del nostro paese. Ci sembra che la formulazione proposta dalla Commissione istruzione della Camera e dalla maggioranza non rientri in questa logica e costituisca un tentativo di forzatura di questo principio costituzionale, alla cui difesa penso debbano essere interessate tutte le forze politiche democratiche del nostro paese. Questa è la ragione per la quale abbiamo presentato l'emendamento Castiglione 4. 2, al quale attribuiamo importanza fondamentale e dalla cui approvazione o meno dipenderà anche l'atteggiamento finale che il gruppo parlamentare del partito socialista italiano terrà in ordine alla votazione finale su questo disegno di legge.

L'emendamento 4. 3 si muove nella stessa logica in base alla quale abbiamo presentato il precedente emendamento 4. 2, e tende a

dare garanzie precise sul modo di estrinsecazione della libertà di insegnamento, che noi intendiamo appunto affermare con quell'emendamento. Ritorna in questo emendamento la nostra nota posizione — che abbiamo avuto occasione di esprimere già nel corso della quinta legislatura e di ripetere all'inizio della sesta — nei confronti della figura del preside, che non riteniamo debba essere concepito burocraticamente come un funzionario dello Stato, il quale non presiede soltanto allo svolgimento dei compiti burocratici o amministrativi della scuola italiana, ma in realtà diventa un canale di trasmissione di un particolare metodo didattico o, qualche volta, di una particolare pedagogia o, peggio ancora, di una particolare ideologia. Per questo riteniamo che la concreta libertà di insegnamento possa trovare una sua estrinsecazione e una sua attuazione nell'affermazione del principio della eleggibilità del preside. Questa la logica che ha presieduto all'emendamento 4. 3.

L'emendamento 4. 4 tende a chiarire le condizioni del rapporto di lavoro che debbono essere statuite tra lo Stato e gli insegnanti e a prevedere, oltre all'affermazione dei diritti degli insegnanti, anche un minimo di prestazioni che l'insegnante deve dare alla scuola.

L'emendamento 4. 6 riguarda una esigenza particolarmente sentita nella scuola italiana, affermata e sostenuta anche da molti gruppi della Camera, e non soltanto dal nostro: quella, cioè, di un aggiornamento culturale e professionale per tutti gli operatori della scuola e in particolare per gli insegnanti. Noi riteniamo che sia giusto prevedere in questo provvedimento alcuni meccanismi che consentano la traduzione in pratica di questo aggiornamento culturale e professionale degli insegnanti, e proponiamo pertanto che siano istituiti corsi regolari che consentano agli insegnanti stessi di tenersi aggiornati con i processi di evoluzione della società, della scienza e della tecnica pedagogica e didattica.

Queste, signor Presidente, le ragioni che hanno indotto il gruppo socialista alla presentazione degli emendamenti che ho svolto.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al n. 5, sostituire il primo comma con il seguente:

5) le forme e le modalità di reclutamento del personale insegnante, direttivo e ispettivo, nella prospettiva d'una formazione universitaria a livello di laurea da richiedere come

requisito di base a tutti i docenti unitamente alla specifica abilitazione.

4. 5. Giannantoni, Bini, Chiarante, Tessari, Finelli, Natta, Pellegatta Maria Agostina, Picciotto, Raicich, Tedeschi, Vitali, Benedetti Tullio, Berlinguer Giovanni.

Al n. 11, terzo comma, dopo le parole: e nella sede, aggiungere le parole: su conforme parere espresso dal consiglio di circolo o di istituto.

4. 7. Benedetti Tullio, Chiarante, Finelli, Natta, Pellegatta Maria Agostina, Picciotto, Raicich, Vitali, Giannantoni, Tessari, Berlinguer Giovanni, Bini, Tedeschi.

Al n. 14, dopo la parola: organi, aggiungere la parola: collegiali.

4. 8. Benedetti Tullio, Finelli, Natta, Pellegatta Maria Agostina, Picciotto, Raicich, Vitali, Giannantoni, Berlinguer Giovanni, Bini, Tedeschi, Chiarante, Tessari.

Sostituire il n. 15 con il seguente:

15) la disciplina degli organi collegiali in materia di contenzioso.

4. 9. Tedeschi, Tessari, Natta, Pellegatta Maria Agostina, Raicich, Vitali, Giannantoni, Benedetti Tullio, Berlinguer Giovanni, Bini, Chiarante, Finelli.

TEDESCHI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCHI. Noi chiediamo, signor Presidente, con il nostro emendamento 4. 5, la sostituzione, al n. 5, del primo comma. È un emendamento che potrebbe sembrare chiarissimo relativamente alla motivazione. La verità è che il testo che intendiamo sostituire tenta di introdurre un sistema di reclutamento che contraddice a un principio sostanziale (cui pure si era giunti attraverso un vasto discorso culturale che si è svolto per anni nel paese e nel Parlamento) e che ci sembra accompagni la marcia del gambero, all'indietro, che da qualche tempo si è iniziata da parte della maggioranza governativa al Senato e che si tende a far continuare anche in questa sede. Sembra che il discorso si riduca alla unicità di livello, oppure a una pari dignità di laurea. Mi spiego. Noi vogliamo correggere il testo formulato dalla Commissione in maniera che rimanga ben chiaro che tutti i docenti, sia quelli del-

la scuola materna che i maestri elementari — dato che sostanzialmente di questi si parla — e gli altri devono aver frequentato un corso universitario intero, che cioè abbia tutte le caratteristiche di un corso di laurea.

Al contrario, la formulazione contenuta nel testo della Commissione non scioglie gli equivoci, nel senso che i corsi previsti, pur essendo di livello universitario, potrebbero non avere le caratteristiche dei corsi di laurea. Vorrei inoltre avere chiarimenti da parte del relatore e del ministro sulla questione della formazione degli insegnanti di educazione fisica, formazione che oggi avviene negli istituti ISEF. Nella dizione del testo varato dalla Commissione, è questa una formazione di tipo universitario? Oppure è considerata una specie di « sottolaurea » di corso parziale, anche nel caso in cui lo Stato finalmente decidesse di assumere in proprio la preparazione degli insegnanti di educazione fisica, ora appaltata ai privati?

Noi insistiamo su questo punto perché spesso si è sostenuto da parte di esponenti della maggioranza che la formazione a livello universitario non significa necessariamente un numero eguale di anni di studio. E infatti possibile che la riforma degli studi universitari mantenga il principio secondo cui per conseguire una laurea in medicina occorrono sei anni, mentre per conseguire una laurea in lettere ne occorrono quattro e per la laurea in ingegneria cinque. Se invece si intendesse affermare che per l'insegnamento in certi tipi di scuola si pensa ad un corso universitario che si concluda con una sottospecie di laurea, evidentemente noi saremmo contrari. Per altro, anche in relazione alla questione, da tempo dibattuta, dei diplomi pedagogici, la formula da noi proposta tende a garantire che la formazione richieda come requisito di base a tutti i docenti abbia eguale valore e che, d'altra parte, si possa accedere al corso solamente dopo aver conseguito l'abilitazione.

Il concetto è che il reclutamento degli insegnanti debba avvenire, oltre che sulla base del possesso di un titolo di studio culturale, anche sulla base del possesso di un titolo di abilitazione, così come, con molti consensi provenienti da vasti settori del Parlamento, si era concordato in occasione della discussione di altre proposte di legge. Del resto, il vecchio tipo di abilitazione prevedeva un collegamento dell'abilitazione con il concorso per l'ingresso nei ruoli dello Stato, mentre nell'indagine parlamentare su questo argomento si era chiara-

mente detto che occorre abbandonare tale indirizzo.

Al contrario, ci siamo trovati di fronte ad una modifica, introdotta dal Senato e mantenuta dalla Commissione, che sceglie la via del doppio canale. In altri termini, si afferma che si consente l'ingresso nei ruoli dello Stato o attraverso un concorso, che si può sostenere conseguentemente o contemporaneamente a quello di abilitazione (concorso che però verte in particolare sulla preparazione specifica dell'insegnamento al quale si intende accedere), ovvero, attraverso graduatorie alle quali possono accedere coloro che hanno già conseguito l'abilitazione. Attualmente, come è noto, la via maestra è rappresentata da corsi di abilitazione ordinari della durata di un anno. Senonché (ecco perché devo chiamare in causa anche l'onorevole ministro, in quanto il nostro emendamento non si fonda su sospetti ma su dati di fatto) è accaduto che sono stati istituiti soltanto i corsi speciali di abilitazione, con le modalità a tutti note, mentre ancora non si parla dei corsi ordinari che pure sono previsti da una legge ormai in vigore da oltre due anni. Noi riteniamo che questo punto debba essere chiaramente precisato, se non si vuole vanificare anche questa legge, e questo è il motivo per il quale chiediamo la modifica dell'articolo nel senso da noi indicato.

Debbo infine fare una precisazione in ordine all'emendamento 4. 14, che viene presentato come emendamento della Commissione: tale emendamento è espressione della maggioranza, e non di tutta la Commissione, come è dimostrato, fra l'altro, dal fatto che la sua impostazione contraddice completamente quella dell'emendamento dianzi illustrato.

PRESIDENTE. Avverto che è stato infine presentato il seguente emendamento:

Al numero 5, sostituire il secondo e terzo comma con i seguenti:

L'accesso alle carriere avverrà mediante concorso per titoli ed esami o concorso per soli titoli. Il concorso per titoli ed esami sarà diretto all'accertamento della preparazione specifica e delle capacità per l'esercizio della professione. Al concorso per titoli potranno accedere coloro che siano in possesso della prescritta abilitazione e di una determinata anzianità di servizio. Saranno fatte salve, sulla base di quanto già stabilito dagli ordinamenti vigenti, altre forme di assunzione in ruolo, quando ciò sia richiesto dalla esigenza di particolari requisiti di specializzazione con

riferimento agli insegnamenti specializzati di natura tecnica, professionale ed artistica. I concorsi per la scuola media saranno indetti su base regionale o, se richiesto dagli statuti delle regioni ad autonomia speciale, su base provinciale.

Per i concorsi per titoli saranno previste graduatorie ad esaurimento aggiornabili, da utilizzare per la copertura di una aliquota dei posti vacanti all'inizio di ogni anno scolastico, non superiore al 50 per cento.

4. 14.

La Commissione.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 4?

SPITELLA, *Relatore per la maggioranza*. Esprimo parere contrario all'emendamento 4. 1 e agli altri presentati sullo stesso punto. Ritengo infatti che la formulazione contenuta nel testo della Commissione, che muove dal riferimento alla Costituzione per far seguire il richiamo agli ordinamenti della scuola stabiliti da leggi dello Stato, corrisponda ad un criterio logico che ha inteso esaltare, trattandosi di un argomento di estrema rilevanza, il menzionato riferimento alla Costituzione.

Esprimo conseguentemente parere contrario agli emendamenti 4. 2, 4. 3, 4. 10, 4. 5, 4. 6, 4. 7, 4. 11, 4. 8, 4. 12, 4. 9 e 4. 13.

Raccomando invece all'approvazione lo emendamento 4. 14 della Commissione, in quanto la maggioranza della Commissione ritiene che questa formulazione sia più razionale e rigorosa.

PRESIDENTE. Il Governo?

SCALFARO, *Ministro della pubblica istruzione*. Esprimo parere contrario agli emendamenti 4. 1 e 4. 2. rifacendomi alle considerazioni che ho avuto occasione di formulare, sia pure sinteticamente, in sede di replica.

Sono pure contrario all'emendamento 4. 3, in quanto affermare che la funzione direttiva si espliciti semplicemente con il « coordinamento » e la « animazione », e nulla più, mi sembra contrastante, fra l'altro, con la stessa parola « direttiva ».

Sono egualmente contrario a tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 4, ad eccezione di quello 4. 14 presentato dalla Commissione, che il Governo dichiara di accettare.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Tedeschi, mantiene l'emendamento Giannantoni 4. 1, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

TEDESCHI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Dino Moro, mantiene l'emendamento Castiglione 4. 2, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MORO DINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Dino Moro, mantiene il suo emendamento 4. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MORO DINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Dino Moro, mantiene il suo emendamento 4. 10 non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MORO DINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Dino Moro, mantiene il suo emendamento 4. 10, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MORO DINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Tedeschi, mantiene l'emendamento Giannantoni 4. 5, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

TEDESCHI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Passiamo all'emendamento 4. 14 della Commissione.

TEDESCHI. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1973

TEDESCHI. Signor Presidente, come già avevo fatto presente, l'emendamento 4. 14 risulta proposto dalla Commissione, mentre in realtà quest'ultima non si è riunita; aggiungo che in seno al « Comitato dei nove » non abbiamo neppure discusso di tale emendamento.

SPUTELLA. *Relatore per la maggioranza.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPITELLA, *Relatore per la maggioranza.* Il « Comitato dei nove » si è riunito oggi, e si è trovato di fronte a una serie di emendamenti, per alcuni dei quali si è giunti a soluzioni concordate, mentre per altri lo stesso onorevole Tedeschi ha detto che si sarebbe giunti in aula con due posizioni distinte. Essendosi pertanto riconosciuto che per alcuni emendamenti vi erano due posizioni distinte, è chiaro che con l'espressione « la Commissione » ci si intende riferire alla maggioranza di essa.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 4. 14, della maggioranza della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Dino Moro, mantiene l'emendamento Castiglione 4. 6, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MORO DINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Tedeschi, mantiene l'emendamento Benedetti Tullio 4. 7, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

TEDESCHI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Dino Moro, mantiene l'emendamento Castiglione 4. 11, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MORO DINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Tedeschi, mantiene l'emendamento Benedetti Tullio 4. 8, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

TEDESCHI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Dino Moro, mantiene l'emendamento Castiglione 4. 12, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MORO DINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Tedeschi, mantiene il suo emendamento 4. 9, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

TEDESCHI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Dino Moro, mantiene l'emendamento Castiglione 4. 13, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MORO DINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo modificato secondo l'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Passiamo agli articoli aggiuntivi presentati all'articolo 4.

GUI, *Presidente della Commissione.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUI, *Presidente della Commissione.* Desidero fare osservare che la Camera, votando contro la soppressione dell'alinea d) dell'articolo 1, ha approvato il principio della delega legislativa per la istituzione e il riordinamento

degli organi collegiali. Pertanto ritengo che siano preclusi quegli articoli aggiuntivi che non sono deleganti, ma precettivi.

PRESIDENTE. Ritengo che per il momento si possa passare allo svolgimento di tutti gli articoli aggiuntivi presentati. In sede di votazione, la Presidenza terrà conto della sua osservazione, onorevole Gui, e vaglierà uno per uno gli articoli aggiuntivi al fine di dichiarare le eventuali preclusioni.

Sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente articolo 4-bis:

L'istituzione di nuovi organi collegiali di governo e il riordinamento di quelli esistenti saranno finalizzati a realizzare la partecipazione nella gestione della scuola, nel rispetto degli ordinamenti della scuola dello Stato e delle competenze e delle responsabilità di cui all'articolo 4 della presente legge, dando alla scuola stessa i caratteri di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica.

Gli organi collegiali saranno previsti:

- a livello di circolo didattico e di istituto;
- a livello distrettuale;
- a livello provinciale;
- a livello nazionale.

4. 0. 21.

La Commissione.

Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente articolo 4-ter:

I circoli didattici e gli istituti scolastici saranno dotati di autonomia amministrativa per quanto concerne le spese di funzionamento amministrativo e didattico, per le quali saranno attribuiti annualmente appositi stanziamenti, e dovranno disporre, per l'espletamento delle mansioni conseguenti, di apposito personale qualificato le cui carriere saranno definite in sede di ristrutturazione secondo quanto previsto dal punto 1) del successivo articolo 5.

I decreti delegati indicheranno gli organi e la disciplina di controllo, le modalità per la pubblicità degli atti del consiglio di istituto o di circolo e, in caso di mancato o irregolare funzionamento di questi, le forme di intervento e gli organi competenti ad effettuarlo.

A livello di circolo e di istituto saranno istituiti o riordinati, secondo i criteri appresso indicati, i seguenti organi collegiali:

1) il consiglio di circolo o di istituto, formato dalle rappresentanze elette del per-

sonale insegnante, del personale non insegnante, dei genitori, degli allievi, dal direttore didattico o preside. Il consiglio di circolo o di istituto è presieduto da uno dei suoi membri, eletto da tutti i componenti, tra i rappresentanti dei genitori. Parteciperanno alle riunioni del consiglio di istituto, nelle scuole secondarie superiori, i rappresentanti elettivi degli studenti di età non inferiore a 16 anni. Possono essere chiamati a titolo consultivo gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola sul piano medico-psico-pedagogico e dell'orientamento.

Il consiglio di circolo o di istituto eleggerà una giunta esecutiva, presieduta dal direttore didattico o dal preside, composta di non più di cinque membri eletti dal consiglio stesso, in modo che sia assicurata la rappresentanza di tutte le sue componenti. Di essa farà parte, di diritto, il capo dei servizi di segreteria;

2) il collegio dei docenti, composto dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo del circolo o dell'istituto, presieduto dal direttore didattico o dal preside.

Esso eleggerà i suoi rappresentanti nel consiglio di istituto o di circolo, e uno o più docenti incaricati di collaborare col preside o il direttore didattico e di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento;

3) il consiglio di disciplina degli alunni, presieduto dal direttore didattico o dal preside, eletto dal collegio dei docenti tra i suoi membri e del quale faranno parte anche i rappresentanti eletti dei genitori degli alunni e, nelle scuole secondarie superiori, i rappresentanti eletti degli studenti di età non inferiore ai 16 anni;

4) il comitato, presieduto dal direttore didattico o dal preside ed eletto dal collegio dei docenti tra i suoi membri, incaricato di compilare la valutazione del servizio degli insegnanti ai sensi del primo comma, punto 9), dell'articolo 4;

5) i consigli di interclasse o di classe, presieduti rispettivamente dal direttore didattico o dal preside, formati dai docenti del gruppo di classi interessate o della classe, dai rappresentanti elettivi dei genitori degli alunni e, nelle scuole secondarie superiori, dai rappresentanti elettivi degli studenti.

Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di classe e di interclasse, avrà potere deliberante in ordine alla organizzazione della vita scolastica, alle dotazioni, all'assistenza, alle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche e in ordine al-

l'impiego dei mezzi finanziari, su proposta della giunta esecutiva; e potrà esprimere il proprio parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell'istituto. La giunta esecutiva preparerà i lavori del consiglio di circolo o di istituto e curerà l'esecuzione delle delibere.

Al collegio dei docenti spetterà la competenza del funzionamento didattico del circolo o dell'istituto, come l'adeguamento degli indirizzi programmatici, la scelta dei libri di testo e dei sussidi didattici, la sperimentazione, anche sulla base delle proposte e dei pareri dei consigli di classe o di interclasse.

I consigli di classe dovranno agevolare ed estendere i rapporti docenti-genitori-studenti in ordine allo svolgimento del programma, al rendimento scolastico, all'andamento di particolari iniziative di carattere educativo e didattico. Le competenze relative alla realizzazione dell'unità dell'insegnamento e dei rapporti interdisciplinari nonché alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al consiglio di classe convocato con la sola presenza dei docenti.

Tutti gli organi istituiti o riordinati a norma del presente articolo dureranno in carica un anno, tranne il consiglio di circolo o di istituto e la relativa giunta che dureranno in carica un triennio, con possibilità di surroga dei componenti che avranno perduto il titolo di farne parte.

I decreti delegati stabiliranno il numero dei componenti di ogni organo, proporzionale a quello della popolazione scolastica e del personale della scuola, e la ripartizione delle rappresentanze, riservando almeno il 50 per cento del totale al personale della scuola. Il numero dei componenti del consiglio di circolo o di istituto non potrà comunque essere superiore a venti.

Dovrà pure essere assicurato e regolato dai decreti delegati il diritto di assemblea di classe e di istituto nei locali della scuola degli studenti, per le scuole secondarie superiori, e dei genitori.

Saranno regolate le procedure per l'elezione e la surroga dei rappresentanti delle diverse componenti negli organi collegiali e le modalità di funzionamento degli organi stessi.

Saranno altresì disciplinate le modalità di partecipazione degli studenti di età non inferiore a 16 anni ai diversi organi collegiali.

La composizione e il funzionamento degli organi collegiali di cui all'articolo 20 della legge 18 marzo 1968, n. 444, saranno riveduti

per adeguarli, in tutto quanto sia compatibile con la struttura della scuola materna, alle norme previste dal presente articolo.

4. 0. 22.

La Commissione.

Aggiungere, dopo l'articolo 4-ter, il seguente articolo 4-quater:

Su proposta delle regioni e sentiti gli enti locali e gli organi periferici, il ministro della pubblica istruzione procederà alla suddivisione del territorio regionale in comprensori scolastici, di norma subprovinciali, denominati distretti scolastici, nel cui ambito dovrà, di regola, essere assicurata la presenza di tutti gli ordini e gradi di scuola, ad eccezione delle università, delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica. Con la stessa procedura si provvederà ad eventuali variazioni.

A livello di distretto sarà istituito il consiglio scolastico distrettuale, organo di partecipazione democratica alla gestione della scuola, presieduto da un membro eletto nel suo seno dal consiglio stesso, e composto dai rappresentanti eletti dei comuni compresi nel territorio del distretto, del personale direttivo e docente della scuola statale e non statale, dei genitori degli alunni, delle forze sociali rappresentative di interessi generali e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Il distretto scolastico avrà funzioni di proposta e di promozione per ciò che attiene all'organizzazione e allo sviluppo dei servizi e delle strutture scolastiche, nonché, secondo le direttive generali del ministro della pubblica istruzione e di intesa con gli organi provinciali e regionali, per le attività di sperimentazione, per le attività integrative della scuola, per le attività di assistenza scolastica educativa, di orientamento, di assistenza medico-psico-pedagogica, per le attività di educazione permanente; compiti consultivi e di proposta al provveditore agli studi e al Ministero della pubblica istruzione per la migliore utilizzazione del personale della scuola, fatte salve le garanzie di leggi per il personale stesso, nonché per l'inserimento nei programmi scolastici di studi e ricerche utili alla migliore conoscenza delle realtà locali.

Ai distretti potranno essere affidati o delegati dalla regione compiti di assistenza scolastica.

Il distretto avrà la gestione dei fondi necessari per il proprio funzionamento.

I decreti delegati stabiliranno inoltre:

a) i criteri per la definizione dell'ambito territoriale dei distretti scolastici. Essi terranno conto della consistenza numerica della

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1973

popolazione, della sua dislocazione e delle esigenze particolari determinate dalla situazione socio-economica del territorio;

b) il numero minimo e massimo dei componenti del consiglio scolastico distrettuale, la ripartizione delle rappresentanze e le relative modalità di elezione;

c) le norme per l'esercizio delle funzioni attribuite al distretto, le cui competenze non dovranno interferire con l'autonomia dei singoli istituti e circoli didattici, né comprendere materie di stato giuridico del personale scolastico;

d) le norme concernenti i rapporti con l'amministrazione scolastica, la regione e gli altri enti locali, nonché le modalità per il coordinamento interdistrettuale su base provinciale e regionale;

e) le modalità per assicurare la pubblicità dei pareri e delle deliberazioni del consiglio.

4. 0. 23.

La Commissione.

Dopo l'articolo 4-quater, aggiungere il seguente articolo 4-quinquies:

A livello provinciale sarà riordinato, secondo i criteri appresso indicati, il consiglio scolastico provinciale, comprendendo nell'ambito della sua competenza le scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche della provincia.

Faranno parte del consiglio scolastico provinciale: il provveditore agli studi, i rappresentanti eletti del personale ispettivo, direttivo, docente di ruolo e non di ruolo di ogni ordine e grado di scuola, del personale non insegnante di ruolo e non di ruolo, del personale dell'amministrazione scolastica periferica; i rappresentanti del personale docente e dirigente delle scuole non statali; i rappresentanti eletti dei genitori degli alunni; tre rappresentanti eletti dei comuni della provincia, con la garanzia della partecipazione della minoranza; l'assessore provinciale alla pubblica istruzione o, in sua rappresentanza, un consigliere provinciale; un rappresentante del consiglio regionale, esclusa la regione Trentino-Alto Adige; i rappresentanti del mondo dell'economia e del lavoro.

Il consiglio scolastico provinciale sarà presieduto da uno dei suoi membri eletto da tutti i componenti. Il consiglio scolastico provinciale eleggerà una giunta esecutiva presieduta dal provveditore agli studi. Eleggerà inoltre i consigli di disciplina per il personale docente che ha ruoli provinciali. I decreti delegati stabiliranno le modalità di elezione dei membri dei predetti consigli di disciplina, che saranno

composti da rappresentanti del personale ispettivo, direttivo e docente della scuola e presieduti dal provveditore.

Le competenze proprie del consiglio scolastico provinciale in materia di programmazione, di organizzazione e di funzionamento della scuola, di edilizia, di ogni altra attività connessa alla scuola, di educazione permanente nell'ambito della provincia saranno disciplinate dai decreti delegati.

Annualmente il consiglio scolastico provinciale formulerà una valutazione sull'andamento generale dell'attività scolastica e dei servizi, anche sulla base di relazioni dell'amministrazione.

Il consiglio scolastico provinciale potrà funzionare unitariamente per le materie comuni a tutte le scuole e dovrà articolarsi in sezioni verticali e orizzontali per singole materie e per gradi di scuola.

Sarà assicurata la pubblicità dei pareri e delle deliberazioni del consiglio.

I decreti delegati stabiliranno il numero dei componenti in proporzione della popolazione scolastica della provincia e del numero delle scuole e del personale, le modalità di elezione e la ripartizione delle rappresentanze, riservando almeno il 50 per cento del totale ai docenti.

Il consiglio scolastico provinciale durerà in carica tre anni, con possibilità di surroga dei componenti che avranno perduto il titolo di farne parte.

Le norme di cui al presente articolo si osservano, in quanto applicabili, per il consiglio scolastico regionale della Valle di Aosta.

4. 0. 24.

La Commissione.

Aggiungere, dopo l'articolo 4-quinquies, il seguente articolo 4-sexies:

A livello nazionale sarà istituito il consiglio nazionale della pubblica istruzione, che sostituirà la seconda e la terza sezione del consiglio superiore della pubblica istruzione e la quarta e la quinta sezione del consiglio superiore delle antichità e belle arti.

Faranno parte del consiglio nazionale: i rappresentanti elettivi del personale ispettivo, direttivo, docente di ruolo e non di ruolo di ogni ordine e grado di scuola, del personale non insegnante di ruolo e non di ruolo, i rappresentanti del personale docente e dirigente della scuola non statale; i rappresentanti del mondo dell'economia e del lavoro, designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Ne fanno parte anche rappresentanze elettive del personale dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica nonché rappresentanti dell'attuale prima sezione del consiglio superiore della pubblica istruzione.

Sarà comunque assicurata la rappresentanza delle scuole con lingua di insegnamento diversa da quella italiana previste dal vigente ordinamento.

Il consiglio durerà in carica cinque anni; i suoi membri non saranno rieleggibili più di una volta. Esso eleggerà nel suo seno il vicepresidente, l'ufficio di presidenza e i propri rappresentanti nella prima sezione del consiglio superiore della pubblica istruzione. Non sono eleggibili nel consiglio nazionale della pubblica istruzione i membri del Parlamento nazionale.

Il consiglio nazionale è presieduto dal ministro della pubblica istruzione.

Il consiglio svolgerà le sue attività e le sue funzioni come corpo unitario per le materie di interesse generale e attraverso comitati a carattere orizzontale e verticale per le materie specifiche.

Il consiglio nazionale della pubblica istruzione svolgerà le seguenti funzioni, anche di propria iniziativa:

a) formulerà annualmente una valutazione sull'andamento generale dell'attività scolastica e dei servizi, anche sulla base di relazioni dell'amministrazione;

b) darà pareri in materia legislativa e normativa attinente alla pubblica istruzione;

c) formulerà proposte in ordine alla promozione delle sperimentazioni sul piano nazionale e locale, e ne valuterà i risultati;

d) esprimerà, per elezione, dal suo seno i consigli di disciplina per il personale della scuola e per il contenzioso dei diversi ordini di scuola, secondo le modalità che saranno precisate nei decreti delegati.

I consigli di disciplina saranno formati esclusivamente da personale ispettivo, direttivo e docente, di ruolo e non di ruolo.

L'ufficio di presidenza coordinerà l'attività del consiglio.

Sarà assicurata la pubblicità dei pareri e delle deliberazioni del consiglio.

I decreti delegati stabiliranno il numero dei componenti, la ripartizione delle rappresentanze, riservando il settanta per cento del totale ai docenti, e le procedure per la elezione dei rappresentanti.

4. 0. 25.

La Commissione.

Sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 4 aggiungere i seguenti, costituenti il Titolo I-bis:

Istituzione e riordinamento di organi collegiali.

Tit. 1-bis. 1. **Finelli, Natta, Pellegatta Maria Agostina, Raich, Vitali, Giannantoni, Tessari, Benedetti Tullio, Berlinguer Giovanni, Bini, Tedeschi, Chiarante, Picciotto.**

ART. 4-bis.

Al fine di realizzare l'autonomia e la gestione democratica della scuola, sono istituiti, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, organi collegiali:

a livello di istituto di ogni ordine e grado esclusa l'università;
a livello distrettuale;
a livello provinciale;
a livello nazionale.

4. 0. 1. **Finelli, Chiarante, Bini, Tedeschi, Raich, Picciotto, Vitali, Berlinguer Giovanni, Pellegatta Maria Agostina, Giannantoni, Benedetti Tullio, Tessari, Natta.**

ART. 4-ter.

A livello di istituto gli organi di governo sono i seguenti:

1) il consiglio di istituto, presieduto da uno dei suoi membri eletto da tutti i componenti. Nelle scuole secondarie superiori, con popolazione scolastica inferiore a 500 alunni, il consiglio è composto da 5 rappresentanti eletti dal collegio dei docenti, da 2 rappresentanti del personale non insegnante da questo eletti, da 5 studenti eletti dall'assemblea degli studenti. Nelle scuole con popolazione scolastica superiore ai 500 alunni, i membri di cui sopra sono rispettivamente 10, 4 e 10.

Fanno altresì parte del consiglio 3 rappresentanti del comune in cui si trova l'istituto, e anche, per i licei scientifici, gli istituti tecnici e gli istituti professionali, un rappresentante della provincia.

Nelle scuole elementari e nelle scuole dell'istruzione secondaria di 1° grado il consiglio è composto da 5 insegnanti, da 2 rappresentanti del personale non insegnante da questo eletti, da 5 rappresentanti delle famiglie eletti dall'assemblea di genitori degli studenti, e da 3 rappresentanti del comune.

Nelle scuole materne e in quelle scuole elementari che non raggiungano 5 classi, il

consiglio è costituito da tutto il personale della scuola, da 3 rappresentanti delle famiglie, da 3 rappresentanti del comune.

Entro un mese dall'inizio dell'anno scolastico il preside o il direttore didattico in carica provvede a far svolgere le operazioni per la designazione dei rappresentanti di cui ai commi precedenti.

Il consiglio di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di classe e di interclasse, ha potere deliberante in ordine alla organizzazione della vita scolastica, all'assistenza, alle attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche e in ordine all'impiego dei mezzi finanziari di cui dispone, e può esprimere il proprio parere sull'andamento generale didattico e amministrativo dell'istituto.

Il consiglio di istituto può eleggere nel proprio seno una giunta esecutiva.

La giunta è composta dal presidente del consiglio di istituto, dal preside o dal direttore didattico e da non più di 5 membri in modo che sia assicurata in essa la rappresentanza delle componenti del consiglio stesso.

La giunta eserciterà anche, ove richiesto, le funzioni del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di istituto si riunirà su convocazione della giunta esecutiva o su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

Gli atti del consiglio sono pubblici.

2) Il collegio dei docenti, composto dal personale insegnante dell'istituto, presieduto dal direttore didattico o dal preside.

Esso elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di istituto all'inizio di ogni anno scolastico.

Al collegio dei docenti spetta la competenza del funzionamento didattico della scuola, come l'adeguamento degli indirizzi programmatici, la scelta dei libri di testo e dei sussidi didattici, la definizione degli indirizzi generali sulla sperimentazione, anche sulla base delle proposte e dei pareri dei consigli di classe o di interclasse.

3) I consigli di interclasse e di classe nelle scuole secondarie di 1° e 2° grado, formati da tutti i docenti interessati e presieduti da uno di essi, eletto dal rispettivo consiglio.

I consigli di classe e di interclasse hanno la finalità di promuovere l'unità degli orientamenti didattici e le iniziative idonee a sviluppare l'attività interdisciplinare e la sperimentazione.

I consigli di interclasse sono costituiti dalla classe dello stesso corso: potranno essere

costituiti anche da classi di corsi diversi, previa deliberazione dei consigli di istituto.

Nelle scuole elementari e in quelle materne i consigli di classe e di interclasse saranno costituiti annualmente sulla base di apposite deliberazioni del consiglio di istituto e con le medesime finalità di cui al 1° comma del presente articolo.

Al preside e al direttore è affidato il compito di assicurare il coordinamento dei consigli e di concorrere all'attuazione delle decisioni da essi adottate.

Dei consigli di classe o di interclasse delle scuole medie superiori fa parte una rappresentanza di 3 alunni, eletti dall'assemblea studentesca della classe o delle classi del corso, mentre nei consigli delle scuole di altri ordini entrano, in luogo degli alunni 3 rappresentanti delle famiglie.

Gli organi collegiali previsti dal presente articolo durano in carica un anno.

Viene riconosciuto agli studenti delle scuole secondarie superiori il diritto di riunirsi in assemblea nei locali dell'istituto.

Tali assemblee, di classe, di interclasse o di istituto, precedute da regolare convocazione, potranno anche essere tenute durante l'orario delle lezioni, entro un numero di ore da concordare in un comitato di coordinamento costituito pariteticamente da una rappresentanza di docenti e da una rappresentanza di studenti.

Il consiglio di istituto garantirà il pieno esercizio del diritto di assemblea e il diritto degli studenti di discutere in essa, invitando eventualmente personalità esterne alla scuola, problemi non solo di carattere strettamente scolastico, ma anche temi comunque concernenti la loro formazione culturale, civile e democratica.

È inoltre garantito agli studenti il diritto di svolgere nei locali della scuola attività di commissione, collettivi o gruppi di studio.

4. 0. 2. **Finelli, Raicich, Chiarante, Bini, Tedeschi, Picciotto, Tessari, Vitali, Pellegatta Maria Agostina, Berlinguer Giovanni, Natta, Giannantoni, Benedetti Tullio.**

ART. 4-*quater*.

Il coordinamento dei servizi scolastici di un'area territoriale, comprendente diversi istituti, è di competenza del distretto scolastico.

La determinazione dell'ambito territoriale del distretto è affidata alla regione, che decide sentiti il comune o i comuni interessati.

Il distretto concorre, nell'ambito del proprio territorio, all'attuazione della program-

mazione scolastica, di intesa con la regione e con le amministrazioni comunali e provinciali.

L'organo collegiale del distretto è costituito da 5 rappresentanti designati dal comune o dai comuni compresi nel territorio del distretto; da un rappresentante dell'amministrazione provinciale; da un rappresentante della regione; da 10 rappresentanti del personale docente e non docente delle scuole comprese nel distretto; da 5 rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale.

4. 0. 4. Chiarante, Benedetti Tullio, Finelli, Bini, Tessari, Giannantoni, Pellegatta Maria Agostina, Tedeschi, Picciotto, Natta, Berlinguer Giovanni, Vitali, Raich.

ART. 4-quinquies.

A livello provinciale è istituito il consiglio provinciale scolastico, con i criteri appresso indicati, che sovraintende, nell'ambito delle proprie competenze, agli istituti scolastici di ogni ordine e grado esclusa l'università, esistenti nell'ambito della provincia.

Il consiglio provinciale scolastico è formato di 6 rappresentanti eletti dal personale insegnante e da 2 rappresentanti eletti dal personale non insegnante, di tutte le scuole della provincia; da 2, 6 e 1 rappresentanti designati rispettivamente dal consiglio comunale del capoluogo, dal consiglio provinciale, e dal consiglio regionale; da 3 rappresentanti designati dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale.

Il consiglio provinciale scolastico è presieduto da un suo componente eletto dai membri del consiglio stesso, e dura in carica tre anni.

Il consiglio provinciale scolastico può eleggere una giunta esecutiva.

Il consiglio provinciale scolastico nomina un consiglio di disciplina per tutto il personale degli istituti scolastici della provincia. Il consiglio di disciplina è formato da 7 componenti scelti tra il personale docente e da 3 componenti scelti tra il personale non docente, è presieduto da uno dei suoi membri e dura in carica tre anni.

Il consiglio provinciale scolastico ha competenza nelle materie riguardanti la programmazione, l'organizzazione ed il funzionamento degli istituti scolastici; nonché l'assistenza e l'edilizia scolastiche, l'educazione permanente e ogni altra attività connessa alla scuola nell'ambito della provincia. Esso inoltre esamina i bilanci preventivi presentati dai consigli di istituto e propone annualmente al

Ministero della pubblica istruzione la misura degli stanziamenti a favore di ognuno degli istituti scolastici della provincia.

Gli attuali consigli provinciali scolastici sono soppressi.

4. 0. 5. Chiarante, Finelli, Bini, Tedeschi, Raich, Picciotto, Vitali, Berlinguer Giovanni, Pellegatta Maria Agostina, Giannantoni, Benedetti Tullio, Tessari, Natta.

ART. 4-sexies.

In sostituzione delle attuali sezioni II e III del Consiglio superiore della pubblica istruzione e della IV sezione del Consiglio superiore delle belle arti viene costituito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione così composto:

50 membri eletti da tutto il personale in attività di servizio nelle scuole statali di ogni ordine e grado, esclusi gli istituti di istruzione universitaria. Parteciperà alla votazione con il diritto elettorale attivo e passivo anche il personale in servizio nella scuola paritaria, non appena la legge ne avrà determinati i diritti e i doveri;

12 membri designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;

6 membri designati dall'Unione province italiane;

20 membri eletti in ragione di 1 per ciascun consiglio regionale;

12 membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in campo nazionale.

Il Consiglio dura in carica 3 anni ed è presieduto dal ministro. I suoi membri non sono rieleggibili più di una volta. Esso esprime mediante votazione una giunta di presidenza che ne coordina l'attività e cura i rapporti con gli altri corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione.

Il Consiglio svolge la sua attività e le sue funzioni come corpo unitario per le materie di interesse generale o attraverso gruppi di lavoro secondo la specificità degli argomenti trattati.

Le minoranze linguistiche designano ciascuna un proprio rappresentante in seno al consiglio: questo rappresentante prende parte con pieno diritto ai lavori tutte le volte in cui verranno trattate materie attinenti all'ordinamento delle scuole con lingua diversa dall'italiano.

Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione svolge le seguenti funzioni:

a) emette pareri consultivi al ministro sull'attività legislativa divulgativa del gover-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1973

no e sull'attività normativa attinente alla pubblica istruzione preuniversitaria;

b) valuta i risultati delle sperimentazioni promosse nazionalmente e localmente;

c) esprime dal proprio seno una giunta di disciplina per l'esame in ultima istanza dei ricorsi del personale avverso ai provvedimenti disciplinari amministrativi. Il parere espresso da tale giunta è vincolante per il ministro.

I pareri e le deliberazioni del Consiglio superiore sono resi pubblici e trasmessi al Parlamento e ai consigli regionali.

4. 0. 6. **Chiarante, Raich, Finelli, Bini, Tedeschi, Picciotto, Vitali, Berlinguer Giovanni, Pellegatta Maria Agostina, Natta, Giannantoni, Benedetti Tullio, Tessari.**

ART. 4-septies.

Gli istituti scolastici sono dotati di autonomia amministrativa per quanto concerne le spese di funzionamento amministrativo e didattico, per le quali sono attribuiti annualmente appositi stanziamenti, e dispongono, per l'espletamento delle mansioni conseguenti, di apposito personale qualificato.

4. 0. 7. **Chiarante, Picciotto, Tedeschi, Raich, Benedetti Tullio, Pellegatta Maria Agostina, Tessari, Vitali, Finelli, Natta, Giannantoni, Bini, Berlinguer Giovanni.**

L'onorevole Tedeschi, cofirmatario, ha facoltà di svolgerli.

TEDESCHI. Li consideriamo già svolti, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

ART. 4-bis.

La istituzione di nuovi organi collegiali di governo e il riordinamento di quelli esistenti sono finalizzati a realizzare l'autonomia e la partecipazione nella gestione della scuola nel quadro delle norme generali sull'istruzione e nel rispetto delle competenze e delle responsabilità di cui all'articolo 4 della presente legge, dando alla scuola stessa i caratteri di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica.

Gli organi collegiali sono previsti:

- a livello di circolo didattico e di istituto;
- a livello di distretto;
- a livello regionale;
- a livello nazionale.

È assicurata la piena pubblicità di tutti gli atti degli organi collegiali.

4. 0. 8.

Castiglione, Moro Dino.

ART. 4-bis.

La istituzione di nuovi organi collegiali di governo e il riordinamento di quelli esistenti saranno finalizzati a realizzare l'autonomia e la partecipazione nella gestione della scuola nel quadro delle norme generali sull'istruzione e nel rispetto delle competenze e delle responsabilità di cui all'articolo 4 della presente legge, dando alla scuola stessa i caratteri di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica.

Gli organi collegiali saranno previsti:

- a livello di circolo didattico e di istituto;
- a livello di distretto;
- a livello regionale;
- a livello nazionale.

È assicurata la piena pubblicità di tutti gli atti degli organi collegiali.

4. 0. 15.

Castiglione, Moro Dino.

ART. 4-ter.

I circoli didattici e gli istituti scolastici sono dotati di autonomia amministrativa e devono disporre, per l'espletamento delle mansioni conseguenti, di apposito personale qualificato.

A livello di circolo e di istituto sono costituiti i seguenti organi collegiali:

1) il consiglio di circolo o di istituto, presieduto da uno dei suoi membri eletto da tutti i componenti, è formato di 12 membri in rappresentanza elettiva del personale insegnante per tre quarti e del personale non insegnante per un quarto, oltre al direttore didattico o al preside.

Nelle scuole secondarie superiori potranno inoltre partecipare con autonoma decisione i rappresentanti elettivi degli studenti in età non inferiore ai 16 anni fino a un massimo di tre.

Dietro richiesta di un quarto dei componenti il consiglio di circolo o di istituto, avranno facoltà di intervenire con voto consultivo i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

2) il collegio dei docenti composto dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo del circolo o dell'istituto presieduto dal direttore didattico o dal preside;

3) i consigli di classe e di interclasse formati dai docenti della classe o delle classi parallele con un docente eletto a fungere da pre-

sidente e da una rappresentanza, designata per sorteggio, dai genitori e, limitatamente alle scuole secondarie superiori, degli studenti, per un numero di membri rispettivamente pari alla metà di quello dei docenti.

Per particolari competenze i consigli di classe e di interclasse, presieduti dal direttore didattico o dal preside, si convocheranno con la sola presenza dei docenti.

Il consiglio di circolo o di istituto ha potere deliberante in ordine alla organizzazione della vita scolastica, alle dotazioni, all'assistenza, alle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche e in ordine all'impiego dei mezzi finanziari sulla base dei criteri stabiliti in sede distrettuale e può esprimere il proprio parere sull'andamento didattico e amministrativo e su ogni altro argomento di competenza degli organi collegiali funzionanti nella scuola.

Al collegio dei docenti spetta la competenza del funzionamento didattico della scuola, come l'adeguamento degli indirizzi programmatici, il piano degli studi, la scelta dei libri di testo e dei sussidi didattici, la sperimentazione, anche sulla base delle proposte e dei pareri dei consigli di classe o di interclasse.

I consigli di classe devono agevolare ed estendere i rapporti docenti-genitori-studenti in ordine allo svolgimento del programma, al rendimento scolastico, all'andamento di particolari iniziative di carattere educativo e didattico. Le competenze relative alla realizzazione dell'unità dell'insegnamento e dei rapporti interdisciplinari nonché alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al consiglio di classe convocato con la sola presenza dei docenti.

Il consiglio di circolo o di istituto dura in carica un triennio.

È assicurato il diritto di assemblea per classe, per classi parallele e di istituto nei locali della scuola degli studenti per le scuole secondarie superiori, e dei genitori, fuori dell'orario normale delle lezioni.

4. 0. 9.

Castiglione, Moro Dino.

ART. 4-ter.

I circoli didattici e gli istituti scolastici saranno dotati di autonomia amministrativa e dovranno disporre, per l'espletamento delle mansioni conseguenti, di apposito personale qualificato.

A livello di circolo e di istituto saranno costituiti i seguenti organi collegiali:

1) il consiglio di circolo o di istituto presieduto da uno dei suoi membri eletto da tutti i componenti, è formato di 12 membri in rap-

presentanza elettiva del personale insegnante per tre quarti e del personale non insegnante per un quarto, oltre al direttore didattico o al preside.

Nelle scuole secondarie superiori potranno inoltre partecipare con autonoma decisione i rappresentanti elettivi degli studenti in età non inferiore ai 16 anni fino ad un massimo di 3.

Dietro richiesta di un quarto dei componenti il consiglio di circolo o di istituto avranno facoltà di intervenire con voto consultivo i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

2) il collegio dei docenti composto dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo del circolo o dell'istituto presieduto dal direttore didattico o dal preside;

3) i consigli di classe e di interclasse formati dai docenti della classe o delle classi parallele con un docente eletto a fungere da presidente e da una rappresentanza, designata per sorteggio, dai genitori e, limitatamente alle scuole secondarie superiori, dagli studenti, per un numero di membri rispettivamente pari alla metà di quello dei docenti.

Per particolari competenze i consigli di classe e di interclasse, presieduti dal direttore didattico o dal preside si convocheranno con la sola presenza dei docenti.

Il consiglio di circolo o di istituto avrà potere deliberante in ordine alla organizzazione della vita scolastica, alle dotazioni, all'assistenza, alle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche e in ordine all'impiego dei mezzi finanziari sulla base dei criteri stabiliti in sede distrettuale e potrà esprimere il proprio parere sull'andamento didattico e amministrativo e su ogni altro argomento di competenza di organi collegiali funzionanti nella scuola.

Al collegio dei docenti spetta la competenza del funzionamento didattico della scuola come l'adeguamento degli indirizzi programmatici, il piano degli studi, la scelta dei libri di testo e dei sussidi didattici, la sperimentazione, anche sulla base delle proposte e dei pareri dei consigli di classe o di interclasse.

I consigli di classe dovranno agevolare ed estendere i rapporti docenti-genitori-studenti in ordine allo svolgimento del programma al rendimento scolastico, all'andamento di particolari iniziative di carattere educativo e didattico. Le competenze relative alla realizzazione dell'unità dell'insegnamento e dei rapporti interdisciplinari nonché alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al

consiglio di classe convocato con la sola presenza dei docenti.

Il consiglio di circolo o di istituto durerà in carica un triennio.

Sarà assicurato il diritto di assemblea per classe, per parallele e di istituto nei locali della scuola degli studenti per le scuole secondarie superiori, e dei genitori, fuori dell'orario normale delle lezioni.

4. 0. 16.

Moro Dino, Castiglione.

ART. 4-quater.

Il distretto scolastico ha il compito di assicurare lo sviluppo delle istituzioni educative e la promozione culturale della comunità locale, e può assumere, nell'ambito delle iniziative regionali, specifiche competenze ai fini della formazione professionale e artigiana della preparazione e aggiornamento degli insegnanti, dell'educazione permanente dei cittadini.

Rientrano fra le sue attribuzioni:

1) la formulazione dei piani di sviluppo delle istituzioni educative locali ai fini della elaborazione dei relativi piani regionali e nazionali;

2) la localizzazione delle nuove istituzioni e l'eventuale redistribuzione e concentrazione territoriale di quelle esistenti nell'ambito dei piani regolatori e d'intesa con gli enti locali competenti;

3) il coordinamento, ai fini della loro utilizzazione ottimale, dei servizi scolastici, culturali e sportivi destinati alla gioventù;

4) la gestione, su delega regionale, ai fini della piena realizzazione del diritto allo studio, di un sistema unitario di assistenza, che comprenda, oltre ad interventi economici a favore dei singoli, i servizi sanitari, di refezione e di trasporto alunni;

5) l'organizzazione di servizi di assistenza sociale e psicologica e di orientamento scolastico e professionale;

6) la formulazione di proposte in ordine agli indirizzi e ai contenuti delle attività formative operanti nel distretto, con speciale riguardo alle esigenze di continuità e coordinamento fra le istituzioni operanti ai diversi livelli;

7) la sperimentazione di innovazioni strutturali e didattiche nell'ambito di iniziative regionali e nazionali; a tal fine il distretto può chiedere, con il consenso degli interessati, il trasferimento o l'assegnazione provvisoria o il comando di docenti particolarmente qualificati, garantendo la auton-

mia della gestione didattica necessaria per tale innovazione;

8) la formulazione su proposta o parere conforme del comitato tecnico di cui al successivo articolo, di rilievi in ordine a infrazioni di obblighi di servizio e insufficienze didattiche del personale scolastico;

9) la promozione e il coordinamento di attività artistiche, culturali e formative a favore della popolazione adulta, attraverso anche la utilizzazione, a tal fine, a pieno tempo, di locali e delle attrezzature scolastiche.

4. 0. 10.

Castiglione, Moro Dino.

ART. 4-quater.

Il distretto scolastico ha il compito di assicurare lo sviluppo delle istituzioni educative e la promozione culturale della comunità locale, e può assumere, nell'ambito delle iniziative regionali, specifiche competenze ai fini della formazione professionale ed artigiana della preparazione ed aggiornamento degli insegnanti, dell'educazione permanente dei cittadini.

Spetterà alla regione la determinazione dell'ambito territoriale della circoscrizione territoriale in relazione ad una popolazione residente, compresa di massima tra i 50 mila e i 100 mila abitanti.

Ai criteri quantitativi di cui al precedente comma le regioni potranno derogare in considerazione delle condizioni socio-economiche e delle esigenze di organizzazione del territorio. Il distretto sarà retto dagli organi espressi democraticamente dalla popolazione residente indicati nell'articolo seguente.

Rientreranno fra le sue attribuzioni:

1) la formulazione dei piani di sviluppo delle istituzioni educative locali ai fini della elaborazione dei relativi piani regionali e nazionali;

2) la localizzazione delle nuove istituzioni e l'eventuale redistribuzione e concentrazione territoriale di quelle esistenti nell'ambito dei piani regolatori e d'intesa con gli enti locali competenti;

3) il coordinamento, ai fini della loro utilizzazione ottimale, dei servizi scolastici, culturali e sportivi destinati alla gioventù;

4) la gestione, su delega regionale, ai fini della piena realizzazione del diritto allo studio di un sistema unitario di assistenza, che comprenda, oltre ad interventi economici a favore dei singoli, i servizi sanitari, di refezione e di trasporto alunni;

5) l'organizzazione di servizi di assistenza sociale e psicologica e di orientamento scolastico e professionale;

6) la formulazione di proposte in ordine agli indirizzi e ai contenuti delle attività formative operanti nel distretto, con speciale riguardo alle esigenze di continuità e di coordinamento fra le istituzioni operanti ai diversi livelli;

7) la sperimentazione di innovazioni strutturali e didattiche nell'ambito di iniziative regionali e nazionali; a tal fine il distretto può chiedere, con il consenso degli interessati, il trasferimento o l'assegnazione provvisoria o il comando di docenti particolarmente qualificati, garantendo la autonomia della gestione didattica necessaria per tale innovazione;

8) la formulazione su proposta o parere conforme del comitato tecnico di cui al successivo articolo, di rilievi in ordine a infrazioni di obblighi di servizio e insufficienze didattiche del personale scolastico;

9) la promozione e il coordinamento di attività turistiche, culturali e formative a favore della popolazione adulta, attraverso anche la utilizzazione, a tal fine, a pieno tempo, di locali e delle attrezzature scolastiche.

4. 0. 17.

Castiglione, Moro Dino.

ART. 4-quinquies.

Gli organi del distretto sono il consiglio di distretto, il coordinatore responsabile, la giunta, il comitato tecnico e l'ufficio amministrativo. Il consiglio di distretto è eletto a scrutinio di lista dai residenti nel territorio del distretto che abbiano compiuto il 18° anno di età, fanno inoltre parte del consiglio un rappresentante dell'amministrazione provinciale, uno per ciascun comune afferente al suo territorio, e tre in rappresentanza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il numero complessivo dei componenti elettivi del consiglio di distretto che dura in carica 5 anni, è di venti membri quando la popolazione residente non supera i 50.000 abitanti ed aumenta di un'unità per ogni 10.000 abitanti in più.

Il consiglio di distretto elegge nel suo seno un coordinatore responsabile e una giunta.

Il coordinatore responsabile viene eletto a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, presiede il consiglio stesso e la giunta ed ha la rappresentanza legale del distretto.

La giunta è composta di un numero di membri variante da 3 a 5; essa collabora con il coordinatore responsabile per assicurare il

regolare svolgimento delle attività del distretto; il consiglio può inoltre delegare alla giunta la competenza a deliberare in ordine a specifici atti di minore rilievo.

Il comitato tecnico è organo di consulenza dei consigli e della giunta; il suo parere è obbligatorio su tutte le questioni concernenti il personale insegnante, l'attività didattica e culturale e l'organizzazione e l'utilizzazione delle strutture tecniche degli istituti di istruzione; è richiesto il suo parere conforme in materia di rilievi disciplinari nei confronti del personale insegnante.

Il comitato tecnico è composto di sette esperti di cui tre designati dai consigli di circolo e di istituto, tre dal consiglio di distretto e uno dall'università competente per territorio.

L'ufficio amministrativo, che cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio e della giunta di distretto, è composto di un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, che ne ha la responsabilità di impiegati distaccati della carriera di concetto dei ruoli del Ministero della pubblica istruzione e di personale della carriera esecutiva e ausiliaria fornito, a turno, dagli istituti d'istruzione funzionanti nel territorio distrettuale.

Alla fornitura dei locali e alle spese di funzionamento del distretto provvedono i comuni interessati, in modo proporzionale al numero dei residenti, con il contributo della regione e dell'amministrazione provinciale.

4. 0. 11.

Castiglione, Moro Dino.

ART. 4-quinquies.

Gli organi del distretto sono il consiglio di distretto, il coordinatore responsabile, la giunta, il comitato tecnico e l'ufficio amministrativo. Il consiglio di distretto sarà eletto a scrutinio di lista dai residenti nel territorio del distretto che abbiano compiuto il 18° anno di età, faranno inoltre parte del consiglio un rappresentante dell'amministrazione provinciale, uno per ciascun comune afferente al suo territorio, e tre in rappresentanza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il numero complessivo dei componenti elettivi del consiglio di distretto che dura in carica 5 anni, è di venti membri quando la popolazione residente non supera i 50.000 abitanti ed aumenta di un'unità per ogni 10.000 abitanti in più.

Il consiglio di distretto eleggerà nel suo seno un coordinatore responsabile ed una giunta.

Il coordinatore responsabile verrà eletto a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, presiede il consiglio stesso e la giunta ed ha la rappresentanza legale del distretto.

La giunta sarà composta di un numero di membri variante da 3 a 5; essa collaborerà con il coordinatore responsabile per assicurare il regolare svolgimento delle attività del distretto; il consiglio potrà inoltre delegare alla giunta la competenza a deliberare in ordine a specifici atti di minore rilievo.

Il comitato tecnico è organo di consulenza dei consigli e della giunta; il suo parere è obbligatorio su tutte le questioni concernenti il personale insegnante, l'attività didattica e culturale e l'organizzazione e l'utilizzazione delle strutture tecniche degli istituti di istruzione, sarà richiesto il suo parere conforme in materia di rilievi disciplinari nei confronti del personale insegnante.

Il comitato tecnico sarà composto di 7 esperti di cui 3 designati dai consigli di circolo e di istituto, 3 dal consiglio di distretto e uno dall'università competente per territorio.

L'ufficio amministrativo, che cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio e della giunta di distretto, sarà composta di un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a direttore di sezione, che ne ha la responsabilità; di impiegati distaccati della carriera di concetto dei ruoli del Ministero della pubblica istruzione e di personale della carriera esecutiva e ausiliaria fornito, a turno, dagli istituti d'istruzione funzionanti nel territorio distrettuale.

Alla fornitura dei locali e delle spese di funzionamento del distretto provvederanno i comuni interessati in modo proporzionale al numero dei residenti con il contributo della regione e dell'amministrazione provinciale.

4. 0. 18.

Moro Dino, Castiglione.

ART. 4-sexies.

I coordinatori dei distretti esistenti in ogni regione eleggono nel proprio ambito un comitato di coordinamento regionale formato di 9 membri con il compito di assicurare rapporti permanenti con gli organi della regione e delle province che sovrintendono a compiti formativi e con gli organi regionali e provinciali dell'amministrazione della pubblica istruzione.

4. 0. 12.

Castiglione, Moro Dino.

ART. 4-sexies.

I coordinatori dei distretti esistenti in ogni regione eleggono nel proprio ambito un comitato di coordinamento regionale formato di 9 membri con il compito di assicurare rapporti permanenti con gli organi della regione e delle province che sovrintendono a compiti formativi e con gli organi regionali e provinciali dell'amministrazione della pubblica istruzione.

4. 0. 19.

Moro Dino, Castiglione.

ART. 4-septies.

A livello nazionale sarà istituito il consiglio scolastico nazionale che sostituirà la seconda e la terza sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Il consiglio scolastico nazionale sarà composto per metà dai rappresentanti eletti del personale insegnante di ruolo e non di ruolo di ogni ordine e grado di scuole, dei direttori didattici e dei presidi, del personale non insegnante di ruolo e non di ruolo e del personale amministrativo; per l'80 per cento dai rappresentanti dei consigli regionali e distrettuali; per il 20 per cento da esperti dei problemi scolastici designati dal Parlamento. I decreti delegati stabiliranno il numero totale dei componenti.

Il consiglio scolastico nazionale avrà competenza sull'ordinamento e il coordinamento del funzionamento didattico, dell'organizzazione, dell'assistenza, delle attività connesse alla scuola, per la scuola materna, elementare, secondaria ed artistica. Avrà anche compiti di consulenza e di proposta per il Ministero della pubblica istruzione in materia di norme generali sull'istruzione, di ordinamento degli studi di programmazione, di finanziamento e di sviluppo della scuola.

Il consiglio scolastico nazionale potrà funzionare unitamente per le materie comuni a tutte le scuole e dovrà articolarsi in sezioni verticali e orizzontali per singole materie e per gradi di scuola.

Il consiglio scolastico nazionale durerà in carica 5 anni.

4. 0. 13

Castiglione, Moro Dino.

ART. 4-septies.

A livello nazionale sarà istituito il consiglio scolastico nazionale che sostituirà la seconda e la terza sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Il consiglio scolastico nazionale sarà composto per metà dai rappresentanti eletti del personale insegnante di ruolo e non di ruolo di ogni ordine e grado di scuole, dei direttori didattici e dei presidi, del personale non insegnante di ruolo e non di ruolo e del personale amministrativo; per l'80 per cento dai rappresentanti dei consigli regionali e distrettuali; per il 20 per cento da esperti dei problemi scolastici designati dal Parlamento. I decreti delegati stabiliranno il numero totale dei componenti.

Il consiglio scolastico nazionale avrà competenza sull'ordinamento e il coordinamento del funzionamento didattico, dell'organizzazione, dell'assistenza, delle attività connesse alla scuola, per la scuola materna, elementare, secondaria ed artistica. Avrà anche compiti di consulenza e di proposta per il Ministero della pubblica istruzione in materia di norme generali sull'istruzione, di ordinamento degli studi di programmazione, di finanziamento e di sviluppo della scuola.

Il consiglio scolastico nazionale potrà funzionare unitamente per le materie comuni a tutte le scuole e dovrà articolarsi in sezioni verticali e orizzontali per singole materie e per gradi di scuola.

Il consiglio scolastico nazionale durerà in carica 5 anni.

4. 0. 20.

Moro Dino, Castiglione.

ART. 4-*octies*.

Con decreti del Presidente della Repubblica verranno emanate entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge le norme di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 6, 8, 9 e 10. Apposite norme di attuazione dovranno essere emanate, con riferimento agli articoli 6, 8 e 9, per le scuole con lingua di insegnamento diversa da quella dell'italiano.

4. 0. 14.

Castiglione, Moro Dino.

CASTIGLIONE. Chiedo di svolgere io questi articoli aggiuntivi.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTIGLIONE. Noi abbiamo presentato una serie di articoli aggiuntivi in « doppia versione », cioè per l'ipotesi che venisse soppressa la lettera d) dell'articolo 1 nel testo proposto dalla Commissione e per l'ipotesi, invece, che essa fosse mantenuta. I primi sono da considerare preclusi; i secondi, formulati sotto l'aspetto di norme deleganti, rimangono

in vita. In particolare, è da considerare precluso l'articolo aggiuntivo Castiglione 4. 0. 8, perché formulato come norma precettiva, mentre rimane valido, ed insistiamo per la sua votazione, l'articolo aggiuntivo Castiglione 4. 0. 15; è precluso l'articolo aggiuntivo Castiglione 4. 0. 9, per la stessa ragione, mentre rimane valido l'articolo aggiuntivo Moro Dino 4. 0. 16, che attiene alla composizione dei circoli didattici e dei consigli di istituto. Insistiamo su questo articolo aggiuntivo per le ragioni già espresse in precedenti interventi, in quanto cioè riteniamo che debba essere adottata una procedura più snella, senza quelle giunte esecutive che rappresentano un inutile appesantimento per questi organi.

È da ritenere precluso, inoltre, l'articolo aggiuntivo Castiglione 4. 0. 10, sempre per le ragioni indicate nella premessa; rimane, invece, valido l'articolo aggiuntivo Castiglione 4. 0. 17, che attiene all'istituzione del distretto scolastico. Noi insistiamo nella nostra formulazione, a preferenza di quella proposta dalla maggioranza per l'istituzione del distretto scolastico, per due ordini di ragioni. La prima è che la formulazione proposta dalla maggioranza a noi sembra troppo generica, in ordine ai compiti e alle funzioni del distretto scolastico. Ravvisiamo soprattutto in essa un elemento negativo, quello che concerne il rinvio ai decreti delegati, e quindi al Governo, della precisazione di aspetti importanti relativi alla composizione degli organi e ai compiti e al funzionamento del distretto scolastico, che invece riteniamo debbano essere definiti direttamente nella norma delegante.

Vi è poi il fatto, per noi rilevante, che la maggioranza intende mantenere in vita il consiglio provinciale scolastico. Ci chiediamo quali attribuzioni la maggioranza intenda dare al distretto scolastico se mantiene in vita il consiglio provinciale. O creiamo due organi con compiti quasi uguali o coincidenti, oppure — e questa è la nostra preoccupazione — si afferma a parole di voler istituire il distretto scolastico mentre in realtà si crea un organismo già in partenza svuotato dei suoi compiti fondamentali. Noi proponiamo di attribuire al distretto scolastico compiti più qualificanti e di far scomparire il consiglio provinciale che non ha più ragion d'essere.

Per quanto riguarda gli altri nostri articoli aggiuntivi, quello Castiglione 4. 0. 11 è precluso, mentre mantiene la sua validità quello Moro Dino 4. 0. 18, che contiene la determinazione della composizione degli organi del distretto; è precluso quello Castiglione 4. 0. 12, e non quello Moro Dino 4. 0. 19 che

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1973

attiene alla regolamentazione del distretto scolastico; è precluso quello Castiglione 4. 0. 13 e non quello Moro Dino 4. 0. 20 che attiene al consiglio nazionale scolastico, a proposito del quale riteniamo che la nostra formulazione sia più organica di quella proposta dalla maggioranza. L'articolo aggiuntivo Castiglione 4. 0. 14 si illustra da sé.

PRESIDENTE. Sono preclusi in conseguenza della reiezione dell'emendamento Moro Dino 1. 1 all'articolo 1, gli articoli aggiuntivi Finelli 4. 0. 1 e 4. 0. 2, Chiarante 4. 0. 4, 4. 0. 5, 4. 0. 6 e 4. 0. 7 e il connesso emendamento Finelli Tit. 1-*bis* 1; sono altresì preclusi gli articoli aggiuntivi Castiglione 4. 0. 8, 4. 0. 9, 4. 0. 10, 4. 0. 11 e 4. 0. 12. Tutti questi articoli aggiuntivi pongono infatti norme immediatamente precettive per materia per la quale la Camera ha deciso di conferire delega al Governo.

Qual è il parere della Commissione sui residui articoli aggiuntivi all'articolo 4?

SPITELLA, *Relatore per la maggioranza*. Esprimo parere contrario agli articoli aggiuntivi Castiglione 4. 0. 15, 4. 0. 17, 4. 0. 13 e 4. 0. 14, Moro Dino 4. 0. 16, 4. 0. 18, 4. 0. 19 e 4. 0. 20. Raccomando l'approvazione degli articoli aggiuntivi della Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo?

SCALFARO, *Ministro della pubblica istruzione*. Accetto gli articoli aggiuntivi presentati dalla Commissione. Concordo, per il resto, con il parere espresso dal relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Castiglione, mantiene il suo articolo aggiuntivo 4. 0. 15, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CASTIGLIONE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Onorevole Dino Moro, mantiene il suo articolo aggiuntivo 4. 0. 16, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MORO DINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Onorevole Castiglione, mantiene il suo articolo aggiuntivo 4. 0. 17, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CASTIGLIONE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Onorevole Dino Moro, mantiene i suoi articoli aggiuntivi 4. 0. 18, 4. 0. 19 e 4. 0. 20, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

MORO DINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 4. 0. 18.
(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 4. 0. 19.
(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 4. 0. 20.
(*È respinto*).

È in conseguenza precluso l'articolo aggiuntivo Castiglione 4. 0. 13.

Onorevole Castiglione, mantiene il suo articolo aggiuntivo 4. 0. 14, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CASTIGLIONE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 4. 0. 21 della Commissione, accettato dal Governo.
(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 4. 0. 22 della Commissione, accettato dal Governo.
(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 4. 0. 23 della Commissione, accettato dal Governo.
(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 4. 0. 24 della Commissione, accettato dal Governo.
(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 4. 0. 25 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5, che la Camera aveva approvato, come articolo 10, nel seguente testo:

« Lo stato giuridico del personale non insegnante di cui alla lettera c) dell'articolo 1 dovrà stabilire:

1) la ristrutturazione delle carriere, il riordinamento dei ruoli e l'unificazione di quelli con funzioni corrispondenti.

Saranno determinate le attribuzioni di ciascuna carriera con l'indicazione degli obblighi di servizio in rapporto agli orari, alle attività e al funzionamento delle istituzioni scolastiche. Al predetto personale spetta la corrispondenza del compenso speciale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, in relazione alle maggiori prestazioni dallo stesso svolte.

L'orario obbligatorio di servizio è fissato in 36 ore settimanali; le prestazioni in eccedenza saranno retribuite a norma delle disposizioni vigenti;

2) la determinazione degli organici in rapporto al numero delle classi e tenendo conto della popolazione scolastica, dei laboratori, delle officine, delle strutture degli edifici, degli orari, degli obblighi di servizio, delle attività di cui al numero 1) del presente articolo, nonché, per i convitti nazionali, gli educandi femminili dello Stato e convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale, del numero dei convittori e dei semiconvittori;

3) la determinazione delle modalità di assunzione in ruolo nelle diverse carriere

Per il personale delle carriere esecutiva ed ausiliaria, sarà prevista l'assunzione in ruolo, nei limiti delle vacanze dell'organico, mediante concorsi per titoli, indetti ed espletati periodicamente in ogni provincia con graduatorie permanenti e aggiornabili, ai quali saranno ammessi i candidati con almeno 2 anni di servizio non di ruolo senza demerito.

Sarà previsto il conferimento degli incarichi annuali per il servizio non di ruolo del personale di cui al presente numero 3) mediante graduatorie provinciali;

4) l'istituzione di corsi di aggiornamento e di qualificazione culturale e professionale per tutto il personale non docente;

5) la disciplina delle sostituzioni temporanee nei casi di assenza per durata supe-

riore a 20 giorni — escluso dal computo il periodo di congedo ordinario — del personale esecutivo e ausiliario di ruolo e non di ruolo, allorché le stesse siano necessarie per garantire il funzionamento degli istituti o scuole, dei convitti nazionali, degli educandi femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti e scuole di istruzione tecnica e professionale.

Sarà pure prevista e disciplinata la sostituzione temporanea del personale appartenente ad altre carriere;

6) la partecipazione dei rappresentanti del personale democraticamente eletti agli organi collegiali di governo della scuola di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9, del capo del servizio amministrativo e del responsabile del funzionamento dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale ai medesimi organi di cui all'articolo 6 della presente legge;

7) le norme di tutela della libertà sindacali di cui al numero 15) dell'articolo 4 della presente legge;

8) la disciplina di ogni altro aspetto dello stato giuridico del personale di cui al presente articolo ad integrazione dello stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Saranno previste disposizioni particolari per la disciplina dello stato giuridico del personale assistente della scuola materna in rapporto ai compiti attribuiti al personale medesimo ed alla preparazione ad esso richiesta ».

Il Senato lo ha così modificato:

« Lo stato giuridico del personale non insegnante di cui alla lettera c) dell'articolo 1 dovrà stabilire:

1) la ristrutturazione delle carriere, il riordinamento dei ruoli e l'unificazione di quelli con funzioni corrispondenti.

Saranno determinate le attribuzioni di ciascuna carriera con l'indicazione degli obblighi di servizio in rapporto agli orari, alle attività e al funzionamento delle istituzioni scolastiche;

2) la determinazione degli organici in rapporto al numero delle classi e tenendo conto della popolazione scolastica, dei laboratori, delle officine, delle aziende agricole, delle strutture degli edifici, degli orari, degli obblighi di servizio, delle attività di cui al n. 1) del presente articolo, nonché, per i convitti nazionali, gli educandi femminili dello Stato e convitti annessi agli istituti di

istruzione tecnica e professionale, del numero dei convittori e dei semiconvittori;

3) la determinazione delle modalità di assunzione in ruolo nelle diverse carriere.

Per il personale delle carriere esecutiva ed ausiliaria sarà prevista l'assunzione in ruolo, nei limiti delle vacanze dell'organico, mediante concorsi per titoli, indetti ed espletati periodicamente in ogni provincia con graduatorie permanenti e aggiornabili, ai quali saranno ammessi i candidati con almeno 2 anni di servizio non di ruolo senza demerito.

Sarà previsto il conferimento degli incarichi annuali per il servizio non di ruolo del personale di cui al presente numero 3) mediante graduatorie provinciali;

4) l'istituzione di corsi di aggiornamento e di qualificazione culturale e professionale, di norma a carattere provinciale, per tutto il personale non docente;

5) la disciplina delle sostituzioni temporanee nei casi di assenza per durata superiore a venti giorni, escluso dal computo il periodo di congedo ordinario, del personale di concetto, esecutivo e ausiliario di ruolo e non di ruolo, allorché le stesse siano necessarie per garantire il funzionamento degli istituti o scuole, dei convitti nazionali, degli educandi femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti e scuole di istruzione tecnica e professionale.

Sarà pure prevista e disciplinata la sostituzione temporanea del personale appartenente ad altre carriere;

6) le norme di tutela delle libertà sindacali di cui al primo comma, numero 15), dell'articolo 4 della presente legge;

7) la disciplina di ogni altro aspetto dello stato giuridico del personale di cui al presente articolo in analogia a quanto previsto per il personale insegnante.

Saranno previste disposizioni particolari per la disciplina dello stato giuridico del personale assistente della scuola materna in rapporto ai compiti attribuiti al personale medesimo ed alla preparazione ad esso richiesta ».

Il testo della Commissione, infine, ha così ulteriormente modificato i numeri 6 e 7 dell'articolo:

« 6) le norme di tutela delle libertà sindacali di cui al primo comma, numero 16), dell'articolo 4 della presente legge;

7) la disciplina di ogni altro aspetto dello stato giuridico del personale di cui al presente articolo ad integrazione dello stato giuridico degli impiegati civili dello Stato ».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il n. 2 con il seguente:

2) la ristrutturazione, a decorrere dal 1° gennaio 1976, degli organici, tenendo conto che alla loro costituzione concorrono le classi di doposcuola, di corsi serali, di corsi CRACIS e ogni altra classe funzionante, dettando in pari tempo precise norme per l'immediata ammissione in ruolo, con decorrenza 1° ottobre 1974, a tutti gli effetti giuridici ed economici, del personale non di ruolo in servizio, per il ruolo aperto e per l'immissione in ruolo del personale delle scuole magistrali statali, attualmente fuori organico o con incarico precario.

5. 1. **Natta, Pellegatta Maria Agostina, Raich, Vitali, Giannantoni, Benedetti Tullio, Berlinguer Giovanni, Tessari, Bini, Tedeschi, Chiarante, Finelli, Picciotto.**

Al n. 7 aggiungere le parole: ivi compresa la disciplina del collocamento a riposo, tenendo conto che il limite di età viene fissato al 1° ottobre successivo al compimento del 65° anno.

5. 2. **Tessari, Raich, Vitali, Giannantoni, Benedetti Tullio, Berlinguer Giovanni, Bini, Tedeschi, Chiarante, Finelli, Picciotto, Natta, Pellegatta Maria Agostina.**

L'onorevole Tedeschi, o altro firmatario, ha facoltà di svolgerli.

PICCIOTTO. Signor Presidente, esiste un articolo concordato in Commissione sul tema oggetto degli emendamenti. Pertanto noi li ritiriamo.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 5, sostituire il numero 1 con il seguente:

1) la ristrutturazione delle carriere, la istituzione e il riordinamento dei ruoli con forme opportune di decentramento a livello regionale o provinciale, l'unificazione di quelli con funzioni corrispondenti.

Saranno istituiti a livello provinciale e a livello regionale organi collegiali cui saranno devolute le attribuzioni del consiglio di amministrazione della pubblica istruzione nei confronti del personale non insegnante.

5. 3. **La Commissione.**

Desidero per altro far rilevare che la Presidenza ha dei dubbi sull'ammissibilità di

questo emendamento, in relazione alla sua riferibilità alle modificazioni introdotte dal Senato.

SPITELLA, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, ritengo che l'emendamento possa collocarsi come articolo autonomo fra le norme transitorie e finali. Esso si riferisce ad una materia che, nel suo complesso, è affrontata dal disegno di legge, però ha un profilo particolare tale che potrebbe trovar posto appunto nelle norme transitorie e finali.

PRESIDENTE. Onorevole Spitella, io le ponevo una questione dell'ammissibilità di questo emendamento; se esso è inammissibile, l'inammissibilità permane anche se esso viene collocato come articolo autonomo nelle norme transitorie e finali.

La Presidenza vuol sapere se ella ritiene che l'emendamento sia collegato con le modificazioni apportate dal Senato.

SPITELLA, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, il Senato ha introdotto una modificazione all'articolo 4, nella parte che si riferisce alla normativa generale sulla immisione in ruolo. A mio avviso, in certo senso questo emendamento può essere collegato a quella modificazione.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo in proposito?

SCALFARO, Ministro della pubblica istruzione. Signor Presidente, su un tema così delicato il Governo si rimette alla Presidenza. Ritiene tuttavia che quanto ha osservato il relatore abbia fondamento, nel senso che questo emendamento aggiuntivo sia collegato con le modificazioni approvate dal Senato. Nel merito, il Governo accetta l'emendamento in questione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 5. 3.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo così modificato.

(È approvato).

Il testo della Commissione ha introdotto il seguente articolo 7, il quale attiene a materia relativa ai trattamenti economici accessori, la

cui disciplina dettata dall'originario testo della Camera (secondo comma dell'articolo 3) era stata soppressa dal Senato:

« Al personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica è attribuito, a decorrere dal 1° settembre 1973, un assegno annuo pensionabile e utile ai fini dell'indennità di buonuscita, con esclusione di ogni effetto sugli aumenti periodici di stipendio, sullo straordinario e sulla tredicesima mensilità, nelle misure di cui alla tabella allegata.

Detto assegno è sostitutivo degli attuali trattamenti accessori per indennità di direzione e compenso per prestazioni complementari attinenti alla funzione docente previsti dalla legge 18 marzo 1958, n. 165, e successive modificazioni, per assegni speciali previsti dall'articolo 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dagli articoli 85 e 87 del regolamento per l'istruzione industriale approvato con regio decreto 3 giugno 1924, n. 969, per compensi speciali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 giugno 1946, n. 19, ivi compresi quelli per la espansione scolastica.

A partire dalla suindicata data del 1° settembre 1973, al personale di cui al primo comma del presente articolo non potranno essere corrisposti indennità, compensi, premi, gettoni di presenza, soprassoldi, assegni ed emolumenti comunque denominati a carico del bilancio dello Stato, di contabilità speciali o di gestioni fuori bilancio, per l'opera svolta quale dipendente dello Stato o in rappresentanza della Amministrazione statale, fatta eccezione del compenso per il lavoro straordinario debitamente autorizzato ed effettivamente reso, del trattamento di missione, delle indennità e degli assegni per il servizio all'estero, dell'indennità integrativa speciale, dell'aggiunta di famiglia, della tredicesima mensilità, dell'assegno personale di sede e dei compensi ai componenti le commissioni di esami negli istituti e scuole di istruzione elementare, media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale ed artistica.

L'ammontare netto dell'indennità di servizio all'estero, dell'assegno di sede e delle analoghe indennità ed assegni per il personale in servizio all'estero, comprensivo dell'eventuale aumento o riduzioni in relazione alla situazione di famiglia, è ridotto mensilmente di un importo corrispondente a quello mensile netto dell'assegno pensionabile di cui al presente articolo ».

È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:

Con apposito decreto delegato saranno disciplinati i limiti, le misure orarie e le condizioni per l'autorizzazione alla effettuazione di lavoro straordinario per il personale ispettivo e direttivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica.

7. 1.

La Commissione.

Poiché la Presidenza ha dei dubbi sull'ammissibilità di questo emendamento in relazione alla sua riferibilità alle modificazioni introdotte dal Senato, prego il relatore per la maggioranza di esprimere il suo parere in proposito.

SPITELLA, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, ritengo che questo emendamento possa riferirsi alle modificazioni introdotte dal Senato all'articolo 4.

PRESIDENTE. Il Governo?

SCALFARO, *Ministro della pubblica istruzione*. Concordo con il relatore per la maggioranza, signor Presidente, e accetto questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 7. 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo così modificato.

(È approvato).

Il testo della Commissione ha introdotto il seguente articolo 8, il quale pure attiene a materia relativa ai trattamenti economici accessori, la cui disciplina dettata dall'originario testo della Camera (secondo comma dell'articolo 3) era stata soppressa dal Senato:

« In relazione a quanto disposto dal precedente articolo 7 nei confronti del personale ivi previsto non si applicano l'articolo 15 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e la legge 9 aprile 1953, n. 310.

Sono soppressi l'assegno mensile previsto dalla legge 8 novembre 1961, n. 1162, e l'assegno personale previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533.

La legge 30 gennaio 1962, n. 14, l'articolo 3 della legge 20 maggio 1966, n. 335, e la legge 11 novembre 1971, n. 1094, sono abrogati.

Le norme del presente articolo hanno effetto dal 1° settembre 1973 ».

Non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione nel testo della Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 9, che la Camera aveva approvato, come articolo 12, nel seguente testo:

« Sarà riordinata la disciplina del riconoscimento o riscatto di tutti i servizi scolastici non di ruolo prestati in ogni tipo di scuola in Italia e all'estero e del servizio militare prestato prima della nomina in ruolo, agli effetti della carriera, della quiescenza e della previdenza.

Lo stipendio iniziale del personale della scuola, che passa ad altra carriera della stessa amministrazione, non dovrà essere inferiore a quello percepito nella precedente carriera al momento del passaggio.

I decreti delegati stabiliranno una nuova disciplina per la corresponsione degli assegni speciali previsti dall'articolo 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889 ».

Nel testo del Senato, dove compare come articolo 7, risulta così modificato:

« Agli effetti della carriera, della quiescenza e della previdenza, per il personale di cui all'articolo 1 della presente legge, sarà riordinata la disciplina del riconoscimento o riscatto di tutti i servizi scolastici, di ruolo e non di ruolo, prestati in ogni tipo di scuola statale in Italia e all'estero nonché in quelle legalmente riconosciute, e dei servizi non scolastici, di ruolo e non di ruolo, prestati alle dipendenze dello Stato, nonché del servizio militare prestato prima della nomina in ruolo. A tal fine, il servizio prestato in qualità di professore incaricato o assistente incaricato o straordinario nelle università sarà equiparato a quello svolto con la qualifica massima nelle scuole secondarie superiori. La presente disposizione ha valore retroattivo quale interpretazione autentica del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 576.

Lo stipendio iniziale del personale della scuola, che passa ad altra carriera della stessa amministrazione, non dovrà essere inferiore

a quello percepito nella precedente carriera al momento del passaggio.

I decreti delegati stabiliranno una nuova disciplina per la corresponsione degli assegni speciali previsti dall'articolo 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dagli articoli 85 e 87 del regolamento per l'istruzione industriale approvato con regio decreto 3 giugno 1924, n. 969, attualmente in godimento del personale degli istituti tecnici, professionali e artistici ».

Il testo della Commissione, infine, ha operato la soppressione dell'ultimo comma.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

Agli effetti della carriera, della quiescenza e della previdenza, per il personale di cui all'articolo 1 della presente legge, sarà riordinata la disciplina del riconoscimento o riscatto di tutti i servizi scolastici, di ruolo e non di ruolo, prestati in ogni tipo di scuola statale in Italia e all'estero, nonché del servizio militare prestato prima della nomina in ruolo. A tale fine, il servizio prestato in qualità di professore incaricato o assistente incaricato o straordinario nelle università sarà equiparato a quello svolto con la qualifica massima nelle scuole secondarie superiori.

Il servizio prestato nelle scuole legalmente riconosciute nonché i servizi non scolastici di ruolo e non di ruolo prestati alle dipendenze dello Stato o degli enti locali saranno riconosciuti ai soli fini della quiescenza.

Lo stipendio mensile del personale della scuola, che passa ad altra carriera della stessa amministrazione, non dovrà essere inferiore a quello percepito nella precedente carriera al momento del passaggio.

9. 1. **Vitali, Giannantoni, Benedetti Tullio, Berlinguer Giovanni, Bini, Tedeschi, Chiarante, Finelli, Tessari, Picciotto, Natta, Pellegatta Maria Agostina, Raich.**

L'onorevole Vitali ha facoltà di svolgerlo.

VITALI. Con questo emendamento, signor Presidente, intendiamo far giustizia per la parte riguardante la ricostruzione delle carriere.

Il testo approvato dal Senato introduce il principio del riscatto del servizio prestato precedentemente anche dal personale che non faceva parte dei ruoli dello Stato ma che lavorava in scuole legalmente riconosciute. Tale riscatto dovrebbe valere sia ai fini della ri-

costruzione della carriera sia ai fini dell'indennità di quiescenza.

In linea generale, noi riteniamo che tutta questa materia debba essere demandata alla famosa legge paritaria che attendiamo ormai da molto tempo. In particolare, ci sembra che gli insegnanti che hanno prestato servizio presso scuole legalmente riconosciute non abbiano diritto alla ricostruzione della carriera — sia pure previo riscatto — visto che mai sono stati sottoposti a note di qualifica e mai sono stati inseriti nelle varie graduatorie.

In definitiva, la soluzione migliore ci sembra quella di concedere il riconoscimento del servizio precedente soltanto ai fini del calcolo della indennità di quiescenza.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

Agli effetti della carriera, della quiescenza e della previdenza, per il personale di cui all'articolo 1 della presente legge, sarà riordinata la disciplina del riconoscimento o riscatto di tutti i servizi scolastici, di ruolo o non di ruolo, prestati in ogni tipo di scuola statale in Italia e all'estero, nonché del servizio militare prestato prima della nomina in ruolo. A tal fine, il servizio prestato in qualità di professore incaricato o assistente incaricato o straordinario nelle università sarà equiparato a quello svolto con la qualifica massima nelle scuole secondarie superiori.

Il servizio prestato nelle scuole legalmente riconosciute, nonché i servizi non scolastici di ruolo o non di ruolo prestati alle dipendenze dello Stato o degli enti locali, saranno riconosciuti ai soli fini della quiescenza.

Lo stipendio mensile del personale della scuola, che passa ad altra carriera della stessa amministrazione, non potrà essere inferiore a quello percepito nella precedente carriera al momento del passaggio.

Pandolfo, Biasini, Giomo.

L'onorevole Pandolfo ha facoltà di svolgerlo.

PANDOLFO. Lo diamo per svolto, signor Presidente.

VITALI. Ritiro il mio emendamento 9. 1 ed aderisco all'emendamento Pandolfo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento sostitutivo dell'articolo 9?

SPITELLA, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è favorevole al primo ed al terzo capoverso dell'emendamento Pandolfo; si rimette all'Assemblea per la parte relativa al riconoscimento ai soli fini della quiescenza dei servizi previsti dal secondo capoverso.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SCALFARO, *Ministro della pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole all'emendamento Pandolfo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Pandolfo, interamente sostitutivo dell'articolo 9, su cui la Commissione si è rimessa alla Assemblea per il secondo comma mentre ne ha accettato il primo ed il terzo, e accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 10, che il Senato aveva introdotto come articolo 8 nel seguente testo:

« Al personale, di cui alla presente legge, che verrà collocato a riposo a partire dal 1° ottobre 1973, sarà corrisposto un trattamento provvisorio di pensione nella misura dell'ottanta per cento dello stipendio e degli altri eventuali assegni pensionabili in godimento all'atto della cessazione dal servizio, salvo conguaglio alla definitiva liquidazione ».

Il testo della Commissione ha aggiunto a questo testo il seguente comma:

« Al personale docente e non docente che cesserà dal servizio nel periodo dal 1° maggio al 25 giugno 1975, in applicazione dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, il trattamento di pensione e l'indennità di buonuscita o di previdenza saranno riliquidati sulla base del trattamento che avrebbe conseguito per effetto del riordinamento dei ruoli di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 3 e di cui all'articolo 5 ».

È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

Il limite di età per il collocamento a riposo del personale ispettivo direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado è

fissato al 1° ottobre successivo al compimento del 65° anno di età.

10. 1. **Vitali, Giannantoni, Benedetti Tullio, Berlinguer Giovanni, Bini, Tedeschi, Chiarante, Finelli, Picciotto, Natta, Pellegatta Maria Agostina Tessari, Raicich.**

L'onorevole Vitali ha facoltà di svolgerlo.

VITALI. Signor Presidente, per quanto riguarda la materia oggetto di questo emendamento il « Comitato dei nove » è d'accordo di regolarla in un emendamento che è stato già concordato. Pertanto ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Premettere all'articolo 10 i seguenti commi:

A decorrere dal 1° ottobre 1974 il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età per il personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, primaria, secondaria ed artistica avviene il 1° ottobre successivo alla data di compimento del 65° anno di età.

Al personale ispettivo, direttivo, docente e non docente in servizio al 1° ottobre 1974, che per effetto del disposto del comma precedente, debba essere collocato a riposo per raggiunti limiti di età e non abbia raggiunto il numero di anni di servizio attualmente richiesto per il massimo della pensione è consentito rimanere in servizio su richiesta fino al raggiungimento del limite massimo e comunque non oltre il 70° anno di età.

La disposizione di cui al comma precedente si applica fino al conseguimento dell'anzianità minima per la quiescenza anche al personale che in servizio al 1° ottobre 1974 al compimento del 65° anno di età non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione.

10. 2. **La Commissione.**

Sostituire le prime parole dell'ultimo comma con le seguenti: Al personale direttivo, ispettivo, docente e non docente, che cesserà dal servizio nel periodo dal 1° settembre 1973 al 25 giugno 1975.

10. 3. **La Commissione.**

Anche sull'ammissibilità di questi due emendamenti la Presidenza esprime dubbi, in relazione alla loro riferibilità alle modificazioni introdotte dal Senato.

Qual è il parere della Commissione in proposito ?

SPITELLA, *Relatore di maggioranza*. Signor Presidente, ritengo che anche questi emendamenti siano da considerare senz'altro riferibili alle modificazioni introdotte dal Senato all'articolo 4.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SCALFARO, *Ministro della pubblica istruzione*. Concordo con il relatore di maggioranza; ed accetto gli emendamenti della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 10. 2 presentato dalla Commissione e accettato dal Governo.

(*E approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento 10. 3, presentato dalla Commissione e accettato dal Governo.

(*E approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo così modificato.

(*E approvato*).

Passiamo all'articolo 11, che il Senato aveva introdotto come articolo 9 nel seguente testo:

« Ai docenti per il cui insegnamento è richiesto o consentito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che siano attualmente inquadrati nel ruolo B, ed a quelli che per gli stessi insegnamenti siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento ai sensi delle leggi 28 luglio 1961, n. 831, 25 luglio 1966, n. 603, e successive modificazioni e integrazioni, e 2 aprile 1968, n. 468, è riconosciuto il diritto all'inquadramento nel ruolo dei docenti di materie per il cui insegnamento è richiesto il diploma di laurea o il diploma di istituto superiore di cui al comma secondo dell'articolo 3 della presente legge.

Tale diritto è riconosciuto anche a coloro che, in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento, verranno iscritti nelle graduatorie ad esaurimento previste dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1074, nonché ai vincitori dei concorsi relativi agli insegnamenti di cui al precedente comma che saranno banditi prima della cessazione del beneficio della non licenziabilità previsto per i docenti non di ruolo privi del titolo abilitante dal decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 571 ».

Il testo della Commissione è identico a quello del Senato.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 11.

11. 1. **Picciotto, Tedeschi, Giannantoni, Benedetti Tullio, Berlinguer Giovanni, Bini, Tessari, Chiarante, Finelli, Natta, Pellegatta Maria Agostina, Raicich, Vitali.**

L'onorevole Picciotto, o altro firmatario, ha facoltà di svolgerlo.

TEDESCHI. L'emendamento si illustra da sé.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Al personale docente non di ruolo in servizio al 1° ottobre 1974 con incarico a tempo indeterminato su cattedra o posto orario fornito dell'abilitazione richiesta per le discipline impartite verrà immesso in ruolo con decorrenza giuridica dal 1° ottobre 1973.

11. 2. **Castiglione, Moro Dino.**

L'onorevole Castiglione ha facoltà di svolgerlo.

CASTIGLIONE. Lo ritiriamo, signor Presidente, aderendo all'articolo aggiuntivo concordato in seno al « Comitato dei nove ».

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento Picciotto 11. 1 ?

SPITELLA, *Relatore per la maggioranza*. Contrario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SCALFARO, *Ministro della pubblica istruzione*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Tedeschi, mantiene l'emendamento Picciotto 11. 1, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

TEDESCHI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione nel testo della Commissione l'articolo 11, di cui l'emendamento Picciotto 11. 1 propone la soppressione.

(*E approvato*).

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente articolo 11-bis:

Gli insegnanti incaricati a tempo indeterminato nelle scuole secondarie ed artistiche che abbiano già conseguito il titolo di abilitazione valido per l'insegnamento per il quale sono incaricati e nell'anno scolastico 1973-74 occupino una cattedra o posto orario sono nominati in ruolo, con decorrenza 1° ottobre 1974.

Essi mantengono la cattedra o il posto che attualmente ricoprono.

Per coloro che, trovandosi nelle condizioni previste dal primo comma risultino inclusi in graduatorie ad esaurimento compilate in applicazione di precedenti provvedimenti legislativi, la decorrenza della nomina in ruolo è quella prevista dalla graduatoria ad esaurimento in cui sono inclusi.

Il ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, fisserà le modalità ed i tempi per l'assegnazione definitiva della sede.

Il personale non insegnante non di ruolo in servizio a tempo indeterminato negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica che alla data del 30 settembre 1973 abbia almeno un anno di servizio continuativo, prestato senza demerito, è assunto a decorrere dal 1° ottobre 1974 nel ruolo organico corrispondente rimanendo assegnato alla sede occupata

11. 0. 2.

La Commissione.

Anche per quanto concerne questo articolo aggiuntivo la Presidenza esprime dubbi in ordine alla sua ammissibilità, in relazione alla sua riferibilità alle modificazioni introdotte dal Senato.

Qual è il parere della Commissione al riguardo ?

SPITELLA, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, ritengo che anche questo articolo aggiuntivo possa essere riferito alle modificazioni introdotte dal Senato all'articolo 4.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SCALFARO, Ministro della pubblica istruzione. Concordo con il relatore per la maggioranza, signor Presidente; e accetto l'articolo aggiuntivo 11. 0. 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo della Commissione 11. 0. 2, accettato dal Governo.

(È approvato).

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 11-bis, aggiungere il seguente articolo 11-ter:

I provvedimenti di nomina del personale direttivo e docente avente titolo alla immisione in ruolo possono essere disposti anche in pendenza della registrazione delle graduatorie nelle quali è compreso.

11. 0. 3.

La Commissione.

La Presidenza deve manifestare dei dubbi anche sulla proponibilità di questo articolo aggiuntivo, in relazione alla sua riferibilità alle modificazioni introdotte dal Senato.

Qual è il suo parere al riguardo, onorevole relatore ?

SPITELLA, Relatore per la maggioranza. Riconfermiamo che questa materia è collegata con quella dell'ingresso nei ruoli di cui all'articolo 4. A nostro avviso, l'emendamento è ammissibile.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SCALFARO, Ministro della pubblica istruzione. Il Governo concorda con il relatore e accetta l'articolo aggiuntivo della Commissione 11. 0. 3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo della Commissione 11. 0. 3, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 13, che la Camera aveva approvato, come articolo 14, nel seguente testo:

« I decreti delegati conterranno le norme di attuazione della presente legge per le scuole con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana.

Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni a statuto speciale nonché quelle delle province di Trento e Bolzano ».

Nel testo del Senato, ove compare come articolo 11, risulta così modificato:

« I decreti delegati conterranno le norme di attuazione della presente legge per le scuole

con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana.

Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni a statuto speciale nonché quelle delle province di Trento e Bolzano.

Con apposito decreto delegato si provvederà alla definizione degli organici delle scuole primarie, secondarie e artistiche della Valle d'Aosta, all'inquadramento del relativo personale, al quale si applicheranno le norme previste dalla presente legge.

L'applicazione delle norme della presente legge per la Valle d'Aosta si effettuerà in armonia con le disposizioni dello statuto, sentita comunque la regione ».

Il testo della Commissione è identico a quello del Senato.

Non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente articolo 13-bis:

Al personale della scuola esonerato dal servizio ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 249, sono corrisposte, a decorrere dal 1° luglio 1972 e fino al 31 agosto 1973 le indennità di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 483 ed i compensi di cui al decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19.

Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1972, n. 483, si applica fino al 31 agosto 1973 anche al personale direttivo e docente della scuola elementare collocato permanentemente fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213.

13. 0. 1.

La Commissione.

Qual è il parere del Governo su questo articolo aggiuntivo?

SCALFARO, *Ministro della pubblica istruzione*. Il Governo lo accetta, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo della Commissione 13. 0. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 12 del testo del Senato, modificativo del corrispondente articolo

15 del testo originario approvato dalla Camera, il quale era del seguente tenore:

« Al personale della scuola, che fruisce di esonero sindacale, spettano, fino al 31 dicembre 1975, le indennità previste dalla legge 8 agosto 1972, n. 483, e dalla presente legge ».

Il testo del Senato è il seguente:

« Al personale della scuola che fruisce di esonero sindacale spettano le indennità previste dalla legge 8 agosto 1972, n. 483.

Il secondo comma dell'articolo 2 della predetta legge si applica anche al personale direttivo e docente della scuola elementare collocato permanentemente fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213 ».

Il testo della Commissione prevede la soppressione di questo articolo.

Non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione la soppressione dell'articolo 12 del testo del Senato.

(È approvata).

Passiamo all'articolo 14 del testo della Commissione, identico all'articolo 13 del testo del Senato, che è stato introdotto da quel consenso ed è del seguente tenore:

« Gli articoli 18 e 19 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, sono applicabili in via transitoria anche al personale non docente sprovvisto del titolo richiesto ».

Non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 15 del testo della Commissione, identico all'articolo 14 del testo del Senato, che è stato introdotto da quel consenso:

« Al personale non docente supplente di titolari assenti per esoneri sindacali o aspettative, assunti dopo la legge 28 ottobre 1970, n. 775, è applicabile per l'immissione in ruolo l'articolo 25 della stessa legge ».

Non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Ricordo che la Camera aveva originariamente approvato il seguente articolo 17:

« Il Governo della Repubblica è delegato a raccogliere e coordinare in testo unico, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme emanate ai sensi del-

la presente legge con le preesistenti disposizioni sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente, della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica e con le norme dello statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni che siano con esse compatibili ».

Il corrispondente articolo 16 del testo del Senato risulta così modificato:

« Con l'entrata in vigore delle norme delegate cesseranno di avere efficacia tutte le precedenti disposizioni, di legge e di regolamento, comunque incompatibili con quelle della presente legge.

Il Governo della Repubblica è delegato a raccogliere e coordinare in un testo unico, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, e con le modalità indicate dal precedente articolo 10, le norme dei decreti delegati con quelle, in quanto compatibili, dello statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

La legge 30 novembre 1942, n. 1545, è abrogata ».

Il testo della Commissione, ove figura di nuovo come articolo 17, ha così modificato il secondo comma:

« Il Governo della Repubblica è delegato a raccogliere e coordinare in un testo unico, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, e con le modalità indicate dal precedente articolo 12, le norme dei decreti delegati con quelle, in quanto compatibili, dello statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni ».

Non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 17 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 18, che il Senato aveva introdotto come articolo 17 nel seguente testo:

« Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1973 si farà fronte mediante riduzione del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Il testo della Commissione ha così modificato il primo comma:

« All'onere derivante dal precedente articolo 7, valutato in lire 467 miliardi annui, si provvede per la quota relativa all'anno finanziario 1973 con riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo ».

È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

All'onere derivante dal precedente articolo 7 valutato in lire 476 miliardi in ragione d'anno si provvede, per la quota relativa all'anno finanziario 1973, mediante riduzione quanto a lire 155.666.000.000 del capitolo 3523, e quanto a lire 3.000.000.000 del capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Governo.

Onorevole rappresentante del Governo, desidera illustrarlo ?

FABBRI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vorrei sottolineare, signor Presidente, che questo emendamento del Governo è diretto ad assicurare la copertura finanziaria del provvedimento, tenendo presente l'accresciuto onere derivante da emendamenti testé approvati. Ne raccomando pertanto vivamente l'approvazione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento ?

SPITELLA, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione accetta questo emendamento, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 18 nel testo così modificato.

(È approvato).

Passiamo alla tabella. Se ne dia lettura.

ARMANI, *Segretario*, legge:

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1973

TABELLA

CATEGORIE DI PERSONALE	Parametri	Assegno annuo
Personale ispettivo e direttivo degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica; personale direttivo dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato; direttori didattici; professori dei ruoli A) e B) degli istituti e scuole di istruzione secondaria; professori di 1°, 2°, 3° e 4° ruolo degli istituti di istruzione artistica; personale amministrativo dei conservatori di musica, accademie di belle arti e accademie di arte drammatica e di danza.	609	1.440.000
	535	
	530	
	443	1.300.000
	430	
	426	
	397	1.055.000
	387	
	341	
	307	950.000
	257	770.400
	243	
	208	
	190	1.055.000
Insegnanti di ruolo C) ed equiparati; maestri elementari ed equiparati.	307	
	243	770.400
	208	
	165	720.000
	370	1.055.000
Personale non insegnante della carriera di concetto e categorie equiparate.	297	
	255	741.000
	218	
	178	720.000
	160	950.000
Personale non insegnante della carriera esecutiva e categorie equiparate.	245	
	213	741.000
	183	
	163	600.000
	143	
Personale non insegnante della carriera ausiliaria e categorie equiparate.	140	950.000
	178	
	165	720.000
	143	
	133	600.000
	113	

PRESIDENTE. Alla tabella sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire le parole: Personale ispettivo e direttivo degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica; personale direttivo dei convitti nazionali e degli educandi femminili dello Stato; direttori didattici; professori dei ruoli A) e B) degli istituti e scuole di istruzione secondaria; professori di 1°, 2°, 3° e 4° ruolo degli istituti di istruzione artistica; personale amministrativo dei conservatori di musica, accademia di belle arti e accademie di arte drammatica e di danza, *con le parole:* Personale ispettivo e direttivo delle scuole materne e degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria e artistica; personale direttivo dei convitti nazionali e degli educandi femminili dello Stato; professori dei ruoli A) e B) degli istituti e scuole di istruzione secondaria; professori di 1°, 2°, 3° e 4° ruolo degli istituti di istruzione artistica; personale amministrativo dei conservatori di musica, accademia di belle arti e accademie di arte drammatica e di danza.

La Commissione.

Al parametro 397 corrispondere l'assegno annuo di lire 1.160.000, invece che 1.055.000.

La Commissione.

Qual è il parere del Governo sugli emendamenti della Commissione alla tabella?

SCALFARO, *Ministro della pubblica istruzione.* Il Governo è favorevole ad entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento sostitutivo della Commissione alla tabella, sul quale il Governo ha espresso parere favorevole.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento sostitutivo della Commissione alla tabella, sul quale il Governo ha espresso parere favorevole.

(È approvato).

Pongo in votazione la tabella così modificata.

(È approvata).

FABBRI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABBRI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Desidero richiamare l'attenzione della Camera sul fatto che la variazione della tabella testé approvata implicherà necessariamente una variazione dell'onere complessivo e comporterà conseguentemente una revisione della norma relativa alla copertura finanziaria.

Il Governo si riserva pertanto di proporre, in sede di coordinamento, che vengano apportate le opportune correzioni.

PRESIDENTE. Prendo atto di tale sua precisazione, onorevole sottosegretario.

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

È stato presentato il seguente ordine del giorno:

La Camera,

nell'atto di approvare il disegno di legge concernente la delega per l'emanazione di nuove norme di stato giuridico per il personale della scuola;

riconosciuto che il rinnovamento della scuola esige la formazione universitaria completa di tutto il personale insegnante da configurarsi in corsi di laurea richiesti a tutti i docenti unitamente all'abilitazione specifica;

invita il Governo

a dare corso ai provvedimenti conseguenti contestualmente alla riforma della scuola secondaria superiore e delle università.

(9/304-B/1) Piccoli, Buzzi, Giordano, Gui, Santuz, Miotti Carli Amalia, Bardotti, Rampa, Borghi, Dall'Armellina, Spitella.

Qual è il parere del Governo su questo ordine del giorno?

SCALFARO, *Ministro della pubblica istruzione.* L'ordine del giorno vuole dare un'ulteriore interpretazione a chiarimento di una norma che, dopo ampia discussione, è stata introdotta nel presente disegno di legge. Mi riferisco a quella riguardante il livello di preparazione culturale che deve essere raggiunto dai docenti di ogni ordine e grado, dalla scuola materna alla scuola dell'obbligo e alla scuola secondaria superiore.

Poiché intendimento del Governo è quello che tutto il personale insegnante debba avere

un livello di preparazione universitaria, il Governo accetta l'ordine del giorno Piccoli, che vuole chiarire maggiormente il preciso significato della relativa norma contenuta nel disegno di legge sullo stato giuridico.

PRESIDENTE. Onorevole Piccoli, dopo le dichiarazioni del Governo, insiste a che il suo ordine del giorno sia posto in votazione?

PICCOLI. Insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Piccoli, accettato dal Governo.

(È approvato).

È così esaurita la trattazione dell'ordine del giorno.

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del disegno di legge. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Masullo. Ne ha facoltà.

MASULLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo disegno di legge giunge finalmente (per lo meno ce lo auguriamo) alla sua conclusione. Si è trattato per certo di un lavoro molto intenso ed anche tormentoso. Va rilevato innanzi tutto il significato politico di questa conclusione, nonché il fatto che l'intervento e la presenza consapevole dei sindacati confederali della scuola hanno condotto il Governo su una posizione notevolmente diversa da quella che era stata tenuta fino alle ultime vicende, in questa sede e nell'altro ramo del Parlamento.

Si tratta dunque di prendere atto del fatto che, nel momento in cui non soltanto gli operatori della scuola, ma in generale tutti i lavoratori hanno preso una coscienza incisiva, anche politicamente, della importanza di questa battaglia, il Governo, e, in generale, la maggioranza, hanno dovuto riconoscere gli aspetti positivi e non più dilazionabili di questo problema. Dobbiamo rilevare altresì che, nonostante i passi avanti che certamente sono stati compiuti sotto la pressione democratica del paese, sono rimasti tuttavia alcuni nodi non sciolti, alcuni aspetti ancora mutili di questo processo di rinnovamento della scuola. Questi aspetti sono fondamentalmente tre.

In primo luogo, attraverso la conservazione dell'articolo e del comma relativi alla libertà di insegnamento nella formulazione che è stata oggi approvata, si mantiene l'insegnante, colui che dalla società è investito della funzione di insegnare e di educare, limitato da una parte da vincoli che sono, nella loro strut-

tura, extracostituzionali, ed esposto, dall'altro canto, a continue pressioni di parte, che potremmo ritenere di piccoli gruppi, con interessi ideologici particolari, ed in fondo tendenzialmente resistenti ad una trasformazione della coscienza collettiva.

In secondo luogo, si lascia che il personale docente sia assunto nella forma tradizionale, senza che si sostituisca, al vecchio sistema del concorso per selezione di contenuti astrattamente culturali, un altro sistema tale da consentire che il personale della scuola sia, attraverso un idoneo meccanismo, non tanto oggetto di una ammissione per esame, quanto oggetto di una ammissione per formazione.

In terzo luogo, si lascia che la struttura della scuola, come fattore di organizzazione, sia di tipo gerarchico. Ancora il preside di carriera e non elettivo; ancora il corpo degli ispettori di carriera; in fondo, tutta quella struttura gerarchica che, fra l'altro, l'introduzione degli organi collegiali avrebbe potuto contribuire ad attenuare mentre invece da questa introduzione non viene modificata per lo meno con sufficienti garanzie, in quanto tutta la disciplina che riguarda l'introduzione degli organi collegiali di governo nella scuola è rimasta una normativa delegata, rispetto alla attuazione della quale sussistono tutti quei dubbi che una esperienza lontana, e vicina insieme, ci ha insegnato a dover nutrire.

Per queste ragioni, che non più a lungo è necessario illustrare, anche perché una serie di ragioni obiettive ci impongono di essere brevi, noi deputati indipendenti di sinistra annunciamo che ci asterremo dalla votazione. (Applausi all'estrema sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Giannantoni.

GIANNANTONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nessuno può negare, credo, e nel dibattito nessuno ha negato, che, dopo le vicende passate di questo disegno di legge di delega al Governo, il fatto che è intervenuto e ha sbloccato una situazione difficile, che ha riportato un momento di dialettica, di discussione, di convergenza, è stato certamente l'accordo intercorso tra il Governo, da un lato, i sindacati confederali e la federazione delle confederazioni, dall'altro.

Certo, perché si raggiunga un accordo fra due parti — lo ricordava stamattina l'onorevole ministro della pubblica istruzione — occorrono il consenso ed il concorso di en-

trambe. Non lo vorrò certo negare. Ma in politica credo contino altresì i modi e le forme con cui ad un accordo si giunge. E non possiamo certo dimenticare, a conclusione di questo *iter* parlamentare, il precedente, lungo ed ostinato rifiuto del Governo ad avvicinarsi alle posizioni che poi ha dovuto accettare, il continuo ricorso alla tattica del rinvio, alla ricerca affannosa di 24 ore di respiro, il pretesto, perfino, dell'arrivo del presidente della Commissione delle Comunità europee, pur di evitare o almeno per rimandare la conclusione di una vertenza che, del resto, il Governo si era rifiutato sempre di riconoscere come aperta ed iniziata.

C'è voluto, signor Presidente, onorevoli colleghi, un intervento diretto, sul piano della proposta e anche della lotta, dell'insieme del movimento organizzato dei lavoratori. E noi salutiamo questo intervento, il primo nella storia del nostro paese, come un fatto di grande rilievo che apre, nel momento in cui questo Governo tramonta definitivamente, una fase nuova nel complesso delle questioni di riforma della scuola e nell'insieme delle forze che debbono realizzarla. Ma salutiamo questo intervento anche per il merito dei risultati che esso ha conquistato: la triennialità della contrattazione, i problemi generali di riforma che sono stati affrontati e definiti, il problema dell'unificazione dei ruoli, dell'immissione in ruolo dei fuori ruolo, l'affermazione della libertà d'insegnamento, gli organi di gestione collegiale della scuola, gli interventi per il personale insegnante, la qualità, oltre che la quantità, degli aumenti retributivi.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUCIFREDI

GIANNANTONI. Certo, nel testo che noi ci apprestiamo a votare, numerosi di questi punti sono stati accolti. E credo che sia interesse di tutti noi (certo lo è del nostro gruppo) mettere un punto fermo ad attese che durano da anni e sono state esasperate da un travagliato dibattito parlamentare.

E in questa prospettiva, signor Presidente, onorevoli colleghi, che io dichiaro l'astensione dal voto del gruppo parlamentare comunista. Oltre non ci è possibile andare, e non solamente e non tanto perché si tratta di una delega ad un Governo al tramonto (perché certo attuare questa delega sarà compito del futuro Governo), quanto perché in realtà troppe sono le deleghe a cui vari governi si sono presentati inadempienti; e di alcune si è discusso in Parlamento anche nelle scorse set-

timane. Ma non possiamo andare oltre anche per ragioni di merito: non ci persuade — e l'abbiamo detto anche qui — la formulazione che la maggioranza ha voluto sul problema, di grande valore di principio, della libertà di insegnamento. Non ci persuade la formula che è stata trovata a proposito degli organi di governo della scuola, non soltanto perché è stata respinta la nostra proposta tendente a far sì che essi fossero immediatamente attuati all'inizio del prossimo anno accademico, ma anche per tutta una serie di norme ivi contemplate, ancora generiche, insufficienti o equivocate, e soprattutto per la riduzione della presenza delle forze esterne della scuola a livello di istituto, che non ci può trovare consenzienti.

E così ancora per quanto riguarda l'ultimo punto sul quale voglio richiamare l'attenzione dell'Assemblea, perché ritengo che dovrà essere oggetto di un nostro futuro intervento. Certamente non è accettabile né esauriente la formulazione adottata per il problema del reclutamento dei nuovi insegnanti. Il problema è drammatico, perché da oltre tre anni, non esistendo più le vecchie abilitazioni e non provvedendo il Governo a fare i corsi abilitanti normali, i giovani laureati non hanno la possibilità di intraprendere una regolare carriera nell'insegnamento; e questo è grave se pensiamo che oltre il 40 per cento dei laureati nelle università italiane cerca, almeno come primo impiego, quello dell'insegnamento. Qui abbiamo la prova che, se oggi esiste anche in forma preoccupante un problema di disoccupazione intellettuale, non è già perché si studi in troppi, ma perché non si fa nulla, neppure quanto le leggi già stabiliscono, per risolvere questa situazione. Che senso hanno, allora, le discussioni fatte, le decisioni prese, le leggi votate, se poi non si pone rimedio alla situazione e non seguono atti concreti?

Ritengo che da questo giudizio sommario sul disegno di legge al nostro esame, di cui ho messo in luce nello stesso tempo gli aspetti positivi che risultano dall'accordo, e dal recepimento di esso nel testo della legge, possa scaturire anche una considerazione di carattere più generale, su cui desidero concludere la mia dichiarazione di voto. Nel modo nel quale il Governo e la maggioranza si sono mossi su questo terreno e ancora oggi si sono atteggiati in questa seduta vediamo il segno di un processo e di un fenomeno più ampio, cioè della perdita di una visione complessiva dei problemi dello Stato: starei per dire di un tentativo o di un processo di sostituzione allo Stato di diritto di una pratica di governo che

tende a settorializzare le questioni, crea ad ogni momento difformità di situazioni e dalla mediazione delle spinte che ne sorgono trae la legittimità della gestione del proprio potere. Molti sono gli esempi che si potrebbero fare: dal campo della pubblica amministrazione alla giustizia a quello della scuola.

Sono questi fatti che segnalano l'esistenza di un problema di fondo che è rimasto aperto in sede di teoria politica ed anche di pratica politica, in primo luogo davanti alla democrazia cristiana, dalla Costituzione in poi, cioè da quando essa ha fatto la scelta della rottura dell'unità popolare e antifascista e della discriminazione a sinistra; se è vero, come è vero, che la Resistenza e la Costituzione hanno segnato non già una strada all'indietro, di ritorno al vecchio Stato liberale, ma una strada in avanti, verso un nuovo Stato democratico. Il problema è, cioè, dei modi e delle forme di costruzione della volontà politica, di unificazione degli interessi: cioè è il problema del governo nell'interesse generale del paese. E la faticosa ricerca della soluzione di questo problema apre oggi una contraddizione acuta con ciò che è maturato nel paese e, in primo luogo, con la crescita ed il processo di unificazione del movimento dei lavoratori, che oggi — e anche le vicende della scuola lo dimostrano — è il punto di riferimento reale di una visione non settorializzata dei problemi, la forza di unificazione che deve trovare una soluzione ed uno sbocco politico.

Certo, esiste un ritardo, ma le forze ci sono; e questo Governo nella sua crisi attuale chiude veramente un ciclo, il ciclo aperto dalla crisi politica che dette luogo alla scelta centrista della democrazia cristiana ed alla formazione del primo governo Andreotti. Dalla chiusura di questo ciclo uno nuovo deve aprirsi, tale da segnare veramente un'inversione di tendenza.

Quando diciamo ciò, signor Presidente, onorevoli colleghi, non intendiamo indicare un obiettivo che sovrapponiamo ai problemi concreti. Ma, se un insegnamento è da trarre da tutta la vicenda della legge che stiamo esaminando, è quello di vedere in tale inversione di tendenza l'apertura di un ciclo politico nuovo che conduca alla soluzione quale scaturisce dai problemi reali che abbiamo dinanzi. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Castiglione. Ne ha facoltà.

CASTIGLIONE. Signor Presidente, nel momento in cui stiamo per licenziare il disegno di legge sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato, ritengo sia abbastanza significativo — sul piano politico — fare una comparazione tra il testo del provvedimento approvato dalla Camera nell'ottobre scorso e quello che abbiamo dinanzi. Le differenze sono sostanziali, di rilievo, e tali da dare all'attuale testo un tratto ed un disegno politico completamente diversi da quelli che aveva la legge da noi precedentemente approvata. Tale cambiamento del significato politico del disegno di legge è avvenuto non certo perché a livello di maggioranza si siano approfonditi alcuni temi, vi siano stati motivi di riflessione o di indagine, non certo perché il Governo in questi ultimi tempi abbia trovato momenti o elementi per rafforzare la sua azione, il suo peso, la sua indicazione in ordine al problema in esame.

Sappiamo infatti tutti, e lo riaffermiamo in quest'aula, che il senso, il significato, la ragione del profondo cambiamento di cui sopra trae origine dall'intervento e dal peso del movimento sindacale, che ha saputo, nell'attuale contesto e momento politico, derivare indicazioni che non fossero solamente settoriali, che non tenessero solamente conto di spinte settoriali (come molto spesso abbiamo dovuto constatare proprio nel mondo della scuola), ed ha saputo trovare un reale collegamento con il momento di trasformazione e di riforma di struttura, legando tutto ciò a esigenze che nascevano dal mondo degli insegnanti, ai reali problemi di riforma strutturale della scuola.

È questa una indicazione politica molto importante, proprio nel momento in cui approviamo il disegno di legge: momento di crisi sostanziale di questo Governo, di sfaldamento di questa maggioranza, di ricerca di nuove indicazioni politiche e di nuove indicazioni di azione e di presenza di governo. Proprio dalla esperienza in questione possiamo trarre gli elementi per una nuova indicazione politica, un nuovo modo di impostare i problemi, un nuovo modo per risolvere i punti nodali della vita politica italiana.

Certo, non tutto ci soddisfa. Dobbiamo, ad esempio, sottolineare la nostra perplessità di fronte ad alcune scelte che la maggioranza ha inteso mantenere nel testo del disegno di legge, anche in difformità dall'accordo sindacato-Governo. Ci riferiamo, in primo luogo, alla

impostazione relativa agli organi della scuola, rispetto ai quali si è voluta mantenere la forma della norma delegata in luogo di quella direttamente precettiva, come a livello di accordo sindacale era stato indicato; soluzione che avrebbe consentito, con l'inizio del nuovo anno scolastico, di fornire alla scuola nuovi organi di gestione democratica.

Ma accanto a questo c'è anche — e lo avevamo rilevato già in sede di presentazione degli emendamenti — una estrema genericità in alcune indicazioni per quanto riguarda le funzioni di questi organi di governo. Mi riferisco in particolare al distretto scolastico, che rappresenta la fondamentale, grande novità introdotta in questa sede a livello di organi di governo, ma rispetto al quale rimangono indeterminatezze di indicazioni e indeterminatezze rispetto agli organi attraverso i quali il distretto dovrà funzionare, nonché rispetto al mantenimento del consiglio provinciale scolastico; il che a nostro modo di vedere rappresenta un modo per svuotare o per dare una estrema indeterminatezza ai contenuti del distretto scolastico. Sono ragioni che, come dicevo prima, ci rendono perplessi e non ci fanno comprendere questo atteggiamento assunto dalla maggioranza proprio nel momento in cui in questa sede si affermava che, rispetto agli organi di governo, si voleva dare la massima apertura, il massimo contenuto democratico, il massimo di rispondenza alle aspettative e alle esigenze che la scuola oggi intende esprimere.

Analoga perplessità rimane per quanto concerne il principio della libertà di insegnamento. Si è addirittura peggiorato il testo approvato dal Senato; non si è accolta l'indicazione chiara e precisa che veniva dall'accordo fra sindacati e Governo, con la quale si intendeva dare all'insegnante nella scuola un giusto riconoscimento alla sua funzione e ai diritti che ad esso insegnante competono nel quadro delle libertà costituzionali. Anche su questo piano la maggioranza non ha inteso dare al concetto di libertà di insegnamento la più ampia espressione che nasce dall'applicazione dei principi della Costituzione e scaturiva anche — lo ripeto — dall'accordo del sindacato con il Governo.

Ulteriori perplessità nascono dal mantenimento di una struttura ancora troppo burocratica, troppo gerarchica, troppo verticalizzata negli organi della scuola. Noi avevamo sostenuto anche in questa sede, attraverso emendamenti, il principio della elettività del preside, come altri principi tesi a raggiun-

gere uno snellimento nei rapporti degli organi di gestione della scuola. Questo snellimento non si è ottenuto, ma si sono mantenute alcune impostazioni e alcune indicazioni che emergevano dal vecchio testo.

Da questo concerto di valutazioni, per un aspetto largamente positivo e per un altro aspetto di profonda perplessità per le implicazioni che possono derivare da certe indeterminatezze o da certi atteggiamenti della maggioranza, nasce il nostro giudizio e quindi la nostra decisione di astensione nella votazione finale della legge. È un segno, questo dell'astensione, che vuole rappresentare da un lato il riconoscimento di tutte le modificazioni migliorative che nel testo sono state introdotte, ma vuole anche rappresentare perplessità rispetto alle insufficienze che ancora emergono e rispetto al Governo che in questo frangente si è presentato nel modo che noi conosciamo.

Per queste ragioni, confermo l'astensione del gruppo del partito socialista italiano. *(Applausi dei deputati del gruppo del PSI).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Grilli. Ne ha facoltà.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

GRILLI. Signor Presidente, le perplessità e le riserve da noi rappresentate nel corso della discussione sulle linee generali del disegno di legge rimangono in piedi. Noi diciamo, all'inizio di questo dibattito, che ci sembrava veramente strano il delegare ad un Governo in fase di liquidazione un compito come questo; ma sottolineammo anche la delicatezza critica della situazione in generale, onde sollevammo e manifestammo le nostre perplessità circa la possibilità effettiva di giungere il più presto possibile all'approvazione nelle due Camere di questo disegno di legge. Così, le perplessità allora manifestate rimangono in piedi.

Noi diciamo che, se nello scorso mese di ottobre fosse stato accolto il nostro suggerimento di approvare immediatamente i provvedimenti di carattere economico e quelli di carattere normativo e giuridico, forse a quest'ora la categoria degli insegnanti della scuola di ogni ordine e grado sarebbe stata realmente accontentata. Oggi dobbiamo dire che compiamo soltanto un atto formale, perché l'approvazione di questo documento da parte

dell'altro ramo del Parlamento non soltanto è una cosa problematica e ipotetica nella immediatezza, ma è problematica e ipotetica anche in relazione ad una contestualità che il Senato ci ha contestato allora e potrebbe contestarci ancora oggi.

Il secondo aspetto che vogliamo mettere in evidenza è di politica pura. Perché quando si dice — come ha fatto poc'anzi il collega di parte socialista — che questo testo rappresenta un gran passo in avanti rispetto a quello da noi approvato nell'ottobre del 1972, non si dice cosa esatta, a meno che non si voglia prendere in considerazione la parte economica, relativa cioè ai miglioramenti retributivi per gli insegnanti. Ma dobbiamo riconoscere che questa non è una conquista delle tre grandi confederazioni sindacali; dobbiamo avere il coraggio di riconoscere che i primi a contestare — nel silenzio delle tre grandi confederazioni nello scorso ottobre e nello stesso periodo in cui al Senato si accendeva quella aspra battaglia nel mese di aprile — furono i sindacati autonomi, oggi così ingiustamente mortificati nel discorso generale, e — vorrei dire — così pesantemente accantonati ed isolati dalle tre confederazioni, con la compiacenza, purtroppo, del Governo.

Circa la nostra riserva sugli organi collegiali, devo dire che noi la confermiamo; non siamo — l'ho detto prima — contrari ad un governo collegiale della scuola; siamo contro un certo tipo di collegialità, che rischia di portare nella scuola un assemblearismo molto più pericoloso di quello che si è verificato nel campo studentesco e soprattutto rischia di determinare l'impossibilità di un governo e di una direzione effettiva del corpo scolastico, specialmente nella situazione generale della nostra società. Comunque diamo volentieri atto ai gruppi di maggioranza del fatto di aver saputo (proprio nel momento in cui con alcuni emendamenti hanno riconfermato il titolo secondo del testo da noi approvato nell'ottobre scorso) resistere in larga misura a certe tentazioni demagogiche, e sicuramente criticabilissime, dei gruppi della sinistra. Per queste ragioni, signor Presidente, annuncio l'astensione del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Biasini. Ne ha facoltà.

BIASINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sia consentito sottolineare — anche se sinteticamente — l'importanza ed il valore del

provvedimento che la Camera si appresta a votare, e che è atteso da tanti anni dalla comunità scolastica. Una serie di contingenze di carattere politico e sindacale ha fatto sì che l'esame di questo provvedimento alla Camera avvenisse sempre in coincidenza di particolari tensioni, che hanno consentito, e favorito a volte, inopportune strumentalizzazioni. I repubblicani ritengono che si debba valutare con favore il provvedimento, che avvia a soluzione problemi di grande momento per la scuola; e, di conseguenza, esprimeranno voto favorevole.

Gli aspetti più interessanti del provvedimento sono essenzialmente quelli normativi, quelli retributivi e quelli del governo della scuola. Sul terreno normativo il provvedimento è largamente innovativo in senso democratico, e va valutato quindi, senza riserve, positivamente. L'aspetto che riguarda la sistemazione dei fuori ruolo dà una soluzione ad un problema drammatico che ha tenuto per troppo tempo la scuola in agitazione. Per quel che riguarda l'aspetto retributivo, infine, l'accordo confederale ha consentito, con piena soddisfazione della grande massa dei docenti, di risolvere il problema; e quell'accordo viene recepito nel provvedimento che ci accingiamo a votare.

Ma io vorrei soprattutto sottolineare l'importanza che nel provvedimento viene ad assumere quanto stabilito per gli organi di governo della scuola. La scuola non è un corpo separato dalla società, la scuola è una realtà della società, un aspetto della stessa, e la gestione di essa viene attraverso questi organi di governo largamente democratizzati. C'è dunque da esprimere l'auspicio che anche il mondo della scuola riconosca la validità del provvedimento, che viene a creare la premessa per una trasformazione che naturalmente non si può operare semplicemente attraverso l'approvazione del dispositivo di legge, ma dovrà essere affidata alla scuola stessa in tutte le sue componenti nella misura in cui la scuola potrà aprirsi a contatti fecondi con la società.

E nel riconoscimento di questa validità e nell'auspicio che la comunità scolastica sappia ben utilizzare lo strumento che oggi il Parlamento le offre, che i repubblicani confermano il loro voto favorevole. (*Applausi dei deputati del gruppo del PRI*).

PRESIDENTE. Avverto che il disegno di legge sarà tra poco votato per scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione del quarto accordo internazionale sullo stagno, adottato a Ginevra il 15 maggio 1970 (approvato dal Senato) (1556).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione del quarto accordo internazionale sullo stagno, adottato a Ginevra il 15 maggio 1970, già approvato dal Senato.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MARCHETTI, *Relatore ff.* Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

BEMPORAD, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Concordo con la relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Si dia lettura degli articoli del disegno di legge, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

D'ALESSIO, *Segretario, legge:*

ART. 1.

« Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il quarto accordo internazionale sullo stagno, adottato a Ginevra il 15 maggio 1970 e aperto alla firma a Londra il 1° luglio 1970 ».

(È approvato).

ART. 2.

« Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 46 dell'accordo stesso ».

(È approvato).

ART. 3.

« All'onere derivante dall'esecuzione della presente legge valutato in annue lire 3.600.0000 a decorrere dal 1° luglio 1971, si provvede per

l'importo di lire 1.800.000 relativo all'anno 1971, a carico delle disponibilità del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, a tal uopo intendendosi prorogato per l'utilizzo delle anzidette disponibilità il termine indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64; per l'importo di lire 3.600.000 a carico del corrispondente capitolo n. 3523 per l'anno finanziario 1972 e, per lire 3.600.000, con riduzione del corrispondente capitolo n. 3523 per l'anno finanziario 1973.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà tra poco votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Francia riguardante il tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, conclusa a Roma il 24 giugno 1970 (approvato dal Senato) (1752).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Francia riguardante il tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, conclusa a Roma il 24 giugno 1970, già approvato dal Senato.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MARCHETTI, *Relatore ff.* Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

BEMPORAD, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Concordo con la relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Si dia lettura degli articoli del disegno di legge, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

D'ALESSIO, *Segretario*, legge:

ART. 1.

« Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra l'Italia e la Francia riguardante il tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, conclusa a Roma il 24 giugno 1970 ».

(*È approvato*).

ART. 2.

« Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo 21 della convenzione stessa ».

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà tra poco votato a scrutinio segreto.

Trasferimento di progetti di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. Propongo, in relazione alla particolare urgenza connessa all'imminente aggiornamento dei lavori parlamentari, l'assegnazione in sede legislativa dei seguenti progetti di legge, per i quali le sottoindicate Commissioni permanenti, cui erano già stati assegnati in sede referente, hanno chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa:

X Commissione (Trasporti):

« Costruzione di una nuova aerostazione nell'aeroporto " Leonardo da Vinci " di Roma-Fiumicino » (802).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

XIII Commissione (Lavoro):

« Nuove norme per il lavoro a domicilio » (2058); SGARBI BOMPANI LUCIANA ed altri: « Modifica della legge 13 marzo 1958, n. 264, per la tutela del lavoro a domicilio » (926); MAGNANI NOYA MARIA ed altri: « Modifica della legge 13 marzo 1958, n. 264, recante norme per la tutela del lavoro a domicilio » (*urgenza*) (1561); ANSELMINI TINA ed altri: « Modifica della legge 13 marzo 1958, n. 264, per la tu-

tela del lavoro a domicilio » (1663); CARIGLIA ed altri: « Modifica ed integrazione della legge 13 marzo 1958, n. 264, relativa alla tutela dei lavoratori a domicilio » (2104) (*la Commissione ha proceduto all'esame abbinato*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Sull'ordine dei lavori.

BERTOLDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOLDI. Signor Presidente, mi permetto di richiamare la sua attenzione sull'impegno preso ieri sera dalla Conferenza dei capigruppo — che è stato mantenuto — di continuare oggi i lavori della Camera arrivando alla votazione finale del disegno di legge sullo stato giuridico del personale scolastico. Facio però osservare (anche in relazione agli interventi di ieri sera dell'onorevole Natta, dell'onorevole Mario Ferri e dell'onorevole Piccoli e alla sua dichiarazione, signor Presidente, che la Conferenza dei capigruppo all'unanimità si era dichiarata concorde nel tenere oggi la seduta « in attesa che il Governo — leggo dal resoconto stenografico — stando a quanto è stato assicurato dal suo rappresentante, valuti la situazione che si è creata dopo le dichiarazioni oggi fatte in Assemblea dall'esponente di uno dei gruppi di maggioranza ») che, ad avviso del gruppo socialista, nella giornata di oggi si sarebbero dovute conoscere le preannunciate decisioni del Governo. Fino a questo momento non abbiamo avuto notizia di alcuna iniziativa da parte del Governo.

Pertanto, signor Presidente, la pregherei di farsi interprete presso il Governo — o prego il Governo direttamente, se è qui rappresentato — di dare una risposta a questo impegno preso ieri dal ministro Bergamasco nella Conferenza dei capigruppo.

PRESIDENTE. Ritengo che la riunione del Consiglio dei ministri indetta per domani abbia proprio lo scopo di valutare la situazione politica determinatasi a conclusione della discussione di ieri.

BERTOLDI. Ne prendo atto, signor Presidente.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

DI GIESI: « Integrazione dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato » (2057) *(con parere della V Commissione);*

MANCINI VINCENZO: « Istituzione del ruolo transitorio ad esaurimento dei segretari comunali distaccati presso la direzione generale degli istituti di previdenza » (2083) *(con parere della II, della V e della VI Commissione);*

alla III Commissione (Esteri):

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea in materia di adozione di minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967 » *(approvato dal Senato)* (2137) *(con parere della IV Commissione);*

alla IV Commissione (Giustizia):

GIOMO: « Assunzione nel ruolo di coadiutore dattilografo giudiziario dei candidati idonei al concorso per 550 posti per dattilografe giudiziarie riservato agli amanuensi bandito con decreto ministeriale 18 maggio 1964 » (2095) *(con parere della I e della V Commissione);*

FELISETTI: « Ammissione di professori ordinari d'università in materie giuridiche all'ufficio di consiglieri di cassazione » (2107) *(con parere della I e della V Commissione);*

alla VI Commissione (Finanze e tesoro):

FUSARO ed altri: « Modificazioni al regime fiscale degli alcoli » (2072);

alla VII Commissione (Difesa):

CIAMPAGLIA: « Variazione di decorrenza della legge 22 luglio 1971, n. 536, concernente norme in materia di avanzamento di ufficiali in particolari situazioni » (1844) *(con parere della I e della V Commissione);*

alla VIII Commissione (Istruzione):

MAZZARINO: « Immissione nei ruoli del personale docente della scuola secondaria di funzionari della carriera direttiva dello Stato

o delle regioni idonei o comunque inclusi in graduatorie di merito dei concorsi a cattedre per l'insegnamento di materie giuridiche ed economiche » (1826) *(con parere della I Commissione);*

CATTANEO PETRINI GIANNINA ed altri: « Concessione di un contributo straordinario dello Stato al Comitato per le celebrazioni del VII centenario della morte di San Tommaso d'Aquino » (2085) *(con parere della II e della V Commissione);*

ALESSANDRINI e GIOMO: « Riconoscimento del servizio prestato presso i doposcuola nelle scuole elementari statali » (2102) *(con parere della I e della V Commissione);*

FELISETTI: « Modifiche all'articolo 13 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, recante norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie e per l'immissione nei ruoli del personale insegnante e non insegnante » (2108);

alla XI Commissione (Agricoltura):

RICCIO PIETRO: « Estensione dei benefici di cui alla legge 27 ottobre 1965, n. 1198, alle guardie ed allievi guardie del Corpo forestale della Regione autonoma della Sardegna » (1976) *(con parere della I e della VII Commissione);*

alla XIII Commissione (Lavoro):

IANNIELLO: « Adeguamento della indennità medica prevista dalla legge 20 febbraio 1968, n. 100, a favore dei medici funzionari dipendenti dagli enti che gestiscono forme obbligatorie di assicurazione sociale e dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni » (2076) *(con parere della V e della XIV Commissione);*

IANNIELLO: « Modifica della legge 21 dicembre 1961, n. 1336, relativa alla sistemazione giuridica dei collocatori comunali » (2091) *(con parere della I e della V Commissione);*

ALESSANDRINI e SERRENTINO: « Modifica dell'ultimo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, concernente norme per i lavoratori dello spettacolo » (2096);

SAVOLDI ed altri: « Nuovi termini per la pensione di reversibilità ai superstiti di deceduti anteriormente al 1° gennaio 1940 » (2103);

CARIGLIA ed altri: « Modificazioni ad alcune norme concernenti l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria ed aumento della misura delle prestazioni economiche » (2105) *(con parere della V Commissione).*

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1973

**Votazione segreta
di disegni di legge.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge nn. 304-B, 1556 e 1752.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUCIFREDI

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

« Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato » *(modificato dal Senato)* (304-B):

Presenti	465
Votanti	262
Maggioranza	132
Voti favorevoli	258
Voti contrari	4

Hanno dichiarato di astenersi 203 deputati.

(La Camera approva).

Dichiaro pertanto assorbite le proposte di legge collegate nn. 2047, 1750 e 2116.

« Ratifica ed esecuzione del quarto accordo internazionale sullo stagno, adottato a Ginevra il 15 maggio 1970 » *(approvato dal Senato)* (1556):

Presenti	465
Votanti	322
Maggioranza	162
Voti favorevoli	310
Voti contrari	12

Hanno dichiarato di astenersi 143 deputati.

(La Camera approva).

« Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Francia riguardante il tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, conclusa a Roma il 24 giugno 1970 » *(approvato dal Senato)* (1752):

Presenti e votanti	465
Maggioranza	233
Voti favorevoli	449
Voti contrari	16

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores	Bernardi
Accreman	Bernini
Achilli	Bertè
Aiardi	Bertoldi
Aldrovandi	Biagioni
Alesi	Bianchi Alfredo
Alessandrini	Bianchi Fortunato
Alfano	Bianco
Aliverti	Biasini
Allegri	Bignardi
Allocca	Bini
Aloi	Bisaglia
Alpino	Bisignani
Altissimo	Boдрato
Amadei	Bodrito
Amadeo	Boffardi Ines
Amodio	Bogi
Anderlini	Boldrin
Andreoni	Boldrini
Andreotti	Bologna
Angelini	Bonalumi
Angrisani	Bonifazi
Anselmi Tina	Borghi
Armani	Borra
Arnaud	Borromeo D'Adda
Artali	Bortolani
Ascari Raccagni	Bortot
Assante	Bosco
Astolfi Maruzza	Bottarelli
Azzaro	Bottari
Baccalini	Bova
Badini Confalonieri	Bozzi
Balasso	Brandi
Baldassari	Bressani
Baldassi	Brini
Baldi	Bubbico
Ballarin	Bucciarelli Ducci
Bandiera	Buffone
Barba	Busetto
Barca	Buttafuoco
Bardelli	Buzzi
Bardotti	Buzzoni
Bargellini	Caiazza
Bartolini	Calabrò
Bastianelli	Caldoro
Battaglia	Calvetti
Battino-Vittorelli	Canestrari
Beccaria	Capponi Bentivegna
Becciu	Carla
Belci	Capra
Bellotti	Cardia
Bemporad	Cariglia
Benedetti Gianfilippo	Cárolì
Benedetti Tullio	Carrà
Berlinguer Enrico	Carri
Berloffa	Carta

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1973

Caruso	De Maria	Girardin	Marocco
Casapieri Quagliotti	De Martino	Giudiceandrea	Marras
Carmen	de Meo	Gramegna	Martelli
Cassanmagnago	De Mita	Granelli	Martini Maria Eletta
Cerretti Maria Luisa	De Sabbata	Grilli	Marzotto Caotorta
Cassano	Di Giannantonio	Guadalupi	Maschiella
Castelli	Di Giesi	Guarra	Masciadri
Castellucci	Di Gioia	Guerrini	Masullo
Catanzariti	Di Leo	Guglielmino	Mattarelli
Catella	Di Marino	Gui	Matteini
Cattanei	di Nardo	Gunnella	Mazzarino
Cavaliere	Di Puccio	Ianniello	Mazzarrino
Ceravolo	Di Vagno	Iozzelli	Mazzola
Cerra	Donelli	Iperico	Medi
Cerri	Drago	Ippolito	Mendola Giuseppa
Cervone	Dulbecco	Isgrò	Menichino
Cesaroni	Durand de la Penne	Jacazzi	Merli
Cetrullo	Elkan	Korach	Meucci
Chiarante	Erminero	La Bella	Miceli
Chiovini Cecilia	Esposto	La Loggia	Mignani
Ciacci	Fabbri	Lamanna	Milani
Ciaffi	Fabbri Seroni	La Marca	Miotti Carli Amalia
Ciai Trivelli Anna	Adriana	Lapenta	Mirate
Maria	Faenzi	La Torre	Miroglio
Ciccardini	Fagone	Lattanzio	Misasi
Cirillo	Federici	Lavagnoli	Molè
Cittadini	Felici	Leonardi	Monti Maurizio
Ciuffini	Ferioli	Lettieri	Monti Renato
Coccia	Ferrari-Aggradi	Lezzi	Morini
Codacci-Pisanelli	Ferretti	Lima	Moro Aldo
Colombo Vittorino	Ferri Mario	Lindner	Moro Dino
Compagna	Fibbi Giulietta	Lizzero	Mosca
Concas	Finelli	Lo Bello	Musotto
Conte	Fioret	Lobianco	Nahoum
Corgli	Fioriello	Lodi Faustini Fustini	Natali
Cortese	Flamigni	Adriana	Natta
Cossiga	Fontana	Lombardi Giovanni	Negrari
Cotecchia	Foscarini	Enrico	Niccolai Cesarino
Cottone	Foschi	Lombardi Riccardo	Niccolai Giuseppe
Covelli	Fracanzani	Lo Porto	Niccoli
Craxi	Fracchia	Lospinoso Severini	Nicolazzi
Cristofori	Frau	Lucchesi	Noberasco
Cuminetti	Furia	Lucifredi	Nucci
D'Alema	Fusaro	Lupis	Olivi
D'Alessio	Galluzzi	Luraschi	Orlandi
Dall'Armellina	Garbi	Macchiavelli	Orsini
Damico	Gargani	Magnani Noya Maria	Padula
D'Angelo	Gasco	Magri	Pandolfi
D'Aniello	Gastone	Maina	Pandolfo
D'Auria	Gava	Malagodi	Pani
de Carneri	Gerolimetto	Malagugini	Papa
de' Cocci	Giadresco	Malfatti	Pascariello
Degan	Giannantoni	Mancini Antonio	Pavone
De Laurentiis	Giannini	Mancini Vincenzo	Pazzaglia
Del Duca	Giglia	Mancuso	Pedini
Dell'Andro	Giomo	Mantella	Peggio
De Lorenzo Ferruccio	Giordano	Marchetti	Pegoraro
Del Pennino	Giovannini	Mariani	

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1973

Pellegatta Maria	Santuz
Agostina	Sanza
Pellicani Giovanni	Sboarina
Pellicani Michele	Sbriziolo De Felice
Pellizzari	Eirene
Pennacchini	Scalfaro
Perantuono	Scarlato
Perrone	Schiavon
Pezzati	Scipioni
Pica	Scotti
Piccinelli	Scutari
Picciotto	Sedati
Piccoli	Segre
Piccone	Semeraro
Pisanu	Serrentino
Pisicchio	Servadei
Pistillo	Sgarbi Bompani
Pochetti	Luciana
Poli	Signorile
Postal	Simonacci
Prearo	Sinesio
Preti	Sisto
Principe	Skerk
Pucci	Sobrero
Pumilia	Spadola
Quilleri	Spagnoli
Radi	Speranza
Raffaelli	Spinelli
Raicich	Spitella
Rampa	Stefanelli
Raucci	Stella
Rausa	Storchi
Reale Giuseppe	Strazzi
Reale Oronzo	Sullo
Reggiani	Talassi Giorgi Renata
Reichlin	Tamini
Rende	Tanassi
Restivo	Tani
Revelli	Tantalo
Riela	Tarabini
Riga Grazia	Tedeschi
Righetti	Terraroli
Rognoni	Tesi
Romita	Tesini
Rosati	Tessari
Ruffini	Tocco
Rumor	Todros
Russo Carlo	Tortorella Giuseppe
Russo Ferdinando	Tozzi Condivi
Russo Quirino	Traina
Russo Vincenzo	Traversa
Sabbatini	Tripodi Girolamo
Salizzoni	Triva
Salvatore	Trombadori
Salvatori	Truzzi
Salvi	Turchi
Sangalli	Turnaturi
Santagati	Urso Salvatore

Vaghi	Villa
Vagli Rosalia	Vincelli
Valensise	Vitale
Vania	Vitali
Vecchiarelli	Volpe
Venegoni	Zagari
Venturoli	Zamberletti
Verga	Zanibelli
Vespignani	Zanini
Vetrano	Zoppetti
Vicentini	Zurlo

*Si sono astenuti sul disegno di legge
n. 304-B:*

Abbiati Dolores	Caruso
Accreman	Casapieri Quagliotti
Achilli	Carmen
Aldrovandi	Cassano
Alfano	Castiglione
Anderlini	Catanzariti
Angelini	Ceravolo
Artali	Cerra
Assante	Cerri
Astolfi Maruzza	Cesaroni
Baccalini	Chiarante
Baldassi	Chiovini Cecilia
Ballarin	Ciacci
Barca	Ciai Trivelli Anna
Bardelli	Maria
Bartolini	Cirillo
Bastianelli	Cittadini
Battino-Vittorelli	Ciuffini
Benedetti Gianfilippo	Coccia
Benedetti Tullio	Conte
Berlinguer Enrico	Corghi
Bernini	Cotecchia
Bertoldi	D'Alema
Bianchi Alfredo	D'Alessio
Bini	Damico
Bisignani	D'Angelo
Boldrini	D'Auria
Bonifazi	De Laurentiis
Borromeo D'Adda	De Martino
Bortot	De Sabbata
Bottarelli	Di Gioia
Brandi	Di Marino
Brini	di Nardo
Busetto	Di Puccio
Buttafuoco	Di Vagno
Buzzoni	Dulbecco
Calabrò	Esposito
Caldoro	Fabbri Seroni
Capponi Bentivegna	Adriana
Carla	Faenzi
Cardia	Fagone
Carrà	Federici
Carri	Ferretti

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1973

Ferri Mario	Niccolai Cesarino	Vania	Vetrano
Finelli	Niccolai Giuseppe	Venegoni	Vitali
Fioriello	Niccoli	Venturoli	Zagari
Flamigni	Noberasco	Vespignani	Zoppetti
Foscarini	Pani		
Fracchia	Pascariello	<i>Si sono astenuti sul disegno di legge</i>	
Furia	Pazzaglia	<i>n. 1556:</i>	
Galluzzi	Peggio	Abbiati Dolores	Damico
Garbi	Pegoraro	Accreman	D'Angelo
Gastone	Pellegatta Maria	Aldrovandi	D'Auria
Giadresco	Pellicani Giovanni	Anderlini	de Carneri
Giannantoni	Pellicani Michele	Angelini	De Laurentiis
Giannini	Pellizzari	Assante	De Sabbata
Giovannini	Perantuono	Astolfi Maruzza	Di Gioia
Giudiceandrea	Perrone	Baccalini	Di Marino
Gramegna	Picciotto	Baldassi	Di Puccio
Grilli	Pistillo	Ballarin	Esposto
Guadalupi	Pochetti	Barca	Fabbri Seroni
Guarra	Principe	Bardelli	Adriana
Guerrini	Raffaelli	Bartolini	Faenzi
Guglielmino	Raich	Bastianelli	Federici
Iperico	Raucci	Benedetti Gianfilippo	Ferretti
Jacazzi	Riela	Benedetti Tullio	Finelli
Korach	Riga Grazia	Berlinguer Enrico	Fioriello
La Bella	Salvatore	Bernini	Flamigni
Lamanna	Santagati	Bianchi Alfredo	Foscarini
La Marca	Sbriziolo De Felice	Bini	Fracchia
La Torre	Eirene	Bisignani	Furia
Lavagnoli	Scipioni	Boldrini	Galluzzi
Leonardi	Scutari	Bonifazi	Garbi
Lezzi	Segre	Bortot	Gastone
Lizzero	Servadei	Brini	Giadresco
Lodi Faustini Fustini	Sgarbi Bompani	Busetto	Giannini
Adriana	Luciana	Capponi Bentivegna	Giovannini
Lombardi Riccardo	Signorile	Carla	Giudiceandrea
Lo Porto	Skerk	Cardia	Gramegna
Macchiavelli	Spagnoli	Carrà	Iperico
Magnani Noya Maria	Speranza	Carri	Jacazzi
Maina	Spinelli	Caruso	Korach
Malagugini	Stefanelli	Casapieri Quagliotti	La Bella
Mancuso	Strazzi	Carmen	Lamanna
Marras	Talassi Giorgi Renata	Catanzariti	La Marca
Martelli	Tamini.	Ceravolo	La Torre
Maschiella	Tani	Cesaroni	Lavagnoli
Masciadri	Tedeschi	Chiarante	Leonardi
Mendola Giuseppa	Terraroli	Chiovini Cecilia	Lizzero
Menichino	Tesi	Ciaci	Lodi Adriana
Messeni Nemagna	Tocco	Ciai Trivelli Anna	Malagugini
Miceli	Todros	Maria	Marras
Mignani	Tortorella Giuseppe	Cirillo	Martelli
Milani	Traina	Cittadini	Maschiella
Mirate	Tripodi Girolamo	Ciuffini	Mendola Giuseppa
Monti Renato	Triva	Coccia	Menichino
Moro Dino	Trombadori	Conte	Miceli
Mosca	Turchi	Corghi	Mignani
Musotto	Vagli Rosalia	D'Alema	Milani
Nahoum	Valensise	D'Alessio	Mirate
Natta	Valori		

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1973

Monti Renato	Sgarbi Bompani
Nahoum	Luciana
Natta	Signorile
Niccolai Cesarino	Skerk
Noberasco	Spagnoli
Pascariello	Stefanelli
Peggio	Talassi Giorgi Renata
Pegoraro	Tamini
Pellegatta Maria	Tani
Pellicani Giovanni	Tedeschi
Pellizzari	Terraroli
Picciotto	Tesi
Piccone	Todros
Pistillo	Traina
Pochetti	Tripodi Girolamo
Raichich	Triva
Raucci	Trombadori
Riela	Vagli Rosalia
Riga Grazia	Vania
Sbriziolo De Felice	Venegoni
Eirene	Venturoli
Scipioni	Vespignani
Scutari	Vetrano
Segre	Vitali

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

FINELLI ed altri: « Provvedimenti urgenti per la scuola dell'obbligo gratuita e a pieno tempo » (2207);

BARDELLI ed altri: « Norme per la determinazione del prezzo del latte alla produzione » (2208);

CASTELLUCCI e **DE MEIO**: « Norme transitorie per la nomina ad ufficiale di complemento dei militari in congedo assoluto mutilati e invalidi di guerra, muniti del prescritto titolo di studio, che già inoltrarono regolare domanda in base alle precedenti disposizioni » (2209);

STRAZZI e **QUARANTA**: « Riconoscimento della qualifica di combattente agli ex militari che parteciparono ai " cicli operativi " di grande polizia coloniale " in Africa orientale » (2210);

OLIVI: « Sospensione e decadenza di amministratori locali per procedimenti penali » (2211);

PEZZATI ed altri: « Modifiche alla legge 30 marzo 1971, n. 118, concernente nuove disposizioni in favore dei mutilati ed invalidi civili » (2212);

PAVONE ed altri: « Norme di attuazione dell'articolo 16-*quater* della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta dall'articolo 12 della leg-

ge 28 ottobre 1970, n. 775, nei confronti degli ufficiali delle Forze armate e di polizia dello Stato » (2213);

MASCIADRI e **SPINELLI**: « Norme per l'uso di apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti operanti sulla frequenza di 27 megacicli » (2214);

MOSCA ed altri: « Regularizzazione della posizione assicurativa dei dipendenti dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione » (2215);

SALVATORI: « Modifica della tabella di valutazione dei titoli didattici contenuta nella legge 31 ottobre 1965, n. 1328 » (2216).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

« Abrogazione dell'articolo 6 della legge 16 ottobre 1954, n. 1032, istitutiva della stazione sperimentale per il vetro di Venezia-Murano » (approvato da quella X Commissione permanente) (2205);

« Istituzione dei centri per il commercio con l'estero » (approvato da quella X Commissione permanente) (2206).

Saranno stampati e distribuiti.

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

D'ALESSIO, *Segretario*, legge le interrogazioni e le interpellanze pervenute alla Presidenza.

Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta.

Martedì 12 giugno 1973, alle 17:

Interrogazioni.

La seduta termina alle 21.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI
Dott. MARIO BOMMEZZADRI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. MANLIO ROSSI

**INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE
ANNUNZiate****INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

SEGRE, PISTILLO, CARDIA e GIADRESCO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere quali informazioni abbia e quali valutazioni dia il Governo in merito alla tensione militare che si sarebbe determinata in seguito all'ammassamento di truppe etiopiche sui confini della Somalia (regione dell'Ogaden);

e qualora la situazione abbia, come sembra, carattere di gravità ed implichi pericoli di conflitti, quali iniziative si intendano prendere per scongiurare un conflitto fra due paesi verso i quali l'Italia intrattiene rapporti di particolare amicizia e di cooperazione, linea che può produrre tutti i suoi effetti positivi anzitutto col mantenimento della pace nella zona e con la ricerca di una soluzione pacifica dei problemi che dividono attualmente i due paesi. (5-00453)

GIADRESCO, CARDIA, PISTILLO e SEGRE. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per chiedere che il Parlamento venga informato sull'esito della recente visita compiuta in Somalia dal Sottosegretario onorevole Pedini;

in particolare per una valutazione dello stato dei rapporti tra il nostro paese e la Repubblica democratica somala e per conoscere le condizioni e le prospettive nuove apertesi per i rapporti politici, economici e culturali tra i due Stati. (5-00454)

SEGRE, CARDIA, PISTILLO, GIADRESCO, CORGHI e TROMBADORI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere quali valutazioni abbia tratto dai colloqui a Roma con il presidente del Consiglio dei ministri della Corea del sud in merito al processo di pacifica unificazione della Corea;

e per sapere se il Governo intenda, anche al fine di contribuire al positivo sviluppo di questo processo, procedere al riconoscimento della Repubblica democratica popolare di Corea. (5-00455)

COCCIA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere come si sia potuto autorizzare, senza alcuna con-

sultazione con la regione e gli enti locali, da parte dell'azienda delle ferrovie dello Stato, il provvedimento di disabilitazione alla spedizione ed al ricevimento dei carri merci di ben 5 stazioni ferroviarie nella provincia di Rieti, di cui 3 nella Bassa Sabina ed esattamente a Fara Sabina, Poggio Mirteto e Stimigliano, sulla linea Roma-Chiusi e 2 nel reatino a Cittaducale ed Antrodoto sulla linea Sulmona, L'Aquila, Rieti, Terni. L'interrogante ritenuto che queste decisioni burocratiche dell'Azienda violentano i piani di assetto territoriale e di sviluppo economico approvati dalla regione e dagli enti locali e vulnerano insediamenti industriali già esistenti; nel primo caso nei confronti dell'istituendo comprensorio sabino nella Valle del Tevere, previste dalla programmazione regionale, nel secondo nei confronti del nucleo industriale Rieti Cittaducale, che da una decisione simile subirebbe un colpo demolitore. Ciò premesso l'interrogante chiede che il Ministro revochi con urgenza il provvedimento e convochi, d'intesa con la regione e gli enti locali una indispensabile conferenza sui servizi al fine di rendere compatibile ogni decisione con le linee di programmazione e di assetto regionale. (5-00456)

ASTOLFI MARUZZA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se corrispondano a verità le voci circolanti negli ambienti medici di Adria e Padova circa le irregolarità del concorso al posto di primario del secondo reparto radiologico dell'ospedale civile di Padova, vinto dal professor Paolo Biondetti, che avrebbero spinto altri concorrenti a non presentarsi al concorso, e sembrano coinvolgere anche la correttezza degli amministratori dell'ospedale civile di Adria.

Dai documenti esibiti dal professor Biondetti vi sarebbe una attestazione rilasciata dall'ospedale civile di Adria certificante che nel periodo 1948-1953 ricopriva l'incarico di primario radiologo, mentre è a tutti noto che in quel periodo l'ospedale di Adria non disponeva di un reparto radiologico.

L'interrogante desidera conoscere:

se il professor Biondetti risulta primo anche nella graduatoria per titoli redatta prima del concorso;

se è stato tenuto conto dei titoli presentati dai vari concorrenti;

se il professor Biondetti ha esibito il titolo rilasciatogli dall'ospedale civile di Adria. (5-00457)

MAGNANI NOYA MARIA. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che dopo oltre due mesi dal raggiungimento dell'accordo siglato in sede ministeriale tra le organizzazioni sindacali e la Zanussi, il piano di riconversione produttiva da attuarsi nello stabilimento Castor-Zanussi di Rivoli (Torino) rimette in discussione problemi fondamentali quali la garanzia del posto di lavoro in quanto tutti i lavoratori della Castor (838 unità) verranno messi a cassa di integrazione dal 4 giugno 1973 sino al 1975 e ne verranno riassorbiti circa una ventina a settembre 1973, 160 entro il 1° settembre 1974 mentre per i restanti l'unica prospettiva rimane quella di attendere le dimissioni o i pensionamenti degli operai della FERGAT;

che inoltre non è prevista nessuna possibilità di reintegrazione nel posto di lavoro per la mano d'opera femminile, salvo il trasferimento alla IMEL di Chiusa S. Michele;

che con la progettata produzione di ruote per autoveicoli si accentua la struttura mono-produttiva dell'economia piemontese —

quali iniziative il Governo intenda assumere con sollecitudine per fare applicare l'accordo sottoscritto impedendo che i lavoratori della Castor perdano il posto di lavoro e che le lotte condotte per il mantenimento degli attuali livelli occupazionali e per una diversificazione produttiva che metta l'economia piemontese al paro degli andamenti congiunturali del settore automobilistico, siano vanificate. (5-00458)

* * *

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

LUCCHESI. — *Ai Ministri della marina mercantile e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere se e quali determinazioni siano state prese in sede competente circa la progettata isola dei petroli davanti al porto di Livorno.

Sull'argomento si leggono quasi quotidianamente le prese di posizione più disperate da parte di questa o quell'altra organizzazione, in un senso e nell'altro, con grave discredito generico della pubblica amministrazione e con allarmi, non si sa quanto giustificati, circa la pericolosità di una tale installazione.

I casi sono due: quest'isola dei petroli, tecnicamente e scientificamente, è realizzabile, non crea svantaggi di ordine ecologico per l'ambiente, allontana dal porto pericoli di incendio, ed allora lo si dica con estrema chiarezza, da parte di chi è competente a dirlo e ne ha il dovere; tale impianto invece porta con sé i pericoli di cui tanto e troppo spesso si legge sulla stampa, ed allora, sempre chi ne ha il dovere, deve prendere posizione con altrettanta precisa chiarezza.

Il cittadino ha il diritto di non essere quotidianamente soffocato da questo tipo di preoccupazioni che lo allarmano e lo rendono ogni giorno più diffidente verso i pubblici poteri, e non gli possono bastare le smentite ufficiose, anche se molto autorevoli, espresse in pubblici discorsi. (4-05680)

LUCCHESI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se e quando si prenderà in considerazione l'annosa richiesta del comune di Campo nell'Elba per la costruzione di un tratto di molo in quel porto, necessario, soprattutto nella brutta stagione, per offrire un ancoraggio sicuro alle diecine e diecine di pescherecci che operano nella zona.

Si tratta veramente di un'opera non solo necessaria da un punto di vista tecnico, ma anche molto, e vorrei aggiungere soprattutto, da un punto di vista sociale in quanto i beneficiari appartengono ad una categoria impegnata in un duro, rischioso e difficile lavoro. (4-05681)

LUCCHESI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se non ritiene opportuno, anzi necessario, intervenire con tutta urgenza presso l'INPS affinché tale

istituto voglia rivedere i non comprensibili ed anche discutibili criteri con i quali ha modificato, rendendole più onerose, le norme contributive a carico delle cooperative agrarie.

Ad esempio è accaduto e accade che tale modifica porta con sé un carico di arretrati di ben 25-26 milioni a carico della cooperativa fra produttori agricoli del comprensorio del Cornia in provincia di Livorno.

I 368 soci di tali cooperative sono giustamente preoccupati di questa tanto onerosa richiesta che porrebbe in grave dissesto economico la stessa cooperativa.

L'interrogante ritiene che il caso non sia solo della Valle del Cornia ma anche di altre zone del nostro paese. (4-05682)

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere l'elenco nominativo delle persone che hanno avuto l'avocazione di beni per profitti di regime, con l'indicazione per ognuno dell'ammontare. (4-05683)

BIANCHI ALFREDO, BERNINI, D'ALEMA, TANI, VAGLI ROSALIA, MIGNANI E DI PUCCIO. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se sono a conoscenza che la Montedison Marmi, in data 26 maggio 1973, ha ceduto ad un privato tutte le sue proprietà (centro marmi Viareggio, centro marmi e graniti alta Italia, cave e attrezzature site nelle province di Lucca, Massa Carrara, Novara, Val d'Aosta e Trieste).

La cessione è stata fatta malgrado che in data 16 gennaio 1973, nel corso di una riunione presso il Ministero dell'industria, presenti i sindaci dei comuni interessati, parlamentari, sindacati, regione Toscana, presente il titolare del dicastero, l'ingegnere Grandi, consigliere delegato della Montedison, dichiarò che le trattative in corso con un privato per cedere tutta l'attività di escavazione, lavorazione e commercializzazione dei materiali lapidei, erano sospese.

A seguito di detta riunione, con telegramma in data 24 febbraio 1973, la direzione Montedison comunicava ai consigli di fabbrica che altri incontri non erano necessari poiché « lo studio delle soluzioni più opportune da dare ai problemi operativi dell'attività dei marmi è attualmente in corso con l'assessorato della regione Toscana che ha chiaramente recepito le istanze da voi manifestate... ».

In data 16 aprile 1973, la Montedison, consegnava alla regione Toscana un documento nel quale, fra le altre cose, essa precisava « che per l'intero settore marmi toscano, la Montedison è comunque pronta ad esaminare con spirito di piena collaborazione soluzioni alternative che la regione o le autorità locali ritenessero proporre ».

Gli interroganti chiedono ai Ministeri interessati di accertare per quali motivi, malgrado i numerosi impegni e assicurazioni, la Montedison, anziché attendere « le soluzioni alternative » da essa richieste alla regione Toscana ed alle autorità locali, ha improvvisamente ceduto tutta l'attività marmi ad un privato, ignorando altresì quello « spirito di piena collaborazione » che pur essa aveva manifestato.

Gli interroganti rilevano altresì che a seguito di quanto dichiarato dalla Montedison, erano e sono in corso, da parte dei parlamentari, della regione e degli enti locali, iniziative tese ad accertare la possibilità di un intervento dell'EGAM in sostituzione della Montedison e che in tal senso anche le Confederazioni sindacali nazionali, interessate al problema dai sindacati locali, in data 25 maggio 1973, chiedevano un sollecito incontro con il Ministro delle partecipazioni statali dopo aver raccolto notizie rassicuranti circa un intervento dell'EGAM.

Gli interroganti chiedono infine ai Ministri interessati:

1) di invitare la Montedison a rescindere immediatamente il contratto di vendita stipulato con un privato in disprezzo degli impegni assunti e realizzato all'insaputa di tutte le autorità politiche interessate al problema e dei lavoratori;

2) di esaminare sollecitamente la possibilità di un pronto intervento dell'EGAM nel settore marmi;

3) di convocare urgentemente una riunione ministeriale alla presenza della Montedison e con la partecipazione dei parlamentari, regione Toscana, sindacati ed enti locali. (4-05684)

MACCHIAVELLI, SPINELLI E MAGNANI NOYA MARIA. — *Al Governo.* — Per sapere se risponde a verità che il Governo avrebbe intenzione di aumentare il prezzo della benzina, che è notoriamente uno dei più elevati in Europa;

se non ritenga che un provvedimento del genere, che sarebbe già stato predisposto dal

CIP, avrebbe delle ripercussioni gravissime, accentuando fra l'altro la spirale inflazionistica, che ha già superato limiti insopportabili per il consumatore italiano. (4-05685)

PISICCHIO. — *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica.* — Per conoscere a quali criteri valutativi si è attenuto il Comitato dei ministri per la contrattazione programmata allorché ha dovuto concordare l'insediamento delle nuove aziende FIAT nel Mezzogiorno e quali sono stati i motivi che hanno fatto escludere la provincia di Bari da tali iniziative.

La drammatica situazione disoccupazionale di detta provincia che costringe ogni anno migliaia di giovani ad abbandonare i luoghi d'origine, sta creando condizioni di enormi squilibri civili e di tensioni, che se non bloccati in tempo potranno provocare dei veri e profondi guasti sociali difficilmente riparabili.

Basti pensare ai grossi centri urbani del nord barese, come Andria, Barletta, Canosa, Corato, Trani, Bisceglie, che — malgrado il continuo esodo verso il nord Italia e i paesi esteri — contano una popolazione residente di oltre trecentomila abitanti i quali vivono, in prevalenza, dalle rimesse degli emigrati e dallo scarso reddito che offre l'agricoltura e la irrilevante attività terziaria.

È una delle zone questa, che per la sua situazione demografica e pertanto della notevole disponibilità di forze di lavoro, in massima parte giovanili, la presenza nella zona di idonee attrezzature addestrative, gli agevoli collegamenti stradali, marittimi e ferroviari, senza dubbio corrisponde alle esigenze che i moderni insediamenti industriali, come per esempio quelli programmati dalla FIAT, richiedono.

Le popolazioni e i lavoratori della provincia di Bari, dopo la scomparsa dei progetti dei cosiddetti « Poli », si vedono ancora una volta esclusi e delusi nelle aspettative di ottenere nuovi posti di lavoro attraverso le nuove iniziative industriali che il Governo sta contrattando, salvo l'eccezione dell'ampliamento dello stabilimento FIAT di Bari che aumenterà il suo attuale organico di altre trecento unità.

L'interrogante — anche richiamandosi ad una sua precedente interrogazione in materia, mentre sottolinea la gravità dell'andamento occupazionale nella provincia di Bari, che in questi ultimi tempi è stato ulteriormente compromesso, come risulta dai recenti provvedi-

menti di licenziamenti e di minacce di licenziamenti, messa in cassa integrazione guadagni e dal declassamento delle strutture aziendali anche a partecipazione statale (Vianini, Sica, Pacucci, Superga, Pignone Sud, ecc.), per citarne alcune — chiede di sapere quali urgenti provvedimenti intendono adottare per prevenire l'ulteriore aggravamento della situazione occupazionale esistente in Puglia ed in particolare in provincia di Bari. (4-05686)

ALOI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se il servizio prestato dall'insegnante, esonerato dall'insegnamento, in quanto componente la Commissione incarichi, di cui all'articolo 3 della legge n. 282, ovvero dispensato per altri incarichi d'ordine sindacale, sia da considerarsi valido a tutti gli effetti, ivi compresi quelli relativi all'immissione in ruolo, ai sensi della legge n. 1074;

quali idonei provvedimenti intenda adottare a favore degli insegnanti in questione, nell'eventualità che, in base alla vigente normativa, il servizio non debba essere ritenuto valido ai fini del menzionato beneficio dell'immissione in ruolo. (4-05687)

ALOI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere:

se è a conoscenza dello stato di grave disagio, in cui versa la popolazione di Acri, provincia di Cosenza, per il discontinuo funzionamento del locale ripetitore TV, il quale, captando le onde di altro ripetitore TV, rende, in presenza di lievi fenomeni atmosferici, difficoltosa la ricezione dei programmi televisivi;

se non ritenga opportuno ed urgente svolgere il suo intervento perché venga al più presto eliminato l'inconveniente con idonee e definitive soluzioni tecniche, i cui benefici si estenderebbero, oltre che ad Acri, anche nei centri vicini. (4-05688)

ALOI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere:

se risponde a verità che di recente è stata disposta l'installazione dell'officina riparazioni apparati centrali elettrici delle ferrovie dello Stato presso Catanzaro Lido, anziché a Reggio Calabria, venendo così meno agli impegni precedentemente assunti;

se non ritenga di dover intervenire al fine di ovviare ad una decisione che costituisce motivo di legittimo malcontento presso la cittadinanza di Reggio Calabria e provincia. (4-05689)

BIRINDELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere:

a) se ritiene tecnicamente valida la disposizione contenuta nella sua circolare numero 66679 del 30 ottobre 1972, in base alla quale dovrebbe essere compilata una « carta della montagna » a scala di denominatore inferiore a 300.000 dato che su tale carta è impossibile riportare graficamente dati così dettagliati come quelli richiesti dai paragrafi 1 e 2 (pagine 4 e 5) della detta circolare;

b) se ritiene che la compilazione di tali carte e relative monografie (pagine 6 e 7) non sia in contrasto con la legge 2 giugno 1930, n. 1139 sulla disciplina e controllo della produzione cartografica nazionale ai fini della riservatezza; legge che non risulta mai abrogata.

Dal complesso delle disposizioni della circolare sembra infatti che si debba dedurre o che non si avranno gli elementi necessari o che si sarà autorizzato uno spionaggio sistematico su tutto il territorio nazionale (tracciati strade e ferrovie, ubicazione aeroporti, grandi complessi industriali, principali attrezzature civili, ecc). (4-05690)

BARTOLINI, MASCHIELLA E CIUFFINI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per chiedere se lo stesso è a conoscenza della grave situazione venutasi a creare sul lago artificiale di Corbara-Baschi (Terni) e nell'annessa centrale idroelettrica dell'ENEL.

Infatti a causa dei guasti, dei quali peraltro non si conoscono le reali dimensioni, verificatesi da alcuni mesi nelle opere di sbaramento della diga, il livello delle acque del lago è stato portato al minimo con un abbassamento rispetto ai livelli normali di circa 15 metri.

Tale abbassamento riducendo il letto del lago in misura notevolissima in alcune parti persino di 400 metri, ha creato grosse difficoltà per l'esercizio della pesca.

Si tratta di un inconveniente molto serio se si considera che nel predetto lago esercitano la pesca decine di famiglie di pescatori di mestiere della zona e migliaia di pescasportivi provenienti oltre che dall'Umbria

anche dalle regioni vicine Toscana e Lazio in particolare.

In conseguenza dell'attuale situazione la amministrazione provinciale di Terni si è vista costretta a vietare la pesca per un lungo periodo e molto probabilmente dovrà ricorrere ancora a provvedimenti del genere che oltre ai seri danni derivanti per l'esercizio della pesca, risultano quanto mai deleterie per lo sviluppo delle attività turistiche sulle quali l'economia delle zone interessate fa molto affidamento.

Gli interroganti esprimono la più viva preoccupazione per la lentezza esasperante con la quale l'ENEL procede ai lavori di riparazione della diga, lentezza confermata dal fatto del tutto inspiegabile che i terreni prima coperti dalle acque ed ora liberi a seguito del notevole abbassamento del livello delle acque stesse, sembra che siano stati addirittura affittati ad un privato per praticare su di essi la coltura del tabacco.

Gli interroganti chiedono di sapere se e come il Ministro dei lavori pubblici intende intervenire nei confronti dell'ENEL affinché lo stesso adotti i provvedimenti idonei ad accelerare i lavori di riparazione dell'impianto idroelettrico di Corbara-Baschi per ripristinare nel predetto lago artificiale la piena normalità nell'interesse della pesca, dell'economia locale e della stessa produzione di energia elettrica.

Gli interroganti chiedono infine al Ministro dei lavori pubblici se lo stesso non intenda sollecitare l'ENEL ad accettare la proposta di incontro avanzata dalla regione dell'Umbria per un esame congiunto dell'intero problema. (4-05691)

BARTOLINI, CIUFFINI E MASCHIELLA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premessa la grave situazione in cui versa l'economia della regione Umbria per la carenza di importanti infrastrutture quali la E7 e la Flaminia, carenza aggravata in prospettiva dalle decisioni governative in materia di raddoppio dell'Autostrada del Sole — i motivi per cui i lavori di adeguamento della E7 nel tratto Acquasparta-Orte procedono con lentezza esasperante, specie se paragonata ai diversi ritmi di avanzamento di altri analoghi lavori, dando soprattutto l'impressione che manchi una visione organica del problema e della necessità di completare soprattutto le opere che possono costituire un miglioramento decisivo della relazione Cesena-Perugia-Terni-Roma.

Gli interroganti chiedono di conoscere altresì sulla base di quale assurda programmazione dei lavori si lascino deteriorare lotti già pronti solo perché una parte dei lavori stessi è stata appaltata con inspiegabile ritardo configurando quindi una singolare maniera di rendere produttiva la spendita di pubblico denaro.

Gli interroganti chiedono di sapere infine se il Ministro competente non intenda predisporre le opportune misure, affinché sia immediatamente varato un piano di emergenza che permetta l'entrata in funzione fin dalla prossima stagione estiva, dei lotti già eseguiti, anche attraverso l'esecuzione di opere provvisorie che se del caso a titolo temporaneo utilizzino strade e opere già eseguiti. (4-05692)

JACAZZI E RAUCCI. — *Ai Ministri della difesa e dell'interno.* — Per conoscere quali urgenti interventi intendano operare perché venga ricollocata al suo posto la lapide che ricorda il barbaro eccidio di carabinieri e civili, avvenuto in tenimento di Teverola (Caserta) ad opera dei nazisti.

Detta lapide risulta rimossa di recente per la costruzione di un gruppo edificio per civili abitazioni. (4-05693)

JACAZZI E RAUCCI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali iniziative intenda assumere per fare in modo che il vecchio comune di San Cipriano d'Aversa e quello nuovo di Casapesenna (Caserta) possano eleggere i rispettivi consigli comunali nel prossimo autunno, anche in considerazione dell'attuale anomala situazione. (4-05694)

SISTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i motivi per i quali le aziende agricole situate nelle località Giardino, Bosco, Morsingo, Cortino, Sapelli, Marola, Zenevreto, Ilengo e Prevosto del comune di Mombello Monferrato (Alessandria), duramente colpite dalle grandinate del 15 e 20 maggio 1972, come venne accertato dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Alessandria, che propose l'applicazione dei benefici previsti dall'articolo 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364, a tutto il territorio del suddetto comune, non sono state ammesse a fruire di quelle provvidenze legislative come altre località della stessa zona non certo maggiormente danneggiate.

L'interrogante, inoltre, desidera sapere se il Ministro intende accogliere — con un provvedimento che suona giustizia riparatrice — il ricorso in merito presentato dal comune di Mombello Monferrato fin dal 26 gennaio 1973, protocollo n. 255. (4-05695)

BERTÈ, CASSANMAGNAGO CERRETTI MARIA LUISA, MATTEINI E BARDOTTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

a) quali iniziative intenda prendere per fare fronte alla grave condizione di disagio delle scuole materne non statali le quali — mentre svolgono un insostituibile servizio, spesso in condizioni di enormi difficoltà, e rappresentano una capillare realtà formata da un numero di sezioni che è circa il quadruplo di quelle statali — ricevono dallo Stato contributi complessivi equivalenti a poco più di un terzo di quanto viene stanziato per le scuole materne statali;

b) l'entità dei contributi assegnati per provincia dal Ministero della pubblica istruzione alle scuole materne non statali per gli anni scolastici 1971-72 e 1972-73 e il numero delle istituzioni che in ogni provincia sono destinatarie di contributo;

c) come intenda rimediare alle sperequazioni esistenti tra provincia e provincia nella distribuzione dei contributi statali alle scuole materne non statali e se non ritenga opportuno adottare criteri precisi per la distribuzione degli insufficienti fondi a disposizione. (4-05696)

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se il giudice D'Ambrosio, nel quadro delle indagini per la strage di piazza Fontana, ha ascoltato come teste l'onorevole Flaminio Piccoli, in relazione ai rapporti con l'editore Giovanni Ventura di Castelfranco Veneto, rapporti di cui si occupò un quotidiano nell'aprile-maggio 1972. (4-05697)

PISICCHIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sono a conoscenza della grave situazione denunciata dalla federazione nazionale della scuola materna non statale, relativa alle condizioni di estremo disagio in cui vengono a trovarsi le migliaia di enti che gestiscono le scuole materne non statali.

Questi enti, che assistono con abnegazione e spirito di sacrificio un milione e seicentomila bimbi, anziché ottenere il giusto riconoscimento

to dell'opera meritoria che essi vanno svolgendo, si son visti mortificare dall'inadeguatezza dei fondi messi a loro disposizione e dalla stessa legge dello Stato che avrebbe invece dovuto sanare la situazione.

Infatti ogni sezione di scuola materna non statale è costata allo Stato duecentomila lire l'anno, a fronte di circa sei milioni, oltre le spese a carico dei comuni per gli immobili, inservienti ecc., che vengono spesi per ogni sezione a gestione statale.

Inoltre la legge n. 444 del 1968 voluta dal Parlamento per corrispondere alle necessità delle famiglie e dei bimbi meno abbienti, anziché eliminare le carenze riscontrate in quei centri comunali ove manca la scuola materna, viene attuata in senso opposto e cioè attraverso l'istituzione di sezioni ove già esistono ben funzionanti ed efficienti quelle non statali, dando così la sensazione di volerle sostituire.

È chiaro che la mancanza di una razionale e coordinata attuazione della predetta legge n. 444 e il non riconoscimento paritetico delle esistenti scuole non statali creerebbero un gravissimo disagio oltre che alle famiglie e ai bimbi, alle migliaia di insegnanti di scuola materna.

L'interrogante chiede pertanto di conoscere se non si ritiene di adottare idonei ed urgenti provvedimenti stanziando i necessari mezzi per la scuola materna non statale, per il prossimo esercizio finanziario, al fine di adeguare il nostro Paese a quelli più progrediti (Olanda, Belgio, Inghilterra, America) ove la scuola libera gode del pieno riconoscimento giuridico e finanziario. (4-05698)

BENEDETTI GIANFILIPPO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che da tempo il servizio telefonico nel distretto di Fermo e nel territorio del fermano in genere registra notevoli inconvenienti quali, ad esempio, difficoltà di comunicazione, ricorrente isolamento di linee che servono più fabbricati, interferenze tra diverse comunicazioni, addebiti di scatti di teleselezione sproporzionati rispetto al consumo medio — se risponde a verità che ciò dipende soprattutto dalla inadeguatezza delle attrezzature rispetto alla crescente domanda di utenza e dalla insufficienza di personale tecnico;

quali iniziative intende assumere nell'ambito della sfera di sua competenza perché siano al più presto eliminati tali inconvenienti che tante proteste stanno determinando tra la popolazione interessata. (4-05699)

D'ALESSIO E BOLDRINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quanti sono gli ufficiali generali e superiori per ciascuna forza armata trettenuiti in servizio oltre i limiti di età, o richiamati dal congedo, per lo svolgimento di compiti, funzioni, incarichi negli uffici centrali del Ministero della difesa e nel gabinetto del ministro, nelle direzioni generali, presso gli enti, gli istituti, le scuole interforze e di ciascuna forza armata e per quali ragioni si è ritenuto opportuno di fare ricorso a queste forme di impiego mentre ammontano a centinaia gli ufficiali di grado elevato collocati a disposizione senza alcuna possibilità di utilizzazione;

se è vero che sono stati richiamati in servizio anche generali di corpo d'armata e di squadra aerea e che sono noti i nomi di quei militari che rivestono cariche nell'ambito degli uffici centrali e che saranno trattenuti in servizio non appena sopraggiungeranno i limiti di età. (4-05700)

D'ALESSIO E BOLDRINI. — *Ai Ministri della difesa e della marina mercantile.* — Per sapere se è vero che il Consiglio dei ministri in data 25 maggio 1973 ha nominato quattro dirigenti generali del Ministero della marina mercantile e altrettanti del Ministero della difesa senza che si fossero verificate le relative vacanze organiche con una procedura che, oltre a violare precise disposizioni di legge, contrasta con i principi della corretta amministrazione e fa sorgere il sospetto di inammissibili favoritismi. (4-05701)

PUMILIA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere:

per quali motivi gli impianti di illuminazione nelle stazioni di entrata e di uscita di Mazara del Vallo, Castelvetro, Santa Ninfa non sono ancora messi in funzione, non ostante siano stati collocati ed ultimati a far tempo dal novembre 1972;

se ormai sono stati appaltati tutti i tratti della detta autostrada fino a Punta Raisi e quando l'ANAS ritiene che possa aprire al traffico l'intera autostrada A 29;

se l'ANAS ritiene di allestire il progetto promosso di una seconda stazione di ingresso e di uscita per Mazara del Vallo prima del viadotto sul fiume Arena, necessario per il collegamento con il porto ed ottenere la copertura finanziaria per l'immediata esecuzione dei detti lavori. (4-05702)

LIZZERO, SPAGNOLI, MENICHINO, NAHOUM, SKERK, DAMICO, BORTOT E FURIA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se il Ministero abbia dato precise disposizioni ai comandi militari in ordine alla concessione del permesso o licenza a tutti i giovani residenti nelle Regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, attualmente in servizio militare per consentire loro di recarsi a compiere il dovere di elettori il prossimo 10 giugno 1973 per la Valle d'Aosta e il 17 giugno per il Friuli-Venezia Giulia e per assicurarsi che il permesso o licenza siano dati a tutti i militari dovunque si trovi il reparto nel quale prestano servizio. (4-05703)

LIZZERO, CORGHI, NAHOUM, BORTOT, MENICHINO, SPAGNOLI, SKERK E CARDIA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se non ritenga di impartire precise disposizioni alle ferrovie dello Stato e, in particolare, di farle giungere tempestivamente alle stazioni ferroviarie più interessate e alle direzioni degli altri mezzi di comunicazione e trasporto interessati, al fine di assicurare a tutti gli emigrati che rientreranno per recarsi a votare il 10 giugno 1973 in Valle d'Aosta e il 17 giugno nel Friuli-Venezia Giulia, l'esenzione o la riduzione delle spese di viaggio senza che vengano fatte le difficoltà che più volte si sono presentate di fronte alla domanda degli emigrati interessati in precedenti competizioni elettorali. (4-05704)

CAVALIERE. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e delle finanze.* — Per sapere, premesso che alcuni coltivatori diretti attingono acqua dal fiume Ofanto, per l'irrigazione dei terreni posti lungo le due sponde e che, nel caso di coltivatori che conducono terreni siti dall'una e dall'altra parte del corso d'acqua che segna il confine tra la provincia di Foggia e la provincia di Bari, vengono richieste due distinte tasse di concessione governativa, l'una per la parte di terreni in agro di Foggia, l'altra per la parte di terreni in agro di Bari, se non ritengano di impartire disposizioni, perché la tassa di concessione governativa per l'attingimento dell'acqua sia sempre e comunque pagata una sola volta. (4-05705)

CAVALIERE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere come intenda intervenire, perché siano accolte le istanze avanzate dai dipendenti dell'Istituto poligrafico dello Stato

di Foggia, i quali lamentano che il nuovo regolamento di servizio sia stato predisposto senza che siano state consultate le organizzazioni sindacali e seguendo criteri lesivi per il personale e il buon andamento dell'azienda, dato che, tra l'altro, si prevede il trasferimento a Roma di alcuni uffici. (4-05706)

MONTI RENATO. — *Al Ministro della agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere le ragioni per le quali non è stata data completa esecuzione al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1972 riguardante l'attribuzione, al consorzio di bonifica del Padule di Fucecchio, delle funzioni di tutti i consorzi idraulici e di scolo ricadenti nel perimetro del predetto consorzio e se non ritenga dover provvedere con la massima urgenza al fine di favorire una più efficace programmazione degli interventi nel comprensorio e per evitare, nello stesso tempo, che i coltivatori diretti residenti nelle giurisdizioni del consorzio idraulico, che illegittimamente, non ha voluto uniformarsi alle norme del citato decreto debbono essere costretti a pagare un doppio contributo rispettivamente al consorzio idraulico ed al consorzio di bonifica del Padule. (4-05707)

MONTI RENATO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi per i quali non è stata ancora concessa l'onorificenza dell'Ordine di Vittorio Veneto e dell'annesso assegno vitalizio, spettante a norma della legge 18 marzo 1968, n. 263, all'ex combattente Giovacchini Angiolo nato a Buggiano (provincia di Pistoia) il 14 dicembre 1895 ed ivi residente in via Tavolaia, n. 2, pur avendo inoltrato domanda, tramite il comune di residenza, fin dal 7 giugno 1968. (4-05708)

BIAMONTE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per essere informato se non ritenga dover intervenire presso il compartimento dell'ANAS di Salerno perché con urgenza provveda alla riparazione della strada Salerno-Amalfi in quei punti maggiormente dissestati e oggi protetti da transenne che aggravano notevolmente il già difficile e congestionatissimo traffico. (4-05709)

PASCARIELLO e FOSCARINI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e delle partecipazioni statali.* — Per sapere se sono al

corrente della vivissima agitazione delle 1.800 operaie leccesi delle manifatture « Harry's Moda Merok » che, in questi giorni sono state costrette ad occupare gli stabilimenti per ottenere l'applicazione del contratto e degli accordi sindacali, e per protestare contro i licenziamenti in corso e la minaccia di nuove massicce sospensioni dal lavoro.

Si fa presente che l'Harry's Moda, le cui confezioni (prevalentemente camicie) sono destinate esclusivamente al mercato estero, si regge nel territorio leccese su un sistema di sfruttamento tipicamente coloniale fondato sui più bassi livelli salariali: l'azienda non riconosce le qualifiche, non rispetta i contratti e, tutte le volte che è chiamata dalle maestranze e dalle loro organizzazioni sindacali ad affrontare questioni normative e di retribuzione usa ricorrere al licenziamento o alla minaccia di pesanti provvedimenti. In questa situazione, che dura ormai da diversi anni e che è stata già segnalata agli organi competenti, si impone con urgenza l'immediato intervento del Governo perché sia svolta una rigorosa inchiesta sulla effettiva consistenza della azienda, siano accertate ed eliminate le condizioni di precarietà del rapporto di lavoro, siano garantiti tutti i diritti e le spettanze delle operaie.

Per sapere quali istruzioni sono state intanto impartite all'ufficio provinciale del lavoro e quali elementi di giudizio sono emersi in merito alla recente occupazione della manifattura, nel corso della quale attestati di solidarietà sono stati manifestati dai partiti democratici e impegni di lotta per la soluzione della grave vertenza sono stati assunti dalle confederazioni sindacali e da numerose amministrazioni comunali del Salento;

per sapere, infine, se — allo scopo di mantenere i livelli di occupazione in una provincia notoriamente sottosviluppata e con strutture produttive estremamente deboli — non ritengano i Ministri di dover valutare la opportunità che la gestione della manifattura sia rilevata o totalmente o parzialmente dalla GEPI sulla base della vigente legislazione. (4-05710)

NOBERASCO. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano assumere ai fini dell'applicazione della convenzione siglata in data 8 marzo 1972 per l'erogazione dell'assistenza farmaceutica diretta agli artigiani.

Risulta infatti che l'assemblea dell'associazione provinciale farmacisti di Savona, con

inspiegabile decisione unilaterale, ha respinto la richiesta di tale erogazione verso una categoria di lavoratori che da sempre si batte per ottenere parità di trattamento con quanti già fruiscono dell'assistenza diretta. (4-05711)

CIACCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

1) la legge 24 maggio 1970, n. 336, per gli ex combattenti, dipendenti dallo Stato o da enti pubblici prevede, con l'articolo 2, l'avanzamento di un grado per coloro che chiedono il collocamento a riposo, mentre con l'articolo 3 prevede 7 anni di scivolo;

2) l'articolo 68 della legge 30 giugno 1972, n. 748 (dirigenza) concede a tutto il personale statale, anche operaio, trasferito alle regioni l'avanzamento di un grado, ma nega ai combattenti i benefici del suddetto articolo 3 della legge n. 336;

3) tutti gli ex combattenti dipendenti dallo Stato, regioni, province, comuni, istituti di diritto pubblico e assimilati, possono usufruire della legge n. 336 ad eccezione di quelli trasferiti dallo Stato alle regioni;

4) appare evidente che tutto ciò deriva da un errore puramente tecnico contenuto nell'articolo 68 della legge n. 748, laddove si dice « ...di cui all'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336... », invece « ...di cui all'articolo 2 della legge ecc... » —

se non ritenga opportuno intervenire nelle forme più appropriate e con sollecitudine, per correggere l'errore materiale contenuto nel testo del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 320 dell'11 dicembre 1972. (4-05712)

TRIPODI GIROLAMO e PICCIOTTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali misure urgenti intenda mettere in atto per dar corso alla riapertura dei collegamenti viari statali e provinciali con il comune di Aprigliano in provincia di Cosenza, rimasto isolato a seguito delle alluvioni, la cui grave situazione è stata denunciata con la delibera n. 66 del consiglio comunale. (4-05713)

FURIA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se intende accogliere la richiesta avanzata dal comune di Serravalle Sesia (Vercelli) affinché nella frazione di Bornate, attualmente sede di una

ricevitoria postale, venga istituito un vero e proprio ufficio postale.

L'interrogante nel sottolineare la validità della richiesta avanzata dall'amministrazione comunale di Serravalle Sesia, chiede inoltre se è intenzione del Ministro di sollecitarne l'accoglimento, stante anche al fatto che la direzione provinciale delle poste e telecomunicazioni di Vercelli intende mantenere l'attuale ricevitoria e accollare le spese di gestione all'amministrazione comunale, ignorando l'istanza che questa ha presentato (4-05714)

FURIA. — *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se sono informati che la tenenza dei carabinieri di Varallo Sesia (Vercelli), tramite i carabinieri di Masserano (Vercelli), ha denunciato alla magistratura i dirigenti dei sindacati tessili della CGIL e della CISL del Biellese Valter Crestani e Gino Tarocco, per fatti che sarebbero accaduti nell'azione di picchettaggio compiuta durante lo sciopero che i lavoratori tessili hanno attuato il 10 maggio 1973 per il rinnovo del contratto di lavoro.

Nel sottolineare che la denuncia muove da accuse non aventi alcun riscontro nella realtà dei fatti (presunto ricorso a violenze e alla minaccia d'incendiare l'azienda; presunto possesso di sbarre di ferro, di bastoni, di tubi di gomma o di altri oggetti consimili; una mai avvenuta violazione di domicilio) e si configura quindi come un atto del tutto ingiustificato, compiuto a scopo intimidatorio per fini antisindacali — ciò che la magistratura, nella sua piena autonomia di accertamento e di giudizio, non mancherà di rilevare —, l'interrogante chiede altresì in quale modo i Ministri interessati intendono intervenire nei confronti della tenenza dei carabinieri di Varallo Sesia al fine di richiamarla, nel rispetto delle leggi vigenti, ad evitare in futuro ogni atto che possa ledere i legittimi diritti sindacali ed interferire pesantemente nelle vertenze sindacali in corso. (4-05715)

OLIVI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se sia a conoscenza delle particolari difficoltà burocratiche in cui le Amministrazioni degli enti locali (comuni e province) vengono a trovarsi per le operazioni di finanziamento nel settore degli investimenti allorché contraggono, come spesso avviene, mutui con istituti non esclusivamente operatori del credito (quali l'INA, gli Istituti di previdenza, la Cassa per il Mezzogiorno, ecc.)

costretti come ora sono, per ottenere l'esenzione dall'imposta IVA prevista dall'articolo 10, n. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a richiedere di volta in volta, a differenza di quanto avviene in via automatica per la Cassa depositi e prestiti e per le banche ordinarie, uno specifico decreto del Ministro del tesoro.

Se non intenda, per evitare ciò ed in ossequio al disposto del citato articolo 10, n. 7, emettere un provvedimento di carattere generale onde tutte le operazioni di finanziamento contratte da Enti locali e determinate da esigenze di pubblica utilità riconosciute a norma di legge, siano comunque ritenute esenti da IVA, così ponendo in grado gli enti stessi di operare nel campo degli investimenti pubblici con maggiore tempestività. (4-05716)

DI GIESI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i provvedimenti che intende adottare per il recupero delle spese di manutenzione dei torrenti Lamasinata, Balice, Picone, Valenzano, Ciappetta Camaggio in agro di Bari, Valenzano, Barletta, Andria in corso di notifica da parte della Direzione provinciale del tesoro di Bari nei confronti dei proprietari di terreni posti nelle vicinanze di tali torrenti.

Trattasi di recupero spese anticipate dallo Stato per i bienni dal 1959 al 1970, a mente dell'articolo 38 del testo unico del 25 luglio 1904, n. 523, modificato dalla legge 13 luglio 1911, n. 774, a carico dei Consorzi fra i proprietari mai costituitisi.

L'interrogante fa rilevare lo stato di assoluta crisi in cui si dibatte l'agricoltura barese, ma soprattutto pone in evidenza l'ingiusto onere gravante sugli agricoltori possessori di fondi posti ai margini o addirittura distanti centinaia di metri dal ciglio di opere sorte per il pubblico interesse, al fine di evitare alluvioni od altri eventi calamitosi.

Il gravame appare ancora più inconcepibile se si va a considerare che in caso malaugurato di calamità atmosferiche, i danni maggiori saranno sopportati proprio dai terreni in questione, a causa del deflusso vorticoso delle acque verso i torrenti.

D'altra parte le opere di cui trattasi hanno il carattere della utilità pubblica, e come tali vanno poste a carico della collettività.

Pertanto l'interrogante domanda al Ministro se ritenga di dover esonerare dal pagamento della quota di manutenzione i circa 4 mila confinanti contadini, coloni e mezzadri, ponendo a carico del bilancio dello Stato l'onere medesimo. (4-05717)

SERVADEI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se considera corretto che delle ormai diverse ipotesi di attraversamento appenninico autostradale della Milano-Napoli, in alternativa al tratto Bologna-Firenze, continui a parlare soltanto la società Autostrade, alla quale non sono certamente demandati compiti di politica autostradale generale, appartenenti invece al Parlamento ed al Governo.

Per sapere, inoltre, se ritiene giusto che fino a questo momento del problema non siano stati ancora interessati, neppure in via preliminare e di larga massima, le Regioni, le province ed i comuni i cui territori ed i cui interessi sono toccati dalle soluzioni che si indicano, ed ai quali — soli — spetta di esprimere il parere delle popolazioni locali. (4-05718)

DI MARINO, ESPOSTO, PEGORARO E BONIFAZI. — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere:

1) per quali motivi le centrali municipalizzate del latte rifiutano di versare ai produttori conferenti il 6 per cento sul prezzo del latte quale rimborso IVA, nonostante una disposizione telegrafica in merito del Ministro delle finanze;

2) per quale motivo il Ministro delle finanze non ha ritenuto di assicurare la federazione delle aziende municipalizzate del latte (FIAMCLAF) il pronto e tempestivo rimborso delle somme dalle centrali del latte anticipate ai produttori in conto IVA;

3) se non si ritiene che si sia determinata per i contadini produttori di latte una situazione intollerabile, in quanto essi, mentre sono costretti a subire una riduzione dei loro redditi in relazione alla liberalizzazione del mercato del latte, debbono pagare l'IVA sui prodotti necessari per realizzare la loro produzione, senza poter ricevere quanto loro spetta con la vendita del latte;

4) quali misure si intendono prendere per eliminare la su denunciata situazione. (4-05719)

BANDIERA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che la riconosciuta insufficienza numerica del personale degli uffici giudiziari viene sempre più aggravandosi per l'esodo volontario di molti funzionari di cancelleria —:

1) se non ritenga opportuno di accelerare i tempi per bandire ed espletare il con-

corso per segretario della carriera di concetto degli uffici giudiziari, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319;

2) se in considerazione della premessa grave carenza numerica di personale nonché degli accresciuti adempimenti demandati al personale (comunicazioni, avvisi, ecc.), non ritenga opportuno di esaminare la possibilità di un aumento del personale della carriera di concetto, esecutivo e di ordine. (4-05720)

VALENSISE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga necessario che la competente ANAS realizzi, in vista della imminente stagione turistica, la possibilità di un accesso provvisorio all'autostrada Salerno-Reggio Calabria, nella direzione nord, dall'importante centro di Scilla, accesso provvisorio indispensabile sia per facilitare il movimento turistico, sia per evitare le attuali pericolosissime infrazioni poste in essere da molti utenti per immettersi da Scilla nell'autostrada con direzione nord. (4-05721)

VALENSISE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga di disporre la più sollecita ultimazione dei lavori di ampliamento del ponte al chilometro 23+100 (Potame) della strada statale n. 522 di Tropea, lavori iniziati da anni e il cui mancato compimento comporta una deviazione del traffico che è di gravissimo pregiudizio per il notevole movimento commerciale e in particolare turistico della incantevole zona; per conoscere, altresì, le ragioni della lentezza con cui i lavori sono stati e sono condotti. (4-05722)

VALENSISE. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere i criteri che hanno suggerito la disabilitazione dell'importante scalo ferroviario di Tropea (Catanzaro) al trasporto a carro con grave nocimento per le locali attività agricole e commerciali dato che gli operatori sono costretti a servirsi degli scali di Ricadi o di Vibo Marina, scali difficilmente accessibili anche per le precarie condizioni della rete viaria. (4-05723)

TRIPODI GIROLAMO E CATANZARITI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere:

a) le ragioni per cui l'Azienda delle ferrovie dello Stato non intende tener conto

che i lavoratori dell'ex circondario di Palmi (Reggio Calabria) e di altri centri del Catanzarese, sono costretti a sostenere notevoli disagi per recarsi a Reggio Calabria o a Villa San Giovanni per poter prendere i treni diretti al nord o nei paesi europei, a causa della mancanza di una fermata allo scalo ferroviario di Gioia Tauro, sul quale convergono i viaggiatori di oltre 30 comuni con una popolazione superiore a 200 mila abitanti e particolarmente colpiti dal fenomeno migratorio;

b) quali sono le difficoltà di ordine tecnico o di altra natura che « costringono » l'Azienda delle ferrovie dello Stato di assumere tale ingiustificato atteggiamento di fronte alle esigenze sociali, economiche e umane dei viaggiatori più poveri che devono servirsi soltanto del treno come mezzo principale di trasporto;

c) se corrisponde a verità che l'Azienda, mentre continua ad ignorare la richiesta dei comuni della Piana e il profondo malcontento delle popolazioni, è orientata ad istituire prossimamente una fermata per tutti i treni allo scalo di Vibo-Pizzo;

d) se di fronte ai disagi dei lavoratori emigranti e agli stessi interessi dell'azienda non ritenga predisporre, a partire dall'entrata in vigore del nuovo orario ferroviario biennale, la istituzione della fermata allo scalo di Gioia Tauro dei convogli diretti a Milano-Torino e paesi europei e viceversa. (4-05724)

LA BELLA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se il maresciallo comandante la stazione dei carabinieri di Bagnaia (Viterbo) inoltrò a suo tempo denuncia contro i partecipanti e gli organizzatori della adunata degli ex ufficiali dell'esercito della repubblica di Salò tenutasi a Villa Lante Della Rovere, in Bagnaia, il 3 giugno 1972, nel corso della quale si intonarono, alla presenza del predetto maresciallo, gli inni dell'esecrato regime, intercalati da grida di « viva il duce » ed un giovane cameriere, presente per motivi di lavoro dovendo servire il « rancio » conclusivo della sconcia cerimonia, venne minacciato di percosse perché rifiutatosi di unirsi al coro degli evviva, configurando il tutto le ipotesi previste e punite dagli articoli 4 (apologia del fascismo) e 5 (manifestazioni fasciste) della legge 20 giugno 1952, n. 645, recante « Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione ».

Se non ritenga necessario, al fine della tutela del prestigio degli organi a cui è deman-

data la tutela imparziale della legge, rimuovere il predetto maresciallo, solertissimo, invece, nel denunciare per questua abusiva gli organizzatori di una raccolta di fondi per gli aiuti al popolo martire del Vietnam, dal comando della stazione di Bagnaia, in considerazione del fatto che egli, contravvenendo all'etica dell'Arma, dà cattivo esempio nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in quanto, dal mese di dicembre 1972 ha omesso di provvedere:

al trasferimento di residenza e al cambiamento della targa di immatricolazione della sua auto personale, targata LT 65580, in violazione dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, numero 393;

al pagamento dell'imposta di circolazione per veicoli a motore, relativa alla predetta auto personale, o quanto meno ad applicare il relativo contrassegno sul parabrezza, come prescrive l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, incorrendo nella sanzione di cui all'allegato 2, n. 1 o n. 10 (a seconda se trattasi di omesso pagamento o di mancata esposizione del contrassegno nel posto prescritto) dello stesso decreto del Presidente della Repubblica;

all'assicurazione del mezzo medesimo, o quanto meno ad esporne sul parabrezza il relativo contrassegno di avvenuta quietanza, incorrendo nelle sanzioni penali previste all'articolo 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sulla « assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ». Fatti, questi, rilevati da innumerevoli cittadini, ivi compreso l'interrogante che ne ha constatata *de visu* la fondatezza alle ore 10,30 del 28 maggio 1973. (4-05725)

PRINCIPE. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali, del bilancio e programmazione economica e del tesoro.* — Per sapere, dinanzi alla grave crisi della editoria quotidiana, caratterizzata da ricorrenti fenomeni di concentrazione, che si riflettono negativamente sulla stessa libertà di informazione, e sulla indipendenza dei giornalisti, quali iniziative ritengano di adottare e hanno allo studio l'attuazione del progetto predisposto, due anni or sono su direttiva dell'allora Ministro delle partecipazioni statali, onorevole Piccoli e che trovò pronta rispondenza nell'allora Ministro del bilancio onorevole Giolitti.

Si chiede, inoltre, di sapere quali siano i motivi, che sinora hanno impedito l'approva-

zione del progetto presentato durante l'ultimo Governo di centro-sinistra, nonostante l'aggravarsi della situazione editoriale giornalistica, che richiede solleciti interventi pubblici, tali da inquadrarsi in una organica e globale riforma dell'informazione giornalistica.

(4-05726)

IANNIELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali urgenti iniziative si intendono promuovere per riaprire i termini della legge 22 dicembre 1969, n. 964, allo scopo di consentire ai comuni la facoltà di accendere mutui ad integrazione dei disavanzi di bilancio.

Come è noto la legge su richiamata ha esplicato la sua efficacia fino al 1972, determinando così una situazione di stallo per gli anni successivi, che rischia di bloccare l'attività di centinaia di comuni.

Non potendosi far ricorso, in via subordinata, al « Fondo di risanamento » istituito presso il Ministero delle finanze, in quanto la nuova disciplina tributaria non consente più ai comuni di predisporre piani pluriennali di ammortamento dei disavanzi mediante il prelievo fiscale, l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga disporre che la Cassa depositi e prestiti effettui anticipi sui mutui deliberati ed approvati dai Comitati regionali di controllo in attesa della presentazione della proroga della legge n. 964 del 22 dicembre 1969. (4-05727)

D'AURIA E CONTE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritiene che sia stato un gravissimo errore quello di accogliere la richiesta di essere collocato in quiescenza, in base alle ultime disposizioni relative all'esodo volontario, avanzata dal provveditore agli studi di Napoli, senza aver provveduto, contemporaneamente, a nominare il nuovo titolare di detta sede, provocando grave disagio tra quanti sono interessati, in questo particolare momento, che coincide con la fine dell'anno scolastico, al buon funzionamento dei vari servizi del provveditorato stesso;

per sapere, inoltre, per chi si è provveduto, solo recentemente, alla nomina di un reggente il che, ovviamente, poteva essere fatto in precedenza evitando così il disagio ed il malessere di cui si è fatto cenno e se non ritiene di doversi procedere sollecitamente alla nomina del titolare. (4-05728)

LA MARCA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali.* — Per sapere se sono a conoscenza della grave situazione nella quale sono costretti a lavorare gli operai dipendenti delle imprese appaltatrici che operano per conto dell'ENEL in provincia di Caltanissetta. In particolare se sono a conoscenza del tipo di rapporto di lavoro esistente presso l'impresa SICEA-SUD il cui comportamento, nei riguardi dei propri dipendenti, è costantemente caratterizzato da violazioni sia del contratto di lavoro sia delle leggi in materia di lavoro ed assicurazione sociale del tipo che qui di seguito vengono elencate:

violazioni contrattuali: 1) il saldo del salario viene corrisposto abitualmente con un mese di ritardo; 2) non viene corrisposta la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario effettuato; 3) le qualifiche attribuite ai dipendenti non corrispondono al lavoro effettivamente svolto dagli stessi; 4) l'indennità di trasferta viene corrisposta in misura inferiore a quella prevista dal contratto di lavoro; 5) il trattamento previsto in caso di malattia e infortunio non viene corrisposto nella misura e nei tempi previsti; 6) ai lavoratori che ne hanno maturato il diritto non vengono corrisposti gli aumenti periodici di anzianità; 7) a tutt'oggi non è stata corrisposta ai lavoratori la somma di lire 44.000 prevista dal nuovo contratto di lavoro;

violazione di legge: 1) tutte le ore effettivamente prestate dai dipendenti non vengono denunciate ai fini contributivi sulla busta paga, ma viene denunciato appena il 50 per cento di esse; 2) le ferie non vengono fatte godere nella misura prevista; 3) la tredicesima mensilità o gratifica natalizia non vengono corrisposte nella misura prevista; 4) nel caso in cui non si può lavorare, per cause di forza maggiore, i dipendenti non hanno mai usufruito della cassa integrazione guadagni pur avendone avanzata formale richiesta all'impresa.

Premesso quanto sopra si chiede di sapere se i Ministri, ciascuno nell'ambito della propria competenza, non ritengano di dover adottare delle adeguate misure per porre fine alla pratica degli appalti e creare le condizioni per mettere gli operai interessati alle dirette dipendenze dell'ENEL. (4-05729)

IANNIELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della difesa e al Ministro della riforma della pubblica amministrazione.* — Per conoscere quali provvedimenti si intendono predisporre per evitare che il personale proveniente dalla carriera speciale dei ragionieri di artiglieria e motorizzazione del Ministero della difesa che perverranno alla qualifica di direttore di ragioneria di 2ª classe il 1º luglio 1973 non siano privati dei benefici previsti dall'articolo 67 della legge 30 giugno 1972, n. 748. (4-05730)

MARCHIO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e del turismo e spettacolo.* — Per sapere se siano a conoscenza di quanto si verifica all'ente autonomo Teatro dell'Opera di Roma in ordine alle assunzioni di personale salariato, il quale verrebbe reclutato per clientelismo anziché seguendo le norme di legge vigenti per l'occupazione;

per conoscere a quali mansioni siano stati adibiti, e quindi con quale qualifica contrattuale, gli operai richiesti nominativamente sotto qualifiche specializzate;

per sapere, inoltre, se risponde a verità quanto pubblicato da fogli di stampa (vedasi ad esempio *Lazio Sera*) circa le assunzioni orientate su cittadini di una determinata località particolarmente cara al sovrintendente dell'Opera;

per sapere, infine, se — accertato quanto sopra come rispondente a verità — si intenda provvedere alle inevitabili denunce alla magistratura per tutti i reati individuabili. (4-05731)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale per sapere quali provvedimenti intendano prendere per risolvere la grave situazione creatasi allo jutificio di Frattamaggiore occupato dalle maestranze e per conoscere anche quali concrete iniziative si vogliono mettere in atto per affrontare il pressante ed indilazionabile problema della disoccupazione in Campania dove ogni giorno la crisi dell'industria diventa sempre più grave e dove centinaia e centinaia di operai passano a cassa integrazione o addirittura restano senza lavoro.

(3-01371)

« CHIACCHIO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere se sia a conoscenza dello stato di quasi totale paralisi in cui si trova il funzionamento del provveditorato alle opere pubbliche della Calabria, caratterizzato da una caotica situazione che ha impedito o ritardato la esecuzione di opere pubbliche urgenti progettate dai comuni e dalle province, causando l'aumento dei residui passivi ed una maggiore disoccupazione operaia nel settore dell'edilizia in generale, in una regione disgregata economicamente e sconvolta dalle recenti alluvioni.

« Va rilevato che progetti di opere finanziate (scuole, fognature, illuminazione pubbliche, viabilità acquedotti, ecc.) per l'ammontare di decine di miliardi giacciono da molti mesi e anche da anni presso il provveditorato il quale non ha provveduto ad emanare i relativi decreti determinando il crollo dell'attività edilizia con ripercussioni negative molto profonde nella precaria economia calabrese.

Tali ritardi sono stati aggravati dall'entrata in vigore dell'IVA, per l'attuazione della quale non sono state impartite tempestive direttive al fine di non aggiungere alla vecchia procedura farraginosa un altro elemento che portasse, come si è verificato, all'arresto quasi generale di ogni attività delle opere pubbliche.

« Questa situazione diverrà certamente ancora più difficile quando nei prossimi giorni, diversi funzionari dei settori decisivi dello stesso provveditorato lasceranno il loro inca-

rico in applicazione della legislazione sull'esodo volontario.

« Tenuto conto delle conseguenze estremamente gravi che ha provocato, sul piano sociale e su quello economico, la caotica situazione, gli interroganti chiedono di sapere se non ritenga intervenire e quali misure intenda predisporre per far sbloccare lo stato attuale dei progetti con l'emanazione dei decreti per consentire agli enti locali di potere appaltare ed eseguire tutte le opere progettate e quindi di assicurare una certa occupazione di operai e anche di tecnici.

(3-01372) « TRIPODI GIROLAMO, CATANZARITI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri delle finanze e degli affari esteri, per conoscere se risponda a verità la voce secondo cui alla dogana di Milano è pervenuta una autorizzazione segreta per la esportazione di un forte contingente di mitragliatrici antiaeree, prodotte da una ditta italiana per essere installate su unità della flotta militare greca;

per conoscere altresì come tale autorizzazione si concilia con la più volte dichiarata indisponibilità delle autorità italiane a favorire il regime fascista dei colonnelli greci, che anche i recenti fatti dimostrano sempre più staccato dalla volontà popolare e democratica di quel paese;

per conoscere su quali basi sia stata concessa tale autorizzazione e quali altre siano state concesse negli ultimi tempi della stessa natura.

(3-01373)

« ARTALI, ACHILLI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro della marina mercantile, per sapere se risponde a verità che il suo rappresentante, dopo aver annunciata la sua presenza al varo della *Transoceanica Mario*, costruita dall'Italcantieri di Genova, ha preteso di conoscere in anticipo il discorso che avrebbe pronunciato il presidente della società armatrice.

« E se, non essendo riuscito a far modificare un giudizio critico per la mancanza di una politica marinara nel nostro paese sia per quanto si riferisce alla flotta che ai cantieri e ai porti, ha disertato il varo, così come hanno fatto gran parte delle autorità non elettive genovesi.

« Se non ritenga che, anche di fronte ad una critica — fra l'altro obiettivamente giustifi-

cata — sarebbe stata quella la sede adatta, essendo presenti lavoratori e rappresentanti degli enti locali, del mondo marittimo e dell'armamento pubblico e privato, a far conoscere la posizione del Governo sui problemi che interessano non solo Genova, ma l'intera economia del paese anche in relazione ai recenti convegni, congressi e dibattiti promossi dalle organizzazioni sindacali e politiche, oltre che del mondo economico, tutti concordi — sia pure con motivazioni ed interessi diversi — sulla necessità:

1) che vengano potenziati i nostri cantieri, anche in relazione alle crescenti richieste di mercato;

2) che venga potenziata la nostra flotta, di PIN e privata, per controbattere la sempre più preoccupante concorrenza di navi straniere, e in considerazione al fatto che gran parte delle nostre importazioni ed esportazioni avviene attraverso i trasporti marittimi;

3) che vengano potenziati i nostri porti, adeguandoli alle crescenti esigenze dei traffici marittimi, con particolare riguardo alle loro infrastrutture, compresi i superbacini di carenaggio e le stazioni di degasificazione, che debbono essere in grado di ricevere anche le grandi navi — in crescente aumento — se non vogliamo che queste vengano dirottate in altri porti del Mediterraneo, con grave pregiudizio per l'occupazione delle nostre maestranze operanti nel settore delle riparazioni navali, altamente qualificate e che costituiscono quindi un patrimonio che non possiamo permetterci il lusso di perdere.

(3-01374)

« MACCHIAVELLI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione, per conoscere i motivi che hanno finora impedito di dare attuazione all'accordo sindacale stipulato con le confederazioni generali dei lavoratori e con le federazioni dei lavoratori statali relativamente alla contrattazione triennale, all'assegno perequativo pensionabile ed agli altri punti dell'accordo stesso;

per conoscere se non intendono provvedere a riguardo nella imminente riunione del Consiglio dei ministri preannunciata per l'esame della situazione politico-parlamentare.

(3-01375)

« CARUSO, VETERE, MONTI RENATO, FRACCHIA ».

INTERPELLANZE

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere — premesso che la Comunità economica europea intende condurre una politica commerciale " globale " nei confronti dei paesi del Bacino Mediterraneo e che, per tale motivo, sono da tempo avviate trattative per la stipula di un accordo generale tra la CEE da una parte, e gli Stati di cui trattasi, dall'altra;

considerato che alla base di questo accordo è la realizzazione, entro il 1° luglio 1977, di una zona di libero scambio nella quale alla libertà di circolazione dei prodotti industriali, con eliminazione dei relativi dazi doganali, dovrebbero far riscontro concessioni appropriate per i prodotti agricoli, tali da coprire circa l'80 per cento delle esportazioni agricole dei Paesi mediterranei;

tenuto conto che le produzioni agricole per le quali la Comunità propone una serie di concessioni scaglionate nel tempo e differenziate per prodotto, sono in larga parte concorrenziali con quelle dell'Italia meridionale;

ricordato che i paesi rivieraschi del Mediterraneo presentano strutture di costi di produzione notevolmente diverse dalle nostre e che, d'altra parte, l'assenza di qualsiasi regola di concorrenza, contrariamente a quanto accade per l'area comunitaria, consente loro di praticare il *dumping* sociale senza pagarne le conseguenze;

avuto presente che ad essere colpite da questi accordi risultano attività produttive le quali sono tutt'ora la principale fonte di reddito di certe zone e che, d'altra parte, tali attività sono state in passato già gravemente danneggiate dalla mancata effettiva attuazione del principio della " preferenza comunitaria " e poi dalla sua scarsa efficacia;

avuto altresì presente che la politica volta ad aumentare nel nostro Paese le superfici irrigate, che si concretizza nel prossimo sviluppo in tutto il Mezzogiorno dei processi irrigui per oltre 500 mila ettari, di cui è prevedibile che almeno 300 mila ettari verranno destinati a colture specializzate, in concorrenza con quelle dei paesi cui verrebbero accordate ulteriori facilitazioni sui mercati comunitari —:

1) quali azioni intenda svolgere affinché non siano annullate le premesse su cui si fonda la politica agricola comune, con in pri-

mo luogo il principio della "preferenza comunitaria";

2) in che modo intenda di conseguenza tutelare in particolare le produzioni attuali ed assicurare il necessario sviluppo viticolo, ortofrutticolo ed agrumicolo nazionale, con particolare riferimento a quelle del nostro Mezzogiorno, a seguito del disarmo tariffario che la Comunità economica europea starebbe per porre in atto;

3) se intenda sollecitare un'ampia consultazione tra Governo ed organizzazioni produttive interessate per definire la posizione del nostro Paese in sede di trattativa e chiarire se le eventuali contropartite potrebbero eventualmente compensare le produzioni agricole danneggiate dall'eventuale stipula dell'accordo globale con i Paesi del Mediterraneo.

(2-00271)

« BANDIERA ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per conoscere:

il parere del Governo in merito alla esasperante lentezza delle indagini sulle intercettazioni telefoniche ed alla concessione della libertà provvisoria a Tommaso Ponzi, che hanno suscitato malcontento e sfiducia nella opinione pubblica per le possibilità offerte agli esecutori, complici e mandanti di cancellare o inquinare le prove della loro attività criminosa;

quali accertamenti sono stati svolti per appurare come abbia potuto verificarsi che "la scuola allievi di Tom Ponzi per la preparazione del *detective* privato" abbia potuto avere dei finanziamenti da parte dello Stato pur risultando una vera e propria scuola di associazione a delinquere;

se sono state svolte indagini nei riguardi del personale che ha frequentato la scuola allievi di Tom Ponzi e nei riguardi di chi ha svolto attività di polizia privata nelle agenzie di investigazione dirette o controllate da Tommaso Ponzi; se hanno riscontrato che tra il personale alle dipendenze di Tom Ponzi hanno prestato servizio provocatori e delinquenti fascisti come Gianni Radice, Angeli, Tradati ed altri fascisti che hanno svolto attività squadrista e di terrorismo; come è stato possibile che le autorità di pubblica sicurezza non si accorgessero che l'organizzazione di Tom Ponzi era una vera e propria centrale di provocazione fascista e come abbiano potuto con-

sentire a dei pregiudicati e delinquenti comuni di svolgere servizi di investigazione privata;

se hanno svolto i necessari accertamenti per identificare tutta la rete di collusioni tra Tom Ponzi ed elementi della pubblica sicurezza o di altri funzionari dello Stato; in particolare per sapere:

a) chi ha autorizzato la Criminalpol o la questura di Milano a fornirsi da Tom Ponzi di attrezzature miniaturizzate per lo spionaggio telefonico e per altre attività;

b) quale attività di controllo è stata svolta dall'autorità di pubblica sicurezza per il rispetto degli articoli 134-140 del testo unico di pubblica sicurezza da parte degli istituti di investigazione privata diretti o controllati da Tom Ponzi;

c) le ragioni per le quali il prefetto di Milano ha concesso a Tom Ponzi, il 10 marzo 1970, la titolarità della licenza dell'agenzia di investigazione privata "Mercurius", nonostante risultassero iscritti nel certificato penale di Tom Ponzi oltre a numerosi precedenti penali anche gravi carichi pendenti per reati di molestia, violazione di domicilio e cognizione fraudolenta di conversazione telefonica;

il loro punto di vista in merito al comportamento del maresciallo di pubblica sicurezza Blasina Dusan Renato, addetto alla Criminalpol lombarda, già collaboratore di Beneforti e agente di fiducia di Tom Ponzi al quale ha reso numerosissimi servizi ed assieme a questi è stato denunciato per estorsione;

se non ritengano che la ricchezza ed i patrimoni di Tom Ponzi, divenuto miliardario in pochi anni, siano in gran parte il risultato di una attività illecita fatta di ricatti e di estorsioni ed inoltre finanziata con i "fondi neri" di società come la Montedison;

quali provvedimenti intendono prendere.

(2-00272) « FLAMIGNI, TORTORELLA ALDO, MALLAGUGINI, SPAGNOLI ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Governo, per sapere -

preoccupati dalla imminenza delle decisioni del Consiglio dei ministri della Comunità europea sui negoziati di politica commerciale con i paesi del bacino del Mediterraneo per i quali pare ci si orienti verso concessioni di notevole importanza soprattutto per il settore agrumario, largamente concorrenziale rispetto alla produzione del Mezzogiorno;

considerata l'importanza diretta e mediata del settore agrumario ai fini dell'occu-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1973

pazione del reddito anche su scala nazionale, poiché tra attività dirette e indirette, dà lavoro a larghi strati di popolazione interessata al settore agricolo, commerciale, di trasformazione, di trasporti e delle industrie fornitrici di beni e servizi;

ricordato in particolare che a seguito di un dibattito della passata legislatura (maggio 1969) e per l'azione svolta dai governi dell'epoca la Comunità europea adottò taluni provvedimenti nel dicembre 1969 dei quali taluni, di durata limitata nel tempo, — relativi a misure per la promozione della commercializzazione (regolamento CEE 2511/69) e per facilitare la trasformazione industriale (regolamento CEE 2601/69) — si sono rilevati di scarsa efficacia; tal'altri — piano agrumi (regolamento CEE 2511/69 articoli 1-6) — non sono ancora in applicazione;

viste le insoddisfacenti decisioni comunitarie adottate nel dicembre 1972 con le quali ci si è limitati ad una pura e semplice proroga di sistemi che in base all'esperienza acquistata avrebbero dovuto essere profondamente innovati anche per quanto riguarda le loro condizioni e modalità;

ritenuto che il piano agrumi, malgrado il notevole ritardo rispetto ai tempi previsti dal regolamento, può ancora rappresentare un valido strumento per rinnovare le strutture di produzione, commercializzazione e trasformazione, e dare così un significativo impulso per il settore agrumario, soprattutto qualora sia coordinato con le misure di attuazione delle direttive (159, 160 e 161/72) per la riforma dell'agricoltura adottate dalla Comunità nell'aprile 1972 e sia accompagnato e si cumoli con gli interventi in favore delle aziende agricole; la formazione socio-economica e la riconversione e formazione professionale degli addetti agricoli di cui alle tre direttive sopra citate;

convinti delle crescenti e progressive difficoltà di collocamento derivanti da una costante espansione delle colture, soprattutto nei paesi dell'area del bacino mediterraneo, che giustificano un fondato pessimismo nel miglioramento delle condizioni di commercializzazione del nostro prodotto;

consapevoli che, se pur sussistono ragioni di politica generale che possono essere invocate in sede comunitaria, e soprattutto dagli altri Stati membri, per ulteriormente agevolare le importazioni dai paesi dell'area mediterranea, certamente molto fondate sono le preoccupazioni dei produttori italiani, soprattutto in vista delle negative esperienze

fatte nell'ambito degli accordi preferenziali già in vigore;

considerato che il meccanismo di sviluppo economico e sociale delle Comunità europee esclude che possa prevedersi un contenimento dei costi di produzione, anche dopo l'attuazione del piano agrumi, che renda tali costi comparabili a quelli dei paesi concorrenti;

considerando che, se debbesi perseguire un ampliamento degli sbocchi del prodotto fresco incentivandone la presenza e la penetrazione sui mercati dei paesi della Comunità, una saggia e sana politica di programmazione a lungo termine induce ad assicurare anche uno sbocco alternativo con la trasformazione di una parte della produzione;

convinti che l'incremento della produzione non può essere soltanto fronteggiato da un incremento dei consumi del prodotto fresco e che il migliore collocamento alternativo è quello della trasformazione in derivati agrumari soprattutto al fine di scaglionare nel tempo e nello spazio tale collocamento quando si disponga di un prodotto non deperibile e opportuni provvedimenti lo rendano nei fatti più facilmente accessibile per le categorie meno abbienti;

atteso che l'incentivazione di tale collocamento alternativo deve principalmente tendere ad una stabilizzazione del mercato del prodotto fresco, limitando così le crisi congiunturali e i relativi interventi e rendere per il produttore interessante la cessione dei prodotti all'industria, permettendo tuttavia a quest'ultima di approvvigionarsi in materia prima a costi che la rendano più competitiva sul mercato dei prodotti trasformati e praticando prezzi di vendita che ne incrementino il consumo; che tale azione può attuarsi soltanto mediante il miglioramento dell'attuale regolamentazione dei premi di trasformazione basandola su un migliorato sistema di contratti, la cui tecnica stimoli lo sviluppo dell'associazionismo in agricoltura e determini un effettivo impegno dell'industria sia privata sia a partecipazione statale —:

a) se intende accelerare i tempi per la adozione del provvedimento del Piano agrumi e alle procedure di tale piano nonché a prendere tutti i provvedimenti di sua competenza per l'attuazione del Piano; a mettere in vigore fin d'ora atti e procedimenti per gli adempimenti, anche preliminari, all'attuazione del Piano, tenuto conto della competenza delle Regioni;

b) se intende prendere iniziative anche in sede comunitaria per la adozione di misure permanenti di incentivazione della presenza e commercializzazione dei nostri prodotti agrumari sui mercati di consumo della Comunità mediante la concessione per tutte le spedizioni verso i Paesi consumatori di un premio di importo tale da compensare la differenza tra i costi di produzione italiani e costi di produzione dei Paesi terzi principali fornitori;

c) se non ritiene opportuno impegnarsi in sede nazionale e comunitaria per la adozione di una nuova regolamentazione permanente di incentivi alla trasformazione, basata sui seguenti principali criteri:

convenzioni tra produttori associati e industria da stipularsi prima dell'inizio della campagna e comprendenti clausole relative a quantità, tempi e modi di consegna, nonché prezzi, questi ultimi — differenziati per varietà e quantità — da fissarsi a un livello remunerativo ed attraente per il produttore;

tecnica di concessione degli incentivi articolata in modo da assicurare che — mentre il beneficio finale resta il produttore — l'industria di trasformazione sia posta in grado di praticare prezzi concorrenziali mediante la concessione di una compensazione uguale alla differenza tra il prezzo pagato per un tipo predeterminato di prodotto nei Paesi Terzi nostri concorrenti e il prezzo effettivamente pagato ai produttori in virtù delle convenzioni di cui al precedente capoverso;

estensione degli incentivi a tutti gli agrumi e loro differenziazione a seconda delle specie, varietà e qualità;

d) se non intende prendere tutte le iniziative, soprattutto in sede comunitaria, per le adozioni di una efficace regolamentazione degli scambi con i Paesi Terzi di prodotti trasformati che assicurino sul mercato comunitario, reali condizioni di preferenza per i prodotti trasformati di origine comunitaria;

e) se non ritiene necessario condizionare l'accordo dell'Italia a qualsiasi negoziato con i Paesi Terzi relativo ai prodotti agricoli alla preventiva adozione delle misure sopra elencate ai punti b), c), d).

(2-00273) « **URSO SALVATORE, GRASSI BERTAZZI, PAVONE, MAGRÌ, BORTOLANI, LO BELLO, DRAGO, AZZARO, TURNATURI, ANDREONI, SANGALLI, VILLA, BALASSO, LOBIANCO, VOLPE, PREARO, TRAVERSA, MIROGLIO, STELLA, SCHIAVON, DI LEO** ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri del bilancio e programmazione economica e delle partecipazioni statali, per conoscere:

se corrisponde al vero che il Governo che ha rifiutato di dare al Parlamento gli elementi di giudizio per valutare i gravi problemi concernenti i recenti sviluppi della questione Montedison e il significato delle sue decisioni riguardanti la costituzione del sindacato di controllo col quale lo Stato ha stretto un patto con i maggiori azionisti della società alcuni dei quali conservano l'anonimato:

a) abbia ostacolato la decisione dell'ENI di acquisire le stazioni di servizio e le raffinerie della BP così come ieri di accrescere la sua partecipazione azionaria nella Montedison;

b) abbia favorito l'acquisto di queste stazioni e raffinerie da parte del gruppo Monti contro gli interessi che il Paese ha di accrescere oltre che la capacità di importare greggio anche quella di raffinazione dell'Ente di Stato così da rendere, a differenza di quanto è accaduto nel passato, non solo doveroso, ma possibile il compito dell'ENI di fronteggiare manovre e ricatti dei grandi gruppi petroliferi privati che mirano all'aumento del prezzo dei prodotti petroliferi.

« Gli interpellanti chiedono inoltre di sapere se il Governo avendo favorito a scapito dell'ENI, il gruppo Monti — che si è distinto nell'appoggio al neofascismo e che controlla parte rilevante della stampa quotidiana nel nostro Paese — non abbia inteso premiarlo per aver aderito alle sollecitazioni dello stesso Presidente del Consiglio circa l'attuazione del patto di sindacato Montedison, e non abbia concorso all'inasprimento dei rapporti ENI-Montedison mettendo a repentaglio la realizzazione della delibera del CIPE in particolare per quanto riguarda la costituzione tra di essi di una società mista nel campo della raffinazione.

« Essi chiedono inoltre di conoscere cosa il Governo intenda fare affinché il gruppo Monti non finisca per assumere nel campo petrolifero una posizione che indebolisca notevolmente la posizione sin qui occupata dall'ENI, al quale lo Stato ha concesso ingenti fondi affinché possa assolvere una funzione, nel campo del rifornimento petrolifero, volta a contrastare forme di controllo oligopolistico del mercato italiano.

(2-00274) « **D'ALEMA, PEGGIO, BARCA, RAUCCI** ».